


ebbero a sentirsi e decidere insieme pure nell'occasione del 30 marzo in cui la Visione ed i bambini ebbero a trasferirsi nell'abitazione di San Gregorio (*"il pomeriggio del 30 quando c'è stata la scossa ... mi trovavo anche quel pomeriggio di servizio ... quindi ... ci siamo sempre interfacciati con mia moglie telefonicamente ... ci siamo sentiti per telefono; "che dici, vado" ...?"*).

Né la circostanza che la decisione di rimanere presso la propria abitazione sia stata assunta dalla Visione confrontandosi con il proprio coniuge può essere indubbiata dal fatto che il teste Cinque Massimo abbia confermato quanto già riferito in sede di sommarie informazioni, ovvero che la moglie lo chiamò spaventata chiedendole cosa avesse dovuto fare e che lui ebbe a rassicurarla, dicendole di rimanere calma, di non avere paura, di rimanere a casa e di dormire insieme ai bambini del letto matrimoniale, atteso che la conferma di quanto riferito in sede di indagini preliminari è stata effettuata dopo le precisazioni del teste in merito al tenore complessivo del colloquio avuto con la moglie e le rispettive dichiarazioni non si pongono in termini di logica incompatibilità.

Né, ancora, a fronte di quanto sopra rilevato, può valutarsi dirimente ai fini difensivi la dedotta contraddizione tra la deposizione resa dal teste Visione Pier Paolo e quella resa dalla teste Giordani Linda Giuseppina sul fatto che quest'ultima, dopo la scossa delle ore 22.48, avrebbe invitato il figlio Pier Paolo a recarsi presso l'abitazione paterna, ritenuta, come già detto, più sicura, riferendogli che vi si sarebbe recata anche la sorella, avendo la teste Giordani sciolto la contraddizione, dichiarando di aver ciò riferito al figlio al fine di invogliarlo a recarsi da lei.

In particolare la Giordani ha riferito che alle sue insistenze (*"ho insistito"*) la figlia infine le rispose *"mò vediamo"* per chiudere la conversazione, che lei capì che non sarebbe andata e che al figlio disse il contrario per invogliarlo a recarsi presso di lei (*"d.: "quindi il mò vediamo, cioè adesso vediamo, significava per lei che cosa?", r.: "significava per me che Daniela non veniva a casa. Però a Pier Paolo ho detto il contrario, per farlo venire ... gli ho detto una bugia perché volevo che stessero con me tutti e due"*).

Per mera completezza rileva la Corte che, anche qualora si volesse ritenere, e non si ritiene, che la Visione in prima battuta si fosse effettivamente prospettata anche la possibilità di recarsi dalla madre per poi determinarsi invece a rimanere in casa dopo aver "ragionato"



con il proprio coniuge, ed anche qualora la stessa sia istintivamente e momentaneamente uscita dalla propria abitazione (come il difensore dell'imputato sembra dedurre dalle frammentarie, in quanto parzialmente non registrate, dichiarazioni del teste Cinque sul punto - v. pag. 204 delle trascrizioni relative all'udienza del 15-10-2011), tuttavia detto "ragionamento" avrebbe quale presupposto l'acquisizione del concetto dello scarico di energia quale fenomeno favorevole tramite le parole pronunciate dall'imputato **De Bernardinis**, la cui esternazione si porrebbe pertanto in ogni caso quale *condicio sine qua non* della scelta della Visione.

In definitiva, deve ritenersi che, se non fosse intervenuto il fattore esterno costituito dalle dichiarazioni dell'imputato **De Bernardinis**, Visione Daniela certamente non avrebbe mutato le proprie consolidate abitudini di cautela e non si sarebbe trovata all'atto della scossa distruttiva all'interno della propria abitazione unitamente ai figli minori.

L'intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** ha dunque costituito una condizione necessaria dell'evento, restando superata ogni ulteriore argomentazione e deduzione difensiva.

5.3.4) Massimino Patrizia, Cora Alessandra, Cora Antonella.

Anche con riferimento al decesso di Massimino Patrizia, Cora Alessandra e Cora Antonella l'istruttoria dibattimentale ha invero provato oltre ogni dubbio che possa qualificarsi ragionevole che se le tre vittime non fossero venute a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista resa dall'imputato, alla prima scossa verificatasi nel corso della notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 si sarebbero allontanate immediatamente e per numerose ore dal loro domicilio, così peraltro conformandosi alle abitudini di cautela familiare radicate nel tempo.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis**, ha evidenziato come il primo giudice avesse omesso di riportare compiutamente il contenuto delle acquisite deposizioni testimoniali, trascurando la valorizzazione di dichiarazioni fondamentali.


Al riguardo in primo luogo è stato evidenziato come il teste Cora Maurizio del contenuto della riunione della CGR avesse colto che non ci sarebbero stati eventi letali, che lo sciame avrebbe proseguito con la medesima intensità o con intensità minore e che il danno potenziale avrebbe riguardato esclusivamente le strutture vecchissime, le controsoffittature, i canali ed altri elementi comunque estranei alla tipologia della sua abitazione, mentre le espressioni utilizzate dagli scienziati sul punto erano inequivocabilmente riferite ai danni già provocati dalla scossa del 30 marzo 2009.

L'appellante ha inoltre evidenziato come dal contenuto della deposizione resa dal citato teste era emerso che i membri della famiglia Cora si erano sentiti sollevati per la minore intensità della scossa percepita la notte tra il 4 ed il 5 aprile rispetto a quella del precedente 30 marzo - durante la quale era caduto un libro da uno scaffale - il che aveva costituito un elemento di rassicurazione *ex se*, deducendo, quindi, che non poteva ritenersi sul punto condivisibile il ragionamento del primo giudice sulla cui scorta detta percezione avrebbe meramente rafforzato l'effetto rassicurativo derivante in via esclusiva dalla conoscenza dell'asserito esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

È stato inoltre evidenziato come il teste Maurizio Cora potesse essere stato condizionato anche da altri fattori, quali le dichiarazioni provenienti dalle autorità amministrative, avendo il medesimo nel corso della propria deposizione confermato il contenuto della dichiarazione già resa in sede di sommarie informazioni, ossia di aver invitato le autorità ad acquisire le trasmissioni televisive e gli articoli di quotidiani e periodici relative al periodo intercorrente tra il mese di dicembre 2008 ed il mese di aprile 2009, al fine di verificare il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dalle autorità amministrative, circostanza che avrebbe dovuto logicamente indurre a non escludere percorsi causali alternativi.

Ancora, è stato evidenziato che il primo giudice non aveva tenuto conto, con riferimento alla deposizione resa dall'amica di famiglia Lombardi Tirone Giovanna, che questa non era stata in grado di indicare quando avrebbe appreso le informazioni inerenti lo scarico di energia, ma che aveva comunque collocato il dato in un momento precedente al 30 marzo e, quindi, alla rassicurazione che era assertivamente pervenuta dalla CGR.

Ancora, è stato evidenziato che il primo giudice non aveva preso minimamente in considerazione la deposizione resa dal teste Tiberi Rolando, dalla quale non emergevano le



fonti da cui la famiglia Cora sarebbe stata assicurata.

Da ultimo è stato evidenziato come il 30 marzo 2009 la famiglia Cora avesse comunque fatto rientro presso la propria abitazione per trascorrervi la notte, di talché non poteva presumersi che lo stesso non sarebbe accaduto anche il 6 aprile, prima del verificarsi della scossa distruttiva.

Ebbene, premesso, quanto all'attendibilità del teste Maurizio Cora, che la penale responsabilità dei componenti la CGR così come ipotizzata dall'accusa non poteva certo ritenersi di immediata ed intuitiva evidenza, e, nello specifico, che, come rettamente evidenziato dal primo giudice, la perdita dell'intero nucleo familiare e le importanti lesioni personali subite dallo stesso nell'occasione forniscono sicuramente una esaustiva spiegazione del lasso temporale intercorso tra la data del terremoto e la determinazione di questi, peraltro del tutto autonoma, di proporre denuncia, va *in primis* evidenziato che, limitati i parametri del giudizio di responsabilità dell'imputato a quelli sopra specificati, risultano ultronei rispetto al presente vaglio gli argomenti utilizzati dagli "scienziati" di cui al ricorso in appello, dovendosi precipuamente tenere conto dell'influenza sulla scelta delle vittime, maturata in sede di un vero e proprio consulto familiare e riportata dall'unico sopravvissuto, delle dichiarazioni provenienti dall'odierno imputato **De Bernardinis**.

Quanto alle fonti delle informazioni, posto che il teste Cora Maurizio ha dichiarato che le valutazioni espresse dalla CGR erano attese dalla propria famiglia come una "manna" - il che sottolinea l'attenzione prestata nell'occasione alla propalazione delle relative notizie - si rileva che lo stesso ha precisato che dette fonti furono costituite dalle interviste rilasciate dal sindaco dell'Aquila e da membri della Commissione nonché da articoli e servizi giornalistici confezionati già dalla sera del 31 marzo 2009, e ciò con riferimento sia alla stampa ed alle tv locali sia a quelle nazionali.



Al riguardo, a giudizio della Corte, il fatto che il teste non sia stato in grado di riportare in maniera specifica né i nomi dei membri della CGR che ebbero a rilasciare dette interviste né le denominazioni dei singoli quotidiani e dei programmi tv, non solo non ne inficia l'attendibilità ma la rafforza, essendo evidente che sarebbe stato del tutto agevole, in ragione della risonanza dei fatti e dell'uso diffuso di strumenti informatici, acquisire specifiche informazioni ai fini di una futura deposizione.

D'altronde l'attenzione riservata dalla famiglia Cora-Massimini all'esito della riunione della CGR risulta chiara altresì dalla deposizione della teste Lombardi Tirone Giovanna, intima amica di Massimini Patrizia, la quale ha riferito che quest'ultima nell'occasione aveva *"sentito delle interviste in televisione"* e ne era stata tranquillizzata (*"hai sentito? Hai visto? Siamo più tranquille"*) e dal teste Tiberi Rolando, il quale ha riferito del notato *"capovolgimento psicologico della famiglia"* dopo la riunione della CGR.

I concetti percepiti, elaborati e riferiti dal teste Cora Maurizio, poi, attingono precipuamente dalle dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis** e fanno riferimento, in particolare, alla "normalità" dello sciame sismico (*"si parlava di un normale sciame sismico"*), allo "scarico di energia" (*"dice, si sta scaricando, si sta scaricando l'energia"*), alla situazione favorevole (*"una prognosi fausta"*).

Ne consegue che la stima, quale d'intensità minore, della scossa delle ore 23,30 del 4 aprile 2009 rispetto a quella del precedente 30 marzo - non avendo percepito nessun membro del nucleo familiare Cora-Massimini la successiva scossa ma esclusivamente, quindi, quella distruttiva - non ebbe affatto una valenza autonoma ma fu effettuata, come peraltro chiaramente esplicitato dal teste Cora Maurizio, proprio in base ai concetti della normalità dello sciame sismico e dello scarico di energia, non avendo in sostanza le vittime fatto altro che constatare che la scossa era stata presumibilmente inferiore a quella del 30 marzo, trovando, quindi, un soggettivo riscontro a quanto da loro ritenuto essere stato il messaggio della C.G.R., (*"apprezzammo ancor più questa CGR, era stata in grado proprio di ... dice sta scaricando si sta scaricando l'energia, quindi ... ci saremmo dovuti aspettare una serie di eventi analoghi che non avevano prodotto danni alla casa, ecco quella sera non cadde il libro, mi ricordo ecco da questo capimmo che era inferiore perché il lunedì prima era caduto un libro, che stava pure in bilico, ma quella sera non cadde nulla, quindi questa scossa valutammo che era una scossa di carattere diverso, inferiore, e comunque una scossa che integrava quel normale sciame sismico che ci avevano..."*).

Al riguardo non può non evidenziarsi che anche il pronostico favorevole espresso nei suindicati servizi giornalistici fu propalato dal **De Bernardinis** in sede della conferenza stampa immediatamente successiva alla riunione della CGR mediante la frase *"non ci si aspetta un aumento della magnitudo"*, sebbene non espressamente riportata nella rubrica.



Appare pertanto chiara, come esplicitata dal teste Maurizio Cora ed evidenziata dal primo giudice, la sostituzione del ragionamento all'istinto (*“purtroppo intervenne un ragionamento, ragionamento che non ci sarebbe mai stato se non ci fosse stata questa pronuncia della CGR che aspettavamo come manna ... è intervenuto un elemento di riflessione, ci siamo affidati totalmente a queste persone che costituivano per noi garanzia ... la decisione è stata presa il 5 aprile non in base a quello che era l'istinto, che si attestava sulla rilevanza o meno della scossa, ma è stata presa rispetto a quello che era stato detto dalla CGR, in chiave razionale ... se avessimo seguito quella sera l'istinto stavamo fuori casa come al solito”*).

Che poi la famiglia Cora non sia stata affatto condizionata dalle suindicate e non precisate “dichiarazioni provenienti dalle autorità amministrative” relative al periodo dicembre 2008-aprile 2009 risulta evidente dalle chiare, precise e reiterate dichiarazioni rese anche sul punto dal teste Cora Maurizio (*“noi continuavamo a comportarci in maniera istintiva perché non c'era la parola autorevole che aspettavamo e la parola autorevole fu quella che tutti sappiamo ... allora, voglio ripetere, perché già l'ho detto, che a questo tipo di informazione non davamo peso, davamo un peso estremamente relativo perché erano informazioni non promananti da chi è legittimato a farle”*), deposizione peraltro confermata da quella resa dalla teste Lombardi Tirone Giovanna.

Riprova logica della veridicità di quanto sopra è poi costituito dal fatto che solo qualche giorno prima della scossa distruttiva, ossia il precedente 30 marzo, i coniugi Cora-Massimino e la loro figlia maggiore Alessandra a fronte della scossa delle ore 15.38 si erano determinati a fuoriuscire dalla propria abitazione ed a trattenersi per ore nel parco adiacente il castello cinquecentesco spagnolo (*“nella tardissima serata siamo tornati a casa”*), e ciò nonostante Cora Alessandra avesse la febbre a 39°, circostanza pienamente confermata sia dalla teste Lombardi Tirone Giovanna, per avergliela raccontata l'amica Massimino Patrizia, sia dal teste Tiberi Rolando, il quale ha riferito di essersi nell'occasione intrattenuto *“diverse ore ... più di due ore, quasi tre ore”* con la famiglia Cora, che peraltro era già in loco quando lui ebbe a sopraggiungere e rimase in loco quando *“si lasciarono”*.

Nessun rilievo ai fini difensivi può assumere poi la circostanza che la teste Lombardi Tirone Giovanna non sia stata in grado di indicare quando lei stessa avesse appreso le informazioni


inerenti lo scarico di energia, atteso che la medesima ha chiaramente riferito, così confermando l'ipotesi accusatoria, che dette informazioni non erano state ritenute rassicuranti prima del 31 marzo (domanda: *“però tutto questo non tranquillizzava la sua amica?”*, risposta: *“nessuno perché le persone sono abituate ... l'ho detto prima, si usciva di casa ogni volta, era una popolazione abituata a questo”*), precisando inoltre che nel periodo antecedente al 31 marzo le notizie rassicuranti si alternavano a quelle allarmanti (*“però leggevamo anche l'altro ... altri dicevano che sarebbe successo”*), e che, comunque, la fonte di dette notizie non era considerata autorevole (*“... non erano istituzionalizzati, i vari tecnici, per così dire ... non ci rassicuravano ... ma quando si riunisce questa qui di commissione, quando viene all'Aquila ... tu ti senti al centro del mondo, come città ...”*).

Nessun rilievo, ancora, può assumere il fatto che il teste Tiberi Rolando non sia stato in grado di specificare quali fossero state le fonti da cui la famiglia Cora sarebbe stata rassicurata, per quanto sopra evidenziato in merito alla medesima deduzione formulata con riferimento alla deposizione del teste Cora Maurizio.

Da ultimo, nessun rilievo può assumere ai fini difensivi il fatto che il 30 marzo 2009 la famiglia Cora ebbe infine a fare rientro presso la propria abitazione per passarvi la notte.

Al riguardo, posto che dalla congiunta valutazione delle deposizioni rese dal teste Cora Maurizio e dalla teste Lombardi Tirone Giovanna è rimasto provato che i componenti del nucleo familiare Cora-Massimini erano soliti fuoriuscire dalla propria abitazione ad ogni scossa percepita come pericolosa trattenendosi a lungo in luoghi aperti (*“le scosse che erano di maggior rilievo ci inducevano a uscire e siamo usciti, le scosse di minore rilievo le consideravamo fenomeni ... quasi fisiologici ... noi in genere ci trattenevamo fuori cinque ore, cinque, sei ore”*), deve invero ribadire che a seguito della scossa delle ore 15.38 del 30 aprile, Cora Maurizio, la moglie Massimini Patrizia e la figlia Cora Alessandra ebbero a recarsi presso il parco adiacente il castello spagnolo cinquecentesco, ove si intrattennero per ore, facendo rientro in casa nella tardissima serata, e ciò nonostante Alessandra fosse febbricitante.

Deve pertanto ritenersi con alto grado di probabilità logica che, se i membri della famiglia Cora-Massimini non avessero abbandonato le loro cautele familiari, tenuto altresì conto della scossa delle ore 00. 39 del 6 aprile 2009 dai medesimi non percepita nel sonno e che

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'Ded. M.' followed by a large, stylized flourish.

sarebbe sicuramente stata percepita se si fossero trovati fuori dalla loro abitazione, non sarebbero stati colti all'interno della stessa dalla scossa distruttiva delle ore 03.32.

5.3.5) Placentino Ilaria.

Rileva la Corte che sulla scorta dei suindicati parametri di riferimento debba ritenersi acclarato anche il nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis** ed il decesso di Placentino Ilaria.

L'istruttoria dibattimentale ha invero provato oltre ogni dubbio che possa qualificarsi ragionevole che, se la Placentino non fosse venuta a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, non si sarebbe neppure trovata nel comune aquilano la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 e, a tutto concedere, alla prima scossa verificatasi, sarebbe sicuramente fuoriuscita dalla propria abitazione, intrattenendosi lungamente in luoghi aperti, così evitando di soccombervi.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis**, ha dedotto che l'unica teste escussa, Narcisi Ilaria, non era stata in grado di ricordare da chi avesse assunto le informazioni relative all'esito della riunione della CGR e che, comunque, dal suo racconto emergeva che nel momento in cui aveva assunto dette informazioni la Placentino neppure era stata presente.

L'appellante ha inoltre evidenziato che la teste non era stata in grado di precisare quali informazioni avessero determinato la sua asserita tranquillità né era stata in grado di associare gli imputati alle affermazioni generiche dalla stessa riportate, parlando genericamente di "spezzoni" di trasmissioni e di telegiornali.

Ancora, è stato evidenziato che la teste aveva infine ammesso che la notte tra il 5 ed il 6 aprile, dopo la scossa delle ore 22.48 e nonostante le sostenute assicurazioni, lei e la Placentino si erano molto spaventate.

Le dichiarazioni della teste, pertanto, dovevano ritenersi insufficienti a suffragare l'accusa.



Da ultimo è stato sottolineato come dalla deposizione della teste Narcisi Ilaria si evincesse

che non vi erano stati mutamenti di abitudine della vittima tra il 30 marzo ed il 6 aprile, atteso che nella prima occasione quest'ultima, pur essendo fuoriuscita dalla facoltà di medicina ed essendo rimasta a lungo in luoghi aperti, aveva comunque deciso in tarda serata di fare rientro nel proprio appartamento.

Nell'esaminare la posizione della vittima Placentino Ilaria va premesso, quanto all'attendibilità dell'unica teste a carico Narcisi Ilaria, neppure costituita parte civile, che non è emerso dagli atti alcun concreto elemento di dubbio al riguardo e che, anzi, la chiarezza, la precisione e la logica progressione dei ricordi inducono ad escludere senza mezzi termini le sovrapposizioni mnemoniche ed i condizionamenti ipotizzati dalla difesa.

Ciò posto, rileva *in primis* la Corte come da detta deposizione risulti che le due studentesse Placentino Ilaria e Narcisi Ilaria, entrambe fuori sede al primo anno di università, costituivano all'evidenza l'una il punto di riferimento dell'altra e che, pertanto, la Narcisi ebbe a partecipare in prima persona a tutte le scelte della Placentino, rimanendo in contatto telefonico con la stessa sino alla scossa delle ore 22.48 del 5-4-2009.

Dunque, da detta deposizione emerge chiaro che: le due ragazze, entrambe non provenienti da zone sismiche, erano rimaste sconvolte dallo sciame sismico aquilano; alla prima scossa "forte" collocata dalla teste Narcisi Ilaria intorno alla metà del mese di marzo 2009, la Placentino l'aveva contattata telefonicamente (tramite sms) comunicandole che "*si era spaventata parecchio*" ed era fuoriuscita dal proprio appartamento; nell'occasione della scossa delle ore 15,38 del 30 marzo entrambe le ragazze, che si trovavano unitamente all'università, ne fuggirono spaventate e rimasero in luoghi aperti fino "oltre la mezzanotte" nonostante avessero incontrato personale della Protezione civile che le invitava a rientrare nelle loro abitazioni in quanto la situazione era da ritenersi sotto controllo ("*c'era anche una delle ... camionette della Protezione civile, sì alcuni erano proprio vestiti, cioè non alcuni, tutti erano vestiti come Protezione civile e dissero che appunto li avevano mandati lì per assicurare che la situazione era sotto controllo che potevamo anche rientrare nelle nostre abitazioni ... non ci sentivamo sicuri delle loro parole perché non era una fonte certa e quindi non volevamo comunque rientrare a casa*"); durante il tragitto tra l'università ed il centro della città avevano pensato di recarsi provvisoriamente entrambe a Canzano (luogo di residenza della Narcisi la cui distanza dall'Aquila risulta percorribile in circa tre quarti



d'ora) *“per stare più tranquille”*; invece, giunte in Piazza Duomo, avendo acquisito tramite il *“passaparola”* la notizia che il giorno successivo si sarebbe riunita la CGR, decisero di rimandare la decisione fino allo svolgimento di detta riunione per valutarne congiuntamente gli esiti (*“se la commissione avesse detto che c'era un pericolo imminente ovviamente saremmo tornate a casa a Canzano ... (se) c'era la possibilità di un pericolo, però era un po' più blando, avremmo frequentato le lezioni diciamo facendo il tragitto Canzano-L'Aquila, quindi recandoci all'università solo in mattina per poi rientrare però a Canzano a dormire e, insomma, per il resto della giornata”*); le stesse furono assolutamente tranquillizzate dalle notizie quindi apprese al riguardo di detta riunione (*“abbiamo deciso che potevamo rimanere tranquillamente all'Aquila”*); infine la notte tra il 5 ed il 6 aprile, dopo la scossa delle 22.48, le stesse, sempre telefonicamente (tramite sms), si ribadirono le proprie decisioni.

Ciò posto rileva la Corte che emerge evidente dagli atti come la decisione della Placentino di non trasferirsi a Canzano e, comunque, di non fuoriuscire dalla propria abitazione la notte tra il 5 ed il 6 aprile dopo detta scossa, sia eziologicamente ricollegabile alle parole ed ai messaggi rassicuranti emergenti dall'intervista resa dall'imputato **De Bernardinis**.

Al riguardo va preliminarmente ribadito che il fatto che la teste Narcisi non sia stata in grado di riportare in maniera specifica né i nomi dei membri della CGR che ebbero a rilasciare dette interviste né le denominazioni dei singoli quotidiani e dei programmi tv visionati, non solo non ne inficia l'attendibilità ma la rafforza, essendo evidente che sarebbe stato del tutto agevole, in ragione della risonanza dei fatti e dell'uso diffuso di strumenti informatici, acquisire specifiche informazioni ai fini di una futura deposizione.

La stessa peraltro non è neppure stata del tutto generica avendo fatto riferimento allo *zapping* da lei effettuato tra i programmi delle varie trasmissioni locali e precisando che comunque sicuramente vide il TG regionale.

Che i concetti percepiti ed elaborati unitamente all'amica Placentino attengano poi precipuamente dalle dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis** si evince chiaro dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla Narcisi.

La stessa, invero, ha dato atto di aver notato nei servizi televisivi l'inquadratura dell'aula


dove si era tenuta la riunione della commissione e che nell'occasione alcuni membri della stessa erano stati inquadrati nonché di ricordare, in particolare, l'intervista rilasciata da uno dei membri (*"però non mi ricordo il nome non lo ricordo oggi e non l'avrei ricordato all'epoca perché ... per me non era importante sapere chi fosse la persona ma semplicemente che lui era un esperto"*).

Ebbene che la Narcisi abbia udito l'intervista resa dall'imputato **De Bernardinis** emerge chiaro dai concetti cui la stessa ha fatto riferimento e, in particolare, da quelli della "normalità" dello sciame sismico e la necessità di convivervi (*"era normale ... c'era da abituarsi"*) e da quello dello "scarico di energia" (*"che lo sciame sismico si stava scaricando attraverso queste scosse"*), espressi dal **De Bernardinis**.

La Narcisi ha fatto inoltre riferimento al pronostico favorevole (*"cioè scosse più forti rispetto a quelle che già c'erano state non si sarebbero verificate"*) riportato nei suindicati servizi giornalistici, concetto che, come già sopra evidenziato, fu anch'esso propalato dal **De Bernardinis** in sede della conferenza stampa immediatamente successiva alla riunione della CGR mediante la frase, sebbene non rubricata, *"non ci si aspetta un aumento della magnitudo"*.

Ancora, la Narcisi ha dato atto di aver acquistato il mattino seguente copia di un quotidiano (*"per rassicurarmi ancor di più che insomma quello che avevo sentito in serata era confermato"*). Al riguardo la teste, pur non essendo stata in grado di precisarne la testata, è stata tuttavia chiara nel riferire che ebbe difficoltà nel reperirlo *"perché tutte le edicole avevano terminato i giornali"* (*"il titolo esatto no, anche perché appunto essendo praticamente finiti mi accontentai di qualsiasi giornale potesse contenere queste notizie"*).

Ebbene, la teste ha riferito: che detto giornale riportava notizie conformi a quanto udito la sera prima in televisione; che ebbe a leggerlo unitamente alla Placentino; che nell'occasione parlarono nuovamente di ciò che avevano appreso la sera precedente (domanda: *"lo leggeste insieme oppure Ilaria ..."*, risposta: *"sì, sì, sì, sì, lo abbiamo letto, praticamente uscita di casa io passai a comprare il giornale in edicola e ci siamo incontrate alla fermata dell'autobus per poi andare all'università e comunque abbiamo parlato, appunto, oltre a leggere, insomma, abbiamo riparlato anche di quello che era stato detto la sera prima"*).



Deve pertanto ritenersi evidente che anche Placentino Ilaria fu tranquillizzata proprio dalle dichiarazioni e dai concetti espressi dall'imputato **De Bernardinis**.

Riprova ne è che la notte tra il 5 ed il 6 aprile, a seguito della scossa delle ore 22.48 nel corso della loro comunicazione telefonica, la Placentino decise di *"rimanere a casa"* avendo convenuto con la propria amica Narcisi che ormai avrebbero dovuto *"abituarsi"* alle scosse poiché le stesse non comportavano alcun pericolo di gravi danni (*"... avevamo deciso di rimanere a casa perché insomma ... ci siamo ribadite quello che c'eravamo detto nei giorni passati, che ormai insomma c'era da abituarsi a questi avvenimenti, a queste scosse, ed è inutile rimanere al freddo fuori ... perché tanto non sarebbe successo nulla di rilevante"*), così ricalcando proprio i concetti espressi in sede di intervista dall'imputato **De Bernardinis** (*"è un fenomeno senz'altro normale"*, *"dobbiamo convivere con questo territorio"*, *"non c'è pericolo"*).

A fronte di quanto sopra di certo non può valutarsi dirimente l'argomentazione difensiva incentrata sul fatto che la Narcisi, in sede di escussione testimoniale, abbia ammesso la paura della Placentino a seguito della scossa delle ore 22.48 (*"effettivamente lì un pochino diciamo c'è tornata la paura, però comunque avevamo deciso di rimanere a casa"*).

Al riguardo, infatti, non può di contro non rilevarsi che anche in questo caso sull'istintiva paura ebbe a prevalere il ragionamento che, smorzando l'ansia, indusse la vittima ad una scelta che sicuramente non avrebbe effettuato se l'imputato **De Bernardinis** non avesse tenuto la condotta imputatagli (*"... la paura vera c'era stata solo quel lunedì 30, era ormai scemata la paura e l'ansia di scosse distruttive"*).

Né infine, può assumere valenza dirimente l'argomentazione difensiva sulla cui scorta non vi sarebbero stati mutamenti di abitudine della vittima tra il 30 marzo ed il 6 aprile poiché anche nella prima occasione la stessa aveva infine passato la notte all'interno del proprio appartamento.

Ed invero, la Placentino in data 30 marzo, a fronte di una scossa percepita alle ore 15.38 ebbe a fare ritorno nella propria abitazione dopo la mezzanotte (prospettando peraltro con la Narcisi nell'occasione il loro trasferimento a Canzano).

Deve pertanto ritenersi con alto grado di probabilità logica che, se la stessa non avesse

percepito ed elaborato le parole espresse dall'imputato **De Bernardinis**, avrebbe trascorso la notte tra il 5 ed il 6 aprile a Canzano ovvero, a tutto voler concedere, sarebbe fuoriuscita dalla propria abitazione per un lasso temporale sufficiente ad evirarne la morte.

5.3.6) Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia

Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia (madre e figlia) persero la vita nel crollo dell'edificio sito a L'Aquila in via Luigi Sturzo n. 33, costruito nel 1962 in cemento armato.



L'istruttoria dibattimentale ha consentito di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le due vittime furono rassicurate dalle parole proferite dall'imputato **De Bernardinis** e che, in ragione di siffatta rassicurazione, esse mutarono le loro condotte di vita, regolate su consolidate abitudini che le avevano portate ad adottare misure precauzionali in occasione di scosse di terremoto.

Le ragioni in base alle quali il Tribunale aquilano ha fondato il proprio giudizio di sussistenza del nesso di causalità sono state in precedenza ricordate.

Nel proprio atto di gravame, l'avv. Dinacci ha evidenziato come dal tenore della deposizione del Vittorini Vincenzo si evincerebbe che le due vittime furono tranquillizzate, più che dai concetti espressi dai componenti della CGR, dalle espressioni dei loro volti.

In secondo luogo, ha rappresentato una contraddizione che sarebbe ravvisabile nel contenuto della deposizione del predetto testimone, il quale dapprima ha affermato di essere stato tranquillizzato dall'esito della riunione e, poi, ha dichiarato che in occasione della scossa della sera del 5 aprile, lui e la consorte si vestirono, prepararono la bambina per uscire e radunarono le cose che avrebbero dovuto portare con loro, così dimostrando di non essere affatto tranquilli. Inoltre, i parametri ai quali i due coniugi ancorarono la loro decisione di non uscire sarebbero stati costituiti dalla minore intensità della scossa rispetto a quella del 30 marzo e dal fatto che, affacciandosi alla finestra, essi videro che nessuno era sceso in strada dai palazzi circostanti. Si tratterebbe, secondo il difensore, di fattori condizionalistici alternativi che incisero sulla formazione della volontà delle vittime.

A ciò si deve aggiungere che dall'istruttoria sarebbe emerso che fu il dott. Vittorini a indurre la moglie a non lasciare la casa, così dovendosi escludere ogni diverso antecedente



causale. Inoltre, ha osservato l'appellante che il teste Vittorini Andrea ha riferito che il fratello, nel corso delle due telefonate avute con lui, non fece riferimento all'esito della CGR.

Con un'ulteriore argomentazione, il difensore dell'imputato si è doluto del fatto che il primo giudice avrebbe del tutto trascurato l'importanza della deposizione del teste Mari Fiamma Ottavio, il quale ha riferito di avere egli stesso tranquillizzato gli amici, introducendo un nuovo elemento determinante in relazione alla decisione di non uscire, costituito dall'esigenza di non far prendere freddo ai bambini di entrambe le coppie.

I rilievi difensivi non hanno, a parere della Corte, la forza di inficiare il ragionamento probatorio svolto dal giudice di prime cure.

Innanzitutto, nessun dubbio può avanzarsi in ordine all'intrinseca attendibilità dei testi Vittorini Andrea, Vittorini Vincenzo e Mari Fiamma Ottavio, la cui genuinità espositiva, del resto, non è stata in alcun modo negata dal difensore.

Dunque, sono certamente da ritenersi provate le consolidate abitudini familiari che avevano indotto la Spaziani ad abbandonare la propria abitazione in occasione delle varie scosse succedutesi durante lo sciame (sulla questione, del resto, la difesa non svolge argomentazioni di sorta).

Anche sul punto della conoscenza, da parte dei coniugi Vittorini-Spaziani, del contenuto dell'intervista rilasciata da **De Bernardinis** non possono nutrirsi dubbi. Il teste, infatti, pur non facendo espresso riferimento a detta intervista, ha ripetutamente indicato, quale fattore rassicurante, il concetto dello "scarico di energia" favorevole, espresso soltanto da **De Bernardinis** e non dagli scienziati convocati a L'Aquila il 31 marzo 2009. Dunque, è di tutta evidenza che egli ricevè l'informazione (ed è irrilevante stabilire se il teste sentì direttamente la voce dell'imputato o se, invece, recepì il concetto dai mezzi d'informazione che lo riportarono).

Non si ravvisa la contraddizione che, invece, il difensore ha rilevato nel corpo della deposizione di Vittorini Vincenzo.

Ed invero, la circostanza che i due coniugi decisero comunque di prepararsi e di organizzare


quanto necessario per un eventuale abbandono dell'immobile non si pone affatto in contrasto con l'affermazione relativa all'avvenuta tranquillizzazione derivante dalle dichiarazioni rilasciate da **De Bernardinis**. E' del tutto comprensibile, infatti, che in un primo momento, di fronte a una scossa serale, poté subentrare uno stato di agitazione e di nervosismo che, tuttavia, cedette il passo a considerazioni più ponderate e meditate, basate sulle conoscenze delle quali i protagonisti della decisione erano in possesso. Non a caso, il teste ha riferito che egli, a un certo punto, vide la moglie che pettinava con tutta calma la figlia con la spazzola, come se la stesse preparando per andare a una festa. Atteggiamento, questo, che si pone in ineludibile contrasto con l'idea di panico e di nervosismo.

La minore intensità della scossa e la circostanza che nessuno degli abitanti degli edifici contigui fosse sceso in strada furono, come rilevato dal giudice, soltanto "*meri elementi di riscontro e di rafforzamento dell'affermazione rassicurante proveniente dalla comunità scientifica*". Ne è prova il fatto che la Spaziani, in occasione delle scosse di minore intensità succedutesi nel mese di marzo 2009, era uscita comunque di casa per andare a dormire dalla madre.

Quanto al rilievo difensivo secondo il quale sarebbe stato il Vittorini a convincere la moglie a non uscire di casa, si tratta di un'affermazione non condivisibile, perché dall'istruttoria dibattimentale emerge con assoluta chiarezza che le decisioni furono prese insieme dai coniugi, sulla base delle rassicurazioni ricevute.

Oggettivamente irrilevante è la circostanza che durante le due telefonate intercorse con il fratello Andrea, Vittorini Vincenzo non fece espresso riferimento alla CGR e alle conclusioni alle quali la stessa era pervenuta. A tale proposito, basti rilevare che il marito e padre delle due vittime riferì al fratello la ragione per la quale lui e la moglie si sentivano rassicurati ("*...siamo tranquilli in quanto ha fatto la scossa due ore fa, l'ha fatta adesso; adesso è finito, ci sentiamo ormai domani mattina...*"). Dunque, Vittorini Andrea rappresentò al germano, sia pure in termini diversi, il medesimo concetto che aveva espresso **De Bernardinis**, allorquando aveva dichiarato che la situazione era favorevole, perché era in atto uno scarico di energia.

Anche le considerazioni difensive sul contenuto della deposizione del Mari Fiamma – il quale avrebbe introdotto un diverso elemento determinante in relazione alla decisione di non



uscire, costituito dall'esigenza di non far prendere freddo ai bambini di entrambe le coppie – non meritano condivisione. E' stato lo stesso testimone, infatti, a chiarire che la considerazione relativa al freddo che i bambini avrebbero patito si aggiunse soltanto al motivo determinante, rappresentato dall'avvenuta assicurazione che si trattava "di uno sciame, come avevano detto, che si stava scaricando".

Orbene, alla luce delle considerazioni svolte, ritiene la Corte che ove non fosse intervenuto il fattore esterno costituito dalle dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis**, Spaziani Claudia e la piccola Vittorini Fabrizia non avrebbero modificato le loro consolidate abitudini di cautela e avrebbero abbandonato, senza farvi ritorno prima della scossa fatale, l'abitazione nella quale, invece, trovarono la morte.

5.3.7) Alloggia Silvana

Alloggia Silvana perse la vita in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6 aprile 2009, mentre si trovava all'interno della propria abitazione, sita a Paganica, in via Casalsa n. 5, in un edificio in muratura costruito prima del 1900.

Ritiene la Corte che debba ritenersi provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che, ove la vittima non fosse stata tranquillizzata dalle dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis**, ella non avrebbe mutato le proprie abitudini e non sarebbe rimasta nella propria abitazione in occasione delle scosse della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009.

Nel proprio atto di gravame, l'avv. Dinacci ha rilevato, *in primis*, come il teste Tassoni Carlo, figlio della vittima, non sarebbe riuscito a chiarire con precisione quali fossero state le fonti informative della madre e, cioè, da quali trasmissioni ella avesse appreso le notizie definite rassicuranti, né sarebbe stato in grado di ricordare se la madre avesse fatto esplicito riferimento alla CGR. La genericità delle risposte non sarebbe stata adeguatamente valorizzata dal primo giudice in prospettiva assolutoria.

La difesa si è doluta, poi, del fatto che il Tribunale di L'Aquila abbia escluso che sul processo motivazionale che indusse la Alloggia a restare in casa poté influire la rassicurazione proveniente dall'altro figlio Enrico, laureato in fisica, il quale aveva più volte manifestato alla madre e al fratello il proprio convincimento sulla fondatezza delle informazioni diffuse dagli organi d'informazione.

E' stata ravvisata, poi, una contraddizione che sarebbe contenuta nella denuncia sporta dai fratelli Tassoni, nella quale si faceva riferimento, oltre che alla presunta trascuratezza della CGR nel valutare il fenomeno in corso, anche alle notizie, ancora più rassicuranti, diffuse dagli organi di stampa, fondate su un infedele richiamo alle conclusioni alle quali la Commissione era pervenuta.

Con riferimento al contenuto della deposizione di Tassoni Enrico, l'appellante ha evidenziato come anch'egli non sarebbe stato in grado di riferire la specifica fonte d'informazione della madre, chiarendo, invece, che la sua (di fonte) era stata l'intervista rilasciata dal sindaco Cialente subito dopo la conclusione della riunione, e come il teste abbia riferito che l'ultimo contatto avuto con la madre era risalente alla mattina del 5 aprile, allorquando la donna non aveva parlato di una sua assicurazione, ma aveva fatto riferimento solo a un evento liturgico al quale avrebbe dovuto partecipare quella sera.


Infine, il difensore ha rilevato che dall'istruttoria dibattimentale è emerso che la Alloggia, dormì in casa del figlio Enrico la notte tra il 30 e il 31, avendole lo stesso detto che la propria abitazione era più sicura, perché di più recente costruzione.

Si tratta, a parere della Corte, di argomentazioni inidonee a confutare il ragionamento del primo giudice.

Innanzitutto, perché in esse si fa comprensibilmente riferimento solo ad alcune parti delle deposizioni rilasciate dai figli della Alloggia (Enrico e Carlo Tassoni).

In particolare, viene del tutto pretermesso il riferimento alle dichiarazioni con le quali Enrico Tassoni ha descritto l'atteggiamento della madre in occasione della scossa pomeridiana del 30 marzo 2009, allorquando ella si mostrò al telefono esagitata e molto alterata, tanto da far usare al figlio l'espressione "*questa è pazza*". In quella circostanza, la Alloggia, che era andata a prendere all'asilo la figlia minore di Enrico, aveva telefonato a quest'ultimo, che stava facendo rientro a L'Aquila insieme alla moglie, rappresentandogli, urlando, che vi era stata una fortissima scossa e che sarebbe dovuto andare subito a prendere a scuola la figlia più grande, perché lei non poteva farlo. La donna, nell'occasione, era porsa al congiunto "*fuori controllo*".

La circostanza che l'Alloggia, la sera del 30 marzo, dormì in casa del figlio, in ragione del



fatto che era ubicata in un edificio di più recente costruzione e, dunque, più sicuro, dimostra, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che ella era preoccupata (perché altrimenti avrebbe dormito a casa propria).

Peraltro, entrambi i figli della vittima hanno dichiarato che nel corso della vita familiare era sempre stata praticata la cultura dell'evacuazione in occasione delle scosse di terremoto.

Con riferimento alla questione riguardante le fonti di conoscenza della Alloggia (e, cioè, da chi ella avesse appreso che non vi era un pericolo imminente), il teste Tassoni Enrico ha ricordato che sua madre vedeva le televisioni (e i telegiornali) sia nazionali che locali e leggeva costantemente il giornale.

Non appare rilevante, a fronte di tali dichiarazioni, il fatto che il figlio Enrico non ritenne necessario chiedere alla genitrice da quale trasmissione o da quale fonte informativa, specificatamente, ella avesse ricevuto le notizie rassicuranti. Quel che è certo è che la donna, stando a quanto dichiarato da Enrico, aveva ricevuto con chiarezza il messaggio e aveva compreso che gli eventi sismici fino a quel momento registrati *“erano riferibili a un fenomeno di dissipazione di energia”*.

Il teste ha ricordato che la madre ebbe a dirgli che si doveva stare tranquillo perché non c'era nulla di cui preoccuparsi e perché non vi erano da attendersi scosse di magnitudo superiore a quelle verificatesi fino a quel momento.

Si riporta lo stralcio della testimonianza di Tassoni Enrico sul punto: *“poi praticamente nei giorni successivi diciamo io diciamo spesso gli chiedevo di, cioè io gli ho chiesto di continuare a stare da me, diciamo i giorni successivi lei semplicemente ad un certo punto ha ripreso la sua routine, come anche io personalmente, perché aveva appreso dai giornali, più che altro dalle televisioni che, come me, io mi ci metto perché anche io ero un rassicurato, che questi eventi sismici erano riferibili ad un fenomeno di dissipazione di energia, unicamente a questo, quindi sostanzialmente lei sentiva la sua casa sicura, nel senso era stata testata per scosse che erano avvenute precedentemente quindi non si aspettava assolutamente un evento che potesse metterla in pericolo, quindi era convinta che casa sua poteva andar bene, come casa mia, perché non ci sarebbe stato un evento peggiore di quelli del 30 o di quelli che avevamo avuto precedentemente diciamo*

esperienza del 30 di marzo”.


A riprova del fatto che Alloggia Silvana venne tranquillizzata dal fatto di avere appreso dagli organi d'informazione che nulla sarebbe potuto accadere, deve richiamarsi il contenuto della deposizione di Tassoni Carlo (figlio convivente della vittima), il quale ha riferito che dopo la scossa delle 22.48 del 5 aprile, egli era uscito di casa recandosi da alcuni amici e che per circa mezz'ora aveva tentato inutilmente di convincere la madre a fare altrettanto. La donna, invece, pur consapevole dello stato di cattiva conservazione dell'immobile nel quale viveva, aveva mantenuto un atteggiamento quasi “strafottente”, dicendogli *“hanno detto che possiamo stare tranquilli”* e *“che non sarebbe cascata la casa perché non sarebbe successo nessun terremoto”*.

Dopo la scossa che precedé quella fatale (alle ore 00,39 del 6 aprile), Tassoni Carlo chiamò telefonicamente la madre dicendole di prendere l'auto e di andare da Enrico (il quale, si ricorda, l'aveva già ospitata in precedenti occasioni, abitando in una casa ubicata in un edificio ritenuto più solido e sicuro), ma la donna gli disse di non preoccuparsi e che non sarebbe successo nulla.

Dunque, risulta ampiamente dimostrato che Alloggia Silvana mutò radicalmente il proprio atteggiamento nei riguardi del terremoto, abbandonando le cautele che aveva sempre osservato in occasione delle scosse, e che ciò fece dopo il 31 marzo 2009 e, cioè, dopo avere recepito le notizie rassicuranti provenienti dagli organi d'informazione, i quali avevano riportato quanto riferito da **De Bernardinis**.

In particolare, i concetti ai quali fece riferimento la Alloggia nel corso dei colloqui con i figli (finanche dopo la seconda scossa del 5/6 aprile 2009) sono esattamente sovrapponibili a quelli espressi dall'imputato nel corso della nota intervista pre-riunione e della conferenza stampa (dissipazione di energia, assenza di pericolo, e ricorrenza di elementi che inducevano a non attendersi un aumento della magnitudo).

Deve, poi, ampiamente condividersi la valutazione del primo giudice circa l'assenza di fattori condizionalistici alternativi. Ed invero, è risultato che la Alloggia aveva le proprie fonti d'informazione, alle quali attingeva direttamente, senza bisogno della mediazione dei figli. In effetti, Enrico non apportò alcun personale contributo nell'opera di rassicurazione



della madre, limitandosi a dirle che se erano state date quelle notizie tranquillizzanti (evidentemente apprese autonomamente dalla donna), esse dovevano certamente fondarsi su solide basi scientifiche.

Circa l'attendibilità dei testi, l'appellante non ha posto in evidenza contraddizioni tra le dichiarazioni rese o elementi di diversa natura che possano indurre la Corte a nutrire dubbi al riguardo. L'unica questione sollevata, a tale proposito, dal difensore, attiene a una presunta contraddizione contenuta nella denuncia presentata (nella quale si fa riferimento, quale fonte di assicurazione, non solo alla presunta superficialità della cosiddetta CGR, ma anche a notizie diffuse dagli organi d'informazione, che non sarebbero state in linea con gli esiti della riunione). Orbene, deve rilevarsi che gli organi informativi riportarono esattamente le dichiarazioni rilasciate da **De Bernardinis** nel corso della più volte citata intervista (e solo di queste in questa sede si deve parlare) e che tale dato di fatto oggettivo rende ultronee ulteriori considerazioni al riguardo.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, dunque, deve ritenersi che ove Alloggia Silvana non fosse stata tranquillizzata e assicurata, avrebbe continuato a osservare le cautele alle quali era adusa e, quindi, non sarebbe rimasta in casa dopo le prime scosse della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009. *Ergo*, se **De Bernardinis** non avesse imprudentemente rilasciato affermazioni avventate e non corrette dal punto di vista scientifico e se avesse, invece, mantenuto un livello adeguato di cautela, Alloggia Silvana non sarebbe deceduta.

5.4) Casi di mancata individuazione del nesso di causalità.

5.4.1) Berardini Giovanna, Giugno Luigi, Giugno Francesco.

L'istruttoria dibattimentale non ha provato oltre ogni ragionevole dubbio che se Berardini Giovanna e Giugno Francesco non fossero venuti a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, non avrebbero comunque trascorso la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 all'interno della loro abitazione, trovandovi la morte unitamente al loro figlio minore Giugno Francesco.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente

riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato De Bernardinis, ha dedotto *in primis* che il Tribunale aveva preso in considerazione solo una parte della deposizione resa dalla teste Giugno Linda, sorella di Giugno Luigi, omettendo di valutarne una serie di passaggi fondamentali, da cui si evinceva la mancanza riferimento da parte della medesima agli "odierni imputati" (per quel che ne occupa, all'imputato De Bernardinis).

Sul punto l'appellante ha evidenziato:

- che la teste, alla domanda rivolta dal Pubblico Ministero "*da che cosa suo fratello era stato assicurato se lo sa?*", aveva risposto riferendosi genericamente ai "*telegiornali*" e a "*tutte le voci*";
- che la teste aveva dato atto che dopo la scossa delle ore 00.39, del 6 aprile, sentito telefonicamente, il fratello le aveva comunicato che la moglie ed il figlio dormivano e che non era il caso di svegliarli anche perché la mattina dopo la moglie avrebbe dovuto partorire, così ammettendo che il fratello la notte tra il 5 ed il 6 aprile era rimasto in casa per non svegliare la moglie ed il figlio, i quali doveva pertanto ritenersi che neppure avessero percepito la scossa;
- che la teste, a seguito di contestazioni, aveva finito per ammettere che il fatto che il fratello fosse stato tranquillizzato dalle istituzioni altro non era che una propria supposizione.

L'appellante, inoltre, ha evidenziato come non potesse non valutarsi in senso favorevole alla difesa l'elemento non di poco peso costituito dalla positiva verifica effettuata sullo stabile ove abitavano le vittime da parte dei Vigili del Fuoco appena qualche giorno prima del 5 aprile, dal cui esito gli inquilini erano stati tranquillizzati.

Al riguardo è stata anche sottolineata la scarsa credibilità della teste Giugno Linda laddove la stessa aveva omesso di riferire in ordine a detta assicurazione in sede di sommarie informazioni, allorquando il ricordo avrebbe dovuto essere migliore, per poi riferirne in sede dibattimentale, su espressa domanda, "*quando, cioè, tutti gli atti del processo erano ormai di dominio pubblico*".



A ciò andava aggiunto il fatto che nella notte tra il 30 ed il 31 marzo Berardini Giovanna e Giugno Francesco avessero pernottato nel proprio appartamento, così adottando un comportamento analogo a quello tenuto la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009, *“sebbene la sequenza di scosse del 30 marzo fosse sicuramente più minacciosa per intensità e per numero di scosse di quella del 5 aprile”*. In merito l'appellante ha argomentato che, benché ciò non emergesse chiaramente dalla deposizione della teste Giugno Linda, poteva tuttavia desumersi dal fatto che quest'ultima avesse riferito che lei stessa decise di rientrare in casa nella notte del 30 aprile, senza nulla riferire in ordine alle determinazioni assunte dal proprio fratello.

L'appellante ha infine evidenziato come neppure dalla deposizione resa dal teste Franco Vasarelli - marito di Giugno Linda e cognato di Giugno Luigi - sebbene posta a fondamento della decisione del primo giudice, potessero evincersi specifici riferimenti sulle fonti da cui Giugno Luigi avrebbe tratto le proprie assicurazioni.

Ebbene, nel caso di specie, opina la Corte innanzitutto che debba ritenersi provata la conoscenza da parte di Giugno Francesco dei concetti espressi dall'imputato, atteso che la teste Giugno Linda, pur avendo genericamente indicato quali fonti d'informazione del fratello i giornali ed i telegiornali, ha tuttavia fatto preciso riferimento allo *“scarico di energia”* ed alla improbabilità di scosse di magnitudo superiore a quelle già effettuate (concetti entrambi propalati nell'occasione della riunione, come già più volte evidenziato, dall'imputato **De Bernardinis**) e ha altresì collocato temporalmente le proprie conversazioni con il fratello su detti concetti a partire dal giorno successivo alla citata riunione (d.: *“la prima volta che (Giugno Francesco) si mostrò rassicurante nei suoi confronti quando fu? In occasione del 6 aprile?”*, r.: *“no, no, verso l'uno o il due, mi disse: “Hai sentito? È tutto a posto, non ci stanno preoccupazioni. Se continuano i terremoti che fanno piano piano così, il terremoto sfoga e non ci sarà mai la botta grossa” disse ... praticamente dal primo in poi eravamo stati tutti rassicurati ...”*, d.: *“il primo a mattina, nel corso di questi colloqui, ci fu una conversazione con suo fratello nel corso della quale si discusse di una riunione che c'era stata a L'Aquila il giorno prima?”*, r.: *“si”*, d.: *“che cosa le disse?”*, r.: *“che la CGR ... praticamente eravamo stati rassicurati ... io personalmente non l'ho sentita, però lui mi ha detto: “guarda, siamo stati*



rassicurati, hanno detto che terremoti più grossi sicuramente non ci saranno”).

Sul punto la deposizione di Giugno Linda appare coerente con quella resa dal proprio coniuge Vasarelli Franco il quale anche ha dichiarato di essere stato rassicurato dal cognato Giugno Francesco nei giorni successivi a detta riunione sulla scorta delle medesime motivazioni (*“non ricordo se giovedì o venerdì, comunque sicuramente prima di sabato ... lui mi rassicurò, mi disse: “stai tranquillo, non ci sono problemi, ho sentito dire dai telegiornali che è tutto sotto controllo, che l’energia viene scaricata un po’ alla volta, che le scosse non sono distruttive e che dobbiamo stare tranquilli ... mi disse che aveva visto il servizio in televisione dove si parlava degli esiti di questa riunione che erano tranquillizzanti, però non mi fece nomi ...”).*

Ciò nonostante, ritiene la Corte che il procedimento dell’eliminazione mentale del giudizio contro-fattuale, tenuto conto dei possibili fattori condizionalistici alternativi emersi nel corso del dibattimento, non consenta di ritenere, con un elevato grado di probabilità logica, che la determinazione delle vittime di rimanere in casa sia riconducibile, in misura esclusiva o assolutamente prevalente e dominante, alla conoscenza da parte di Giugno Luigi dell’esito della riunione della CGR e che, pertanto, escluso detto fattore, le vittime avrebbero abbandonato la loro abitazione nel corso della notte tra il cinque ed il 6 aprile 2009 sino alla scossa delle ore 03.32.

Al riguardo, infatti, la verifica dibattimentale ha dimostrato con assoluta certezza come Giugno Luigi fosse stato fortemente rassicurato anche dall’assenza di allarmi recepiti dal Corpo Forestale di sua appartenenza.

La teste Giugno Linda ha, infatti, in prima battuta, dichiarato che, contattato il fratello dopo la scossa delle ore 00.39 del 6 aprile, lo stesso la tranquillizzò facendo chiaro riferimento alla propria appartenenza al Corpo Forestale dello Stato in quanto, se vi fosse stato pericolo, sarebbe stato sicuramente avvisato (*“... e avevo detto a mio fratello: “secondo me è pericoloso, usciamo, andiamo fuori, passiamo la notte fuori”. Mio fratello aveva risposto: “stai tranquilla perché se c’era qualcosa di pericoloso ci avrebbero avvisato”. Lui faceva parte del Corpo Forestale dello Stato, un agente scelto, e mi ha detto “vattene tranquillamente a dormire ci vediamo domani mattina, buona notte ...”; d.: “suo fratello faceva soltanto riferimento al fatto che avrebbero avvertito se ci fosse stato qualche*



pericolo? Cioè, spieghi meglio questa circostanza. Lei ha detto "mio fratello mi disse "se ci fosse un pericolo ci avviserebbero?", r.: "sì").

Solo a seguito di domanda suggestiva del Pubblico Ministero (*"mi può esplicitare in che senso? Faceva riferimento a qualcosa che aveva letto, che aveva sentito, ai giornali?"*), la teste ha quindi dichiarato testualmente: *"praticamente dal primo in poi eravamo stati tutti rassicurati, sia per i giornali, per le voci che correivano ... chiunque sapeva che non c'era pericolo e che il terremoto non sarebbe stato... le scosse non sarebbero state più forti, ma sarebbero state di intensità uguale a quelle che c'erano già state"*, senza peraltro neppure dare atto che tale rassicurazione le fu riportata dal fratello nell'occasione della suddetta conversazione telefonica.

Su richiesta di ulteriori specificazioni, la teste ha fatto ancora riferimento all'appartenenza al Corpo Forestale del proprio fratello, testualmente dichiarando: *"mio fratello faceva parte del Corpo dello Stato, un Corpo appartenente allo Stato, quindi se c'era qualcosa che non andava penso che era in grado di saperlo prima di chiunque altro! Sicuramente prima di me che non appartengo allo Stato!"*.

La testimone, su domanda del difensore dell'imputato **De Bernardinis** *"suo fratello le aveva riferito di stare tranquillo anche per quanto aveva assunto da informazioni sul posto di lavoro?"*, ha, ancora una volta, ribadito: *"sì, lui dice: "se c'è qualcosa da sapere io sicuramente l'avrei saputo"*, esclamando, quindi: *"Esatto!"* alla successiva richiesta di specificazione *"quindi evidentemente non si riferiva ad un pour parler tra colleghi, ma si riferiva a qualcosa di più consistente?"*.

Altro fattore condizionalistico alternativo che a giudizio della Corte va congruamente soppesato è costituito dal fatto che il parto di Berardini Giovanna, alla quarantesima settimana di gestazione, era stato programmato proprio per il giorno 6 aprile, tant'è che nel corso della suindicata conversazione telefonica tra Giugno Luigi e Giugno Linda, il primo ebbe a riferire alla seconda che non aveva intenzione di svegliare la moglie che l'indomani avrebbe dovuto partorire (*"Luigi mi rispose che Giovanna e Francesco dormivano e che non era il caso di svegliarli, anche perché l'indomani la moglie avrebbe dovuto partorire"*).


Non può, infatti, ritenersi, come invece ritenuto dal primo giudice, che detta circostanza non abbia *“inciso in maniera apprezzabile sul processo motivazionale di Giugno Luigi e di Berardini Giovanna”* perché quest’ultima era incinta anche il 30 aprile e, ciò nonostante, *“non esitò ad uscire subito fuori dalla propria abitazione”* e perché, nella circostanza, Giugno Luigi, *“si accertò immediatamente che sua moglie non facesse rientro a casa ma rimanesse fuori per maggiore cautela”*.

Al riguardo non può, infatti, omettersi di valutare:

- la profonda differenza di orario tra la scossa del 30 marzo e le scosse del 5 e 6 aprile, antecedenti quella distruttiva, essendosi verificata la prima in orario diurno, alle ore 15.38, e le altre in orario notturno, alle ore 22.48 e 00.39, allorquando presumibilmente Berardini Giovanna ed il piccolo Giugno Luigi già dormivano;
- il fatto che, benché anche il 30 marzo Berardini Giovanna fosse al termine della propria gravidanza, il parto era stato programmato proprio per il 6 aprile, di talché fuoriuscire dalla propria abitazione per trascorrere la notte all’aperto o comunque in altro luogo avrebbe certamente comportato rilevanti disagi;
- il fatto che, comunque, non risulta comprovato né che il nucleo familiare Giugno-Berardini abbia trascorso la notte tra il 30 ed il 31 marzo al di fuori della propria abitazione, né per quanto tempo la Berardini si sia intrattenuta con il piccolo Luigi in luoghi aperti, di talché al riguardo appare apodittica l’affermazione del primo giudice *“sicuramente la scossa delle ore 03.32, giunta a distanza di meno di tre ore da quella delle ore 00.39, non avrebbe colto in casa le vittime”*.

Infine, neppure può omettersi di considerare l’incidenza dell’ulteriore fattore alternativo emerso in sede di verifica dibattimentale costituito dall’accertamento eseguito dai Vigili del Fuoco in data 30 marzo, successivamente alla scossa di magnitudo 4.1 delle ore 15.38, sul fabbricato ove risiedeva il nucleo familiare Giugno-Berardini il cui esito, per come riferitole dal fratello, è stato condensato dalla teste Giugno Linda nelle seguenti parole: *“state tranquilli, questo palazzo non cade né mo’ né mai”*.

Sul punto, le argomentazioni del primo giudice in base alle quali detto controllo non avrebbe esercitato alcuna funzione rassicurativa in quanto gli operanti si sarebbero limitati a



verificare l'assenza di lesioni strutturali importanti e non furono richieste misurazioni o prove sperimentali mirate a verificare la stabilità o la resistenza dell'immobile, non solo fondano su una mera, seppure logica, presupposizione ("*evidentemente*"), ma appaiono resiste dalla portata della suindicata valutazione finale.

A ciò va aggiunto che, come sopra accennato, dal contenuto della conversazione telefonica intercorsa dopo la scossa delle ore 22.48 del 5 aprile tra Giugno Luigi e Giugno Linda, non si evince affatto che la decisione di non svegliare i propri congiunti e fuoriuscire dalla propria abitazione fu assunta da Giugno Luigi in base alle ritenute rassicurazioni della CGR, essendo emerso chiaro che fu Giugno Linda a supporre che il fratello ebbe ad assumere le proprie determinazioni sulla scorta di dette rassicurazioni e non potendosi pertanto neppure escludere un inconscio ed inconsapevole condizionamento al riguardo.

Giugno Linda, infatti, a seguito di contestazione in ordine a quanto già riferito in sede di sommarie informazioni - ed ovvero "*ritengo che Luigi e Giovanna possano essere stati tratti in qualche modo in errore dalla superficialità con la quale i cosiddetti esperti ...*" - e di richiesta di specificazioni al riguardo del fatto che si fosse trattato di una propria "opinione personale", ha risposto affermativamente ("*all'epoca, quando le è stata fatta questa domanda da una parte rappresentò un motivo diverso per il quale suo fratello era rimasto in casa (il parto della cognata), poi espresse la sua opinione personale, disse: "ritengo che possono essere stati tratti in qualche errore", risposta: "è la verità", domanda: "che lo ritiene lei?", risposta: "che lo ritengo io, certo!"*).

Da quanto sopra esposto consegue l'assoluzione dell'imputato **De Bernardinis Bernardo** dal reato a lui ascritto, *in parte qua*, a norma del 2° comma dell'art. 530 c.p.p., con la formula "perché il fatto non sussiste".

5.4.2) Bonanni Anna Berardina.

Neppure può ritenersi acclarato il nesso di causalità tra la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis** ed il decesso di Bonanni Anna Berardina.

L'istruttoria dibattimentale non ha invero provato oltre ogni ragionevole dubbio che se Bonanni Anna Berardina non fosse venuta a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, non avrebbe comunque trascorso la notte tra

il 5 ed il 6 aprile 2009 all'interno della propria abitazione in muratura realizzata antecedentemente al 1900, trovandovi la morte.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, nell'atto d'appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis**, ha in primo luogo dedotto che l'unico teste escusso, Scimia Aldo, figlio della Bonanni, non era stato esauriente né in ordine alle fonti né in ordine ai concetti che avrebbero indotto la predetta alla ritenuta rassicurazione.

In particolare è stato dedotto che lo stesso teste aveva precisato che era stato lui ad informare la madre della riunione della CGR atteso che quest'ultima, nel raccontargli quanto da lei stessa appreso dalla tv, si riferiva ai meri titoli (*"fui io", "la televisione ha detto ... ma si riferiva chiaramente solamente ai titoli"*) e neanche era stato in grado di chiarire in ordine ai servizi giornalistici veduti. Il teste, inoltre, nulla di specifico aveva neppure riferito, al di là di una generica tranquillità della propria madre (*"si allora una delle cose che mi aveva risposto era quella: "allora posso stare tranquilla?" per il resto in tutta onestà non è che mi ricordo"*).

L'appellante ha poi evidenziato, circa la non ritenuta attendibilità del teste, come lo stesso: avesse dichiarato che all'atto della proposizione della propria denuncia non aveva notizia di indagini in corso nei confronti della CGR, nonostante fosse amico di infanzia di Giustino Parisse, vice redattore del quotidiano "Il Centro", la più diffusa testata locale, con il quale aveva anche scritto un libro (*"siamo amici di infanzia e legatissimi"*); avesse negato di essere stato a conoscenza che i tecnici che aveva accompagnato, quale agente di Polizia Municipale del comune di Onna, nel mese di maggio 2009 in occasione di sopralluoghi di non meglio specificati edifici a seguito della scossa distruttiva del precedente 6 aprile, fossero i consulenti nominati dal Pubblico Ministero nell'ambito dell'inchiesta sui crolli; avesse infine sporto denuncia a mesi di distanza dall'evento, ossia nel febbraio 2010, il che induceva a non poter escludere *"un'inevitabile suggestione reciproca"* maturata attraverso il confronto con altri compaesani che si erano già determinati a rivolgersi ad un legale.

Ciò posto, l'appellante ha sostenuto che il *"basso se non nullo coefficiente di credibilità"* del teste, valutato unitamente alla genericità delle dichiarazioni rese sul *"tema del processo"*, induceva ad inficiare *"in maniera determinante la prova testimoniale"*, senza che

sul punto il primo giudice avesse fornito una risposta appagante, essendosi lo stesso limitato apoditticamente a ritenere le suindicate circostanze “*assolutamente insignificanti in relazione all’attendibilità del teste*”.

Al riguardo, in particolare, del tempo della proposizione della denuncia, l’appellante ha sostenuto che non era condivisibile l’argomentazione del primo giudice sulla cui scorta la responsabilità dei componenti della CGR non potesse ritenersi di “intuitiva evidenza”, e ciò in ragione dell’attività svolta dal teste, ossia, come detto, quella di agente di Polizia Municipale, di tal che lo stesso, qualora la propria madre fosse stata realmente indotta a rimanere in casa esclusivamente per le assicurazioni assertivamente offerte dai componenti della CGR, non avrebbe potuto non essersi rappresentato la sussistenza di responsabilità in capo ai medesimi.

L’appellante, ancora, ha sottolineato che la Bonanni aveva trascorso in casa anche la notte tra il 30 ed il 31 marzo 2009, di talché neppure poteva dirsi che dopo la riunione della CGR la stessa avesse mutato le proprie cautele.

Infine, l’appellante ha sostenuto che il primo giudice aveva completamente trascurato il fatto che il teste Scimia Aldo, riferendo sulle ragioni che avrebbe indotto la madre a non uscire di casa la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009, aveva sostenuto di non ricordare, benché la dichiarazione fosse stata riportata dalla stampa, di aver rilasciato un’intervista nel cui corso aveva dato atto che l’ultima volta in cui aveva visto la madre la stessa si era fatta la domanda se in caso di terremoto avesse dovuto uscire di casa, dandosi la risposta da sola (“*l’ultima volta che ho visto mia madre mi ha detto: “che dici? Se fa il terremoto devo uscire? La risposta se l’è data da sola: “No, resto perché Dio vuole che sia così”*), cambiando quindi sul punto versione e sostenendo che la propria madre diceva piuttosto che non sarebbe uscita perché se fosse uscita scappando, essendo la sua abitazione ubicata su di un vicolo “stretto”, le sarebbe potuto cadere qualcosa in testa e avrebbe così procurato alla famiglia guai futuri.

La sentenza appellata presenta, *in parte qua*, più profili di criticità.


In primis devesi rilevare che, pur non potendo certo questa Corte affermare l’inattendibilità del teste Scimia Aldo, non può tuttavia neppure ritenerne senza alcun dubbio l’attendibilità,

non potendo affatto escludersi che lo stesso, come affermato in sede di appello, abbia “scontato inconsapevolmente comprensibili suggestioni” in merito al decesso della propria madre e che il suo ricordo e le sue deduzioni siano stati condizionati da elementi informativi assunti successivamente ai fatti per cui è processo, ciò tanto più che lo stesso ha ammesso di aver presentato denuncia solo in data 17 febbraio 2010, dopo aver saputo da alcuni compaesani, con i quali si era all’evidenza confrontato, che loro stessi l’avevano presentata.

Ma vi è di più.

La difesa in sede dell’udienza del 29 ottobre 2011 ha prodotto documentazione inerente un servizio giornalistico di Renzo Colantonio dal titolo “*Onna nessun Colpevole*” e sottotitolo “*Niente sequestri del borgo devastato, solo pietà*” (contenente dichiarazioni rese dallo Scimia), in cui testualmente si legge: “ ... È davanti a quella data (1971) incisa nell’argilla di un muro crollato che comincia e subito finisce il sopralluogo della polizia scientifica della Squadra Mobile - qui coordinata dal vice commissario Antonio Piras - e degli ingegneri Antonello Salvatori dell’Aquila e Danilo Ranalli di Sulmona, consulenti nominati dal procuratore Rossini e dal sostituto Picuti. Il pool passa di casa in casa, di macerie in macerie, scatta fotografie, dà spiegazioni per ogni crollo, nessuno dei quali è avvenuto per caso ... Li guida Aldo Scimia. Ha perso la madre, Dina Bonanni, ex dipendente della clinica privata Sanatrix, tra le macerie della via della Ruetta ed ora guida il pool della Procura nel borgo raso al suolo. Aldo Scimia, un vigile urbano, insieme al vice capo rettore del centro, Giustino Parisse, ha scritto un libro: “indagine su un massacro”, la storia della strage nazista di Onna. Ripercorre oggi le strade devastate del suo paese e racconta: “*l’ultima volta che ho visto mia madre mi ha detto: che dici se fa il terremoto devo uscire? La risposta se l’è data da sola: no, resto perché Dio vuole che sia così. È rimasta a letto quando la casa è crollata su di lei...*”.

Ebbene, posto che il teste non ha affatto disconosciuto di aver reso dichiarazioni inerenti detto articolo giornalistico, riferendo meramente di non ricordare (“*non me la ricordo, questa proprio non me la ricordo*”), rileva la Corte che appare ben poco credibile che parole tanto specifiche su fatti di cui solo uno stretto familiare avrebbe potuto venire a conoscenza non siano riferibili allo Scimia e che anzi quanto riportato in detto articolo in un periodo prossimo all’evento (emerge dagli atti che detti sopralluoghi furono eseguiti nel

Handwritten signature and scribble in black ink, located at the bottom right of the page.

mese di maggio 2009), deve certamente ritenersi non inquinato da suggestioni ed evidenzia una scelta di natura fatalistica, del tutto incompatibile con la tesi accusatoria, della Bonanni di rimanere in casa nell'evenienza di scosse.

Il teste, inoltre, nell'affermare di non ricordare dette dichiarazioni, ha comunque dato atto, pur riferendolo alla tranquillizzazione della madre a seguito della riunione della CGR, che la stessa gli aveva espressamente detto che in caso di terremoto non sarebbe uscita per il pericolo che potesse cascarle qualcosa in testa e non in quanto dovevano escludersi future scosse distruttive, ribadendo più volte il concetto (*“dice: Aldo con queste scosse quindi? Dice: ma io non esco perché se esco mi può cascare qualcosa in testa e poi che devo fare?”. Aveva preferito stare in casa ritenendolo più sicuro di uscire”; “mia madre mi ha detto: io non esco perché se no mi casca qualcosa in testa, rischio che mi casca qualcosa in testa”; d.: “e il motivo per cui non voleva uscire quale era? r.: “era perché lei diceva: se io esco e scappo, abitando in un vicolo stretto, mi casca qualcosa in testa, vi darò guai per il futuro”, v. pagg. 22, 44, 61-62 del verbale di trascrizioni dell'udienza del 29-10-2011).*


Il teste, ancora, nel narrare la citata conversazione avuta con la propria madre in data 1 aprile 2009, ha dato chiaramente atto, ribadendolo, che a seguito dell'intenzione riferitagli dalla stessa di non volere uscire in caso di scosse, egli insistette nel dirle che invece avrebbe dovuto uscire e che anzi avrebbe dovuto recarsi a dormire da lui, implicitamente ammettendo, diversamente da quanto invece esplicitamente dichiarato, di non essere stato affatto tranquillizzato da quelli che erano stati propagati come gli esiti della riunione della CGR, esiti che lui stesso ha ammesso di aver comunicato alla madre, riportando, in sintesi, il contenuto della già più volte citata intervista rilasciata dall'imputato De Bernardinis (*“io dico che tu dovresti uscire, anzi dovresti venire a dormire con me”; “mi disse: ma cosa devo fare con questi terremoti? Io risposi: mamma vieni a casa mia stai con me”; “no fui io ... Io ho portato i contenuti di quanto comunicato dalla CGR”; “allora a mia madre il contenuto delle interviste gliel'ho trasmesso io. Mia madre sapeva della riunione della CGR, ripeto, da persona di 72 anni, aveva appreso dai titoli dei telegiornali locali e nazionali”, “io ... appartengo a quella generazione che fa stretta fede a quello che sono i contenuti scientifici ... quindi anche io mi sono adattato mi sono confortato ...”).*

D'altronde che il teste non si sentisse del tutto tranquillizzato da quanto ha assunto essere stati gli esiti della riunione della CGR, si evince anche dal fatto che lo stesso ha riferito che uscì immediatamente di casa alla scossa delle ore 22.48 del 5 aprile 2009, rispondendo quindi, alla domanda del difensore del responsabile civile sul perché fosse uscito: *“sono uscito di casa perché la scossa era stata particolarmente forte”* (dando poi atto di non ricordare se ebbe ad uscire anche a seguito della seconda scossa che comunque percepì *“in maniera più leggera rispetto alla prima”*) ed ha altresì ammesso che nell'occasione ebbe una discussione con i propri familiari nel corso della quale lui stesso aveva suggerito di andare a dormire in macchina o nel piano seminterrato della propria abitazione (*“io ho detto: o andiamo a dormire in macchina oppure andiamo proprio nel rustico a casa, che stava nel piano seminterrato ...”*).

Infine, benché non costituente motivo di appello proposto dal difensore dell'imputato De Bernardinis, non può non rilevarsi, apparendo anzi la circostanza dirimente, che nessuno ebbe ad interloquire con la Bonanni nel corso della notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009, di talché non è possibile ricostruire con precisione il processo motivazionale che la indusse a non abbandonare la propria abitazione a seguito della prima scossa, quella delle ore 22.48 del 5 aprile, anzi, neppure è possibile ritenere con certezza che la stessa all'atto di detta scossa fosse stata sveglia e l'avesse pertanto percepita.

Al riguardo, infatti, il teste Scimia Aldo, alla domanda se dopo la prima scossa ebbe a contattare la propria madre, ha risposto testualmente: *“non l'ho sentita perché mia madre era una donna che andava a dormire molto presto, ragion per cui ho pensato: se avrà qualcosa mi telefona lei però non intendo assolutamente svegliarla anche perché, va beh, non l'ho ritenuto opportuno svegliarla, pensavo che fosse l'ultima (scossa) chiaramente”*.

Quanto sopra esposto, pur non svalutando completamente gli elementi a carico evidenziati dal primo giudice ne intaccano tuttavia la compattezza, determinando una situazione di perplessità e di dubbio che impone, in parziale riforma *in parte qua* dell'appellata sentenza, l'assoluzione dell'imputato, a norma del 2° comma dell'art. 530 c.p.p., con la formula *“perché il fatto non sussiste”*, restando superate le ulteriori argomentazioni e deduzioni difensive.



5.4.3) Fioravanti Claudio, Ianni Franca.

Neppure può ritenersi acclarato con certezza il nesso di causalità tra la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis** ed il decesso di Fioravanti Claudio e Ianni Franca.

L'istruttoria dibattimentale non ha invero provato oltre ogni ragionevole dubbio che se Fioravanti Claudio e Ianni Franca non fossero venuti a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, non avrebbero comunque trascorso la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 all'interno della propria abitazione, trovandovi la morte.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis** ha dedotto che il primo giudice aveva trascurato una serie di significativi passaggi della deposizione resa dall'unico teste escusso: Fioravanti Guido, figlio di Fioravanti Claudio e Ianni Franca.

In particolare è stato evidenziato che il teste:

- si era detto sicuro che il padre avesse veduto l'intervista resa dall'imputato **De Bernardinis** ma non era stato in grado di riferire da dove lo stesso genitore l'avesse appresa;
- non era stato in grado di riferire quali fossero state le abitudini dei genitori in occasione della sequenza sismica in atto sino alla data del 30 marzo 2009;
- non era stato sicuro nell'affermare l'influenza delle *"informazioni della Commissione rispetto al comportamento tenuto dai genitori"*, rispondendo, a precisa domanda del Pubblico Ministero, se dette informazioni avessero influenzato le condotte del padre, con una sua personale deduzione (*"ma io penso di sì, io penso di sì ..."*).
- aveva riferito che il padre non aveva mai manifestato una vera e propria preoccupazione per lo sciame sismico, considerato come qualcosa da dover tenere *"sotto controllo"*.



È stato pertanto osservato che né dalla citata deposizione, né da altri atti utilizzabili per la decisione, era emersa la sussistenza di una consolidata abitudine della coppia Fioravanti-

Ianni di uscire all'esterno della propria abitazione in caso di eventi sismici e che, quindi, non poteva dirsi acclarata una differenza apprezzabile nel comportamento adottato dalle vittime prima e dopo il 31 marzo 2009, come peraltro sottolineato dallo stesso primo giudice laddove aveva dato atto che *“nel corso dello sciame sismico iniziato nel giugno 2008 non risulta che le due vittime abbiano adottato drastiche misure di cautela. Fioravanti Guido ha riferito che lo sciame sismico aveva ingenerato, particolarmente in sua madre, uno stato di preoccupazione e di agitazione, ma ha chiarito che i suoi genitori non avevano avvertito scosse di entità tale da giustificare una fuga all'esterno. In una sola occasione Ianni Franca, che si trovava a casa di sua madre, uscì istintivamente nel giardino subito dopo una scossa”*.

È stato poi sottolineato che la scossa del 30 aprile 2009, considerata dal primo giudice quale “spartiacque” su cui parametrare il preteso mutamento di abitudini delle vittime, neppure era stata avvertita dalla coppia.

Ancora, è stato dedotto che il primo giudice aveva del tutto trascurato la circostanza che il teste, su contestazione del difensore, aveva ammesso che tra gli organi pubblici quali soggetti che avrebbero assicurato il padre ed ai quali si era riferito nel corso delle sommarie informazioni rese in sede di indagini preliminari non era inclusa la CGR ed aveva riferito, sostanzialmente non smentendo quanto già dichiarato in sede di sommarie informazioni, che i propri genitori, successivamente al 31 marzo 2009 e, quindi, dopo la riunione della CGR, avevano tra loro discusso sulla possibilità di trasferirsi presso l'abitazione della nonna, in quanto ritenuta la struttura più sicura perché costituita da un unico piano, circostanza da ritenersi dirimente in quanto comprovante il fatto che i coniugi Fioravanti-Ianni non si erano affatto sentiti rassicurati dagli esperti riuniti il 31 marzo.

L'appellante ha poi evidenziato che dal contenuto del verbale di sommarie informazioni rese dalla persona informata dei fatti Fioravanti Federica, figlia della coppia Fioravanti-Ianni, acquisito sull'accordo delle parti a norma dell'art. 493, 3° comma, c.p.p., era emerso che la sera del 30 marzo, dopo la scossa delle ore 15.38, la preoccupazione era “scemata”, di talché i membri del nucleo familiare Fioravanti-Ianni non si erano determinati a trascorrere la notte nel più sicuro appartamento di proprietà della madre della Ianni ubicato nel quartiere “Torrione” dell'Aquila, ma ognuno aveva fatto rientro nella propria abitazione, il



che comprovava ancora una volta come le abitudini di detta coppia non fossero state improntate a particolare cautela.

L'appellante, ancora, ha evidenziato che dal citato verbale di sommarie informazioni era emerso che la coppia Fioravanti-Ianni aveva dato maggiore importanza, quale elemento di rassicurazione, alla denuncia di procurato allarme subita dal tecnico Giuliani rispetto che alle informazioni assertivamente provenienti dalla CGR

Infine, l'appellante ha evidenziato che la circostanza che la sera del 30 marzo 2009 la preoccupazione ebbe a scemare, di talché ognuno decise di recarsi a dormire presso la propria abitazione, valutata dal primo giudice nel senso che doveva ormai ritenersi superata l'eventualità di repliche, mal si conciliava con il fatto che dopo la scossa principale vi furono numerose ulteriori scosse avvertibili, tra le quali quella di magnitudine 3.3 della mezzanotte.

L'appello deve ritenersi, *in parte qua*, fondato, rilevando la Corte che pur non potendosi affermare l'inattendibilità del teste Fioravanti Guido, non può tuttavia neppure escludersi che anche lo stesso, come affermato in sede di appello, abbia "*scontato inconsapevolmente comprensibili suggestioni*" in merito al decesso dei propri genitori e che il suo ricordo e le sue deduzioni siano stati condizionati da elementi informativi assunti successivamente ai fatti per cui è processo.

In primis va evidenziato che, pur dovendosi ritenere provato che le vittime abbiano avuto piena contezza di quelli che furono propalati quali gli esiti della riunione della CGR e, in particolare, dell'intervista resa immediatamente prima di detta riunione dall'imputato **De Bernardinis** e comunque ritenuta dal teste riferibile agli esperti ("*sono sicuro che mio padre ha visto l'intervista al professor De Bernardinis, che credo però fosse antecedente alla CGR ... mi ricordo che parlò da componente, non parlò da privato cittadino, parlò da persona informata insomma ...*"), tuttavia gli elementi di fatto riportati dal teste Fioravanti Guido da cui evincere che le cautele assunte dai suoi genitori nel corso dello sciame sismico fossero mutate, non appaiono già di per sé di portata tale da supportare una tranquillante sentenza di condanna.

Il teste, invero, ha chiaramente detto di sconoscere le cautele assunte dai propri genitori



durante detto sciame e sino al 30 marzo 2009 (*“mah, io non vivevo con loro, passavo con loro poche ore al giorno, quindi io il comportamento loro preciso di quello che facevano da dicembre fino al 30 non glielo so dire di preciso”*), riferendo, quindi, tuttavia, di un unico episodio risalente probabilmente all'anno 1985 e di un'occasione collocabile nel corso di detto sciame in cui la madre, trovatasi presso l'abitazione della nonna, udita la scossa, uscì fuori casa per qualche minuto, avendovi dovuto comunque far subito rientro per via della presenza della madre inabile all'interno della stessa.

Quanto poi alla scossa del 30 marzo, il teste ha riferito che i propri genitori, benché per le ragioni diverse indicate in sentenza non ebbero a percepirla, s'intrattennero comunque fuori casa sino a tarda ora, pur decidendo, infine, di fare rientro presso la loro abitazione e non presso quella della madre della Ianni, definita *“una specie di bunker”* in sede sommarie informazioni da Fioravanti Federica, la quale ha motivato detta scelta col fatto che *“la preoccupazione scemò”* e *“sopraggiunse la stanchezza”*.

Quanto, infine, alla notte tra il 5 e il 6 aprile, il teste ha più volte dato atto, in prima battuta e spontaneamente, di *“pensare”* che i propri genitori fossero stati influenzati dai concetti assertivamente appresi dalla CGR (*“ma io penso di sì, penso di sì, perché se noi al 30 aprile ... secondo me è proprio per le assicurazioni avute”*), pur chiarendo, a seguito di richiesta di precisazione, che non si trattava di sue mere deduzioni o percezioni e che era stato proprio il padre a dirgli che le loro preoccupazioni non avevano ragione di essere, cambiando quindi atteggiamento (*“no, no, lui me l'ha detto proprio ... lui mi ha detto semplicemente che le nostre preoccupazioni non avevano ragion d'essere e quindi di conseguenza lui ha cambiato atteggiamento”*).

Ancora, emerge chiaro dagli atti che, anche successivamente alla riunione della CGR e sino al giorno 5 aprile, nonostante non vi fossero state scosse di rilievo, i componenti del nucleo familiare Fioravanti-Ianni non fossero affatto tranquilli e continuassero a porsi il quesito se recarsi o no a dormire presso la suindicata abitazione della madre della Ianni.

Al riguardo, invero, Fioravanti Federica, in sede di sommarie informazioni, ha riferito che nei giorni seguenti il 30 marzo *“ci furono diverse discussioni sul fatto se, in caso di altre scosse, bisognasse andare a stare a casa di nonna o rimanere tranquilli nelle nostre case”*, pur dando atto che prevalse l'opinione del padre il quale riferiva che non c'era pericolo *“per*



quanto detto dagli esperti fino ad allora intervistati” e “riaffermato dopo la riunione della CGR”.

La stessa inoltre ha riferito di aver sentito per l'ultima volta la propria madre la sera del 5 aprile, verso le ore le 20.30, trovandola *“veramente preoccupata nonostante non vi fossero state altre forti scosse”.*

Il teste Fioravanti Guido, al riguardo, su contestazione (*“... la sera del 5 aprile, dopo la scossa delle 23 circa, sentii per telefono i miei genitori ... mia madre mi disse che già da qualche giorno stavano anche valutando l'ipotesi di andare a passare la notte nella casa di mia nonna al Torrione perché più sicura in virtù del fatto che avesse un solo piano”*), ha ammesso che detta valutazione si protrasse per tutta la durata dello sciame e, pertanto, anche successivamente alla riunione della CGR, così dando atto che l'asserita tranquillizzazione non era stata tale da incidere radicalmente e definitivamente sulle scelte dei propri genitori, nonostante il susseguente periodo neppure fosse stato caratterizzato da scosse di rilievo (*“Dunque, l'idea era, questa valutazione è stata sempre fatta durante questo sciame, il fatto di casa di nonna, si è ripetuto sempre”*).

Stando alle stesse dichiarazioni del teste, inoltre, la notte del 5 aprile la madre *“ritornò ancora una volta su concetto della casa di nonna”* e chiuse la conversazione telefonica *“con un: “speriamo bene”.*

Oltre a ciò, va rilevato che nel caso in esame l'asserito esito della riunione della CGR non può neppure ritenersi essere stato l'unico elemento dedotto quale tranquillizzante dalla coppia Fioravante-Ianni.

Al riguardo, infatti, oltre a quanto già sopra evidenziato in merito alle dichiarazioni rese da Fioravanti Federica (*“per quanto detto dagli esperti fino ad allora intervistati”*), quest'ultima ha chiaramente riferito che il padre, nel sostenere che *“non c'era alcun pericolo”*, *“fece inoltre riferimento alla vicenda di Giuliani che andava prevedendo scosse devastatrici con il suo gas radon e invece era stato denunciato per procurato allarme e ciò, evidentemente, significava che un allarme serio non c'era”.*

Ma vi è di più.


Il dubbio che il teste Fioravanti Guido abbia potuto inconsciamente rielaborare i propri ricordi alla luce di quanto successivamente emerso, ricollegando quindi la scelta dei propri genitori di non allontanarsi dal loro appartamento la notte tra il 5 ed 6 aprile 2009 in maniera esclusiva (o comunque prevalente) ai concetti espressi dall'imputato **De Bernardinis** - assertivamente ricollegabili agli esiti della riunione della CGR - a giudizio della Corte poggia anche sul fatto che in sede delle sommarie informazioni dal medesimo rese in data 24 agosto 2009, ossia in periodo prossimo agli eventi, lo stesso non fece alcun riferimento né alla CGR né all'intervista dell'imputato **De Bernardinis**.

Lo stesso, invero, come emerso in sede di contestazioni, ebbe a riferire la tranquillizzazione del padre a quanto dichiarato dai *“responsabili della protezione civile e degli uffici locali interessati”*.

A fronte della contestazione, poi, il teste ha specificato che per organi pubblici intendeva la CGR (*“io con organi pubblici intendevo le assicurazioni fatte dalla CGR, dalla CGR intendevo dire”*) e che per gli uffici locali intendeva anche quelli regionali (*“beh, locali, anche regionali”*) e quindi, solo a seguito di ampio dibattito tra le parti e del fatto che l'avvocato Stefano avesse chiaramente dato atto che le sue precedenti dichiarazioni non facevano affatto *“riferimento alla CGR”*, lo stesso ha precisato: *“all'epoca per me Protezione civile equivaleva a dire CGR Cioè era un tutt'uno. Laddove invece mi riferivo agli organi locali intendevo l'assessore alla protezione civile Stati. Adesso le dico adesso la sappiamo tutti la differenza tra commissione, tra Protezione civile, ma all'epoca...”*.

Ebbene non del tutto plausibile appare a questa Corte che se il teste, come dichiarato in sede dibattimentale, avesse percepito come certo il collegamento tra gli asseriti esiti della riunione della CGR e, in particolare, le dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis**, e il decesso dei propri genitori, non ne abbia fatto cenno in sede di sommarie informazioni, tenuto conto in particolare sia della levatura intellettuale dello stesso (praticante avvocato), sia della risonanza data alla riunione della CGR e alle dichiarazioni dell'imputato **De Bernardinis**.

Altro elemento che induce a ritenere che nella rielaborazione dei ricordi il teste possa essersi auto-convinto della riferibilità della scelta dei propri genitori di rimanere la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 all'interno del proprio appartamento ai presunti esiti della riunione della CGR,



si ricava anche dal fatto che questi, nel riportare i suoi stessi pensieri nel corso di quella notte, abbia espressamente dichiarato: "... e quindi dopo più scosse di quella intensità, anch'io sono andato a letto tranquillo, perché ho detto tra me e me: se ha fatto due scosse così, stasera ha dato una bella scaricata, per cui stanotte dormirò un sonno molto più ... molto migliore rispetto a ieri, all'altro ieri, a una settimana prima" (v. pag. 239 del verbale di trascrizioni relativo all'udienza del 29 ottobre 2011), dichiarando invece, in seguito, di non aver percepito la scossa successiva a quella delle ore 22.48 ed antecedente a quella distruttiva delle ore 03.32, (P.M.: "dopo la scossa delle 11 ce ne fu un'altra prima di quella delle 3.32", Fioravanti: "sì", P.M. "Lei l'ha sentita quella dopo le 11?", Fioravanti "no", pag. 244 del citato verbale).

In definitiva e concludendo sul punto, le valutazioni sopra esposte, pur non svalutando completamente gli elementi a carico evidenziati dal primo giudice e pur non potendo pertanto indurre ad affermare l'insussistenza del fatto, determinano tuttavia quella situazione di perplessità e incertezza costituente il presupposto logico di una pronuncia assolutoria a norma del 2° comma dell'art. 530 c.p.p.

Si impone, quindi, in parziale riforma *in parte qua* dell'appellata sentenza, l'assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste", restando superate le ulteriori argomentazioni e deduzioni difensive.

5.4.4) Tomei Paola, Russo Anna Maria, Germinelli Rosa, Chiara, Giuseppina e Michela.

Anche con riferimento al decesso di Tomei Paola, Russo Anna Maria, Germinelli Chiara Pia, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela e Germinelli Rosa deve ritenersi non provato, sulla scorta dei già citati parametri di riferimento, il nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis** e l'evento, precisandosi sin d'ora che le considerazioni che saranno svolte per Russo Anna Maria dovranno inevitabilmente estendersi anche alle figlie di questa, Germinelli Chiara Pia, Giuseppina, Micaela e Rosa, tutte all'epoca dei fatti minorenni e, pertanto, soggette alla sua potestà parentale.


Ed infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'istruttoria dibattimentale non ha provato oltre ogni ragionevole dubbio che se Tomei Paola e Russo Anna Maria non

fossero venute a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, non avrebbero comunque trascorso la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 all'interno dell'abitazione sita in via Luigi Sturzo n. 39, trovandovi la morte.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis**, con riferimento alla deposizione resa da Tomei Ortesia, ha dedotto che la teste, la quale peraltro non aveva acquisito personalmente alcuna informazione sulla CGR:

- aveva riferito solo genericamente di un mutamento dello stato d'animo della sorella Paola, non essendo stata in grado di indicare se quest'ultima fosse a conoscenza dei soggetti che componevano la CGR;
- anche in relazione all'amica Russo Anna Maria, non aveva saputo fornire alcuna indicazione su come la conoscenza della riunione della CGR da parte della Russo avesse modificato il comportamento della stessa, avendo risposto negativamente alla domanda del Pubblico Ministero *"Ma le parlò anche proprio della CGR Anna Maria?"*;
- quanto alle fonti delle informazioni di Tomei Paola e Russo Anna Maria, si era limitata a generici riferimenti, a non meglio specificate edizioni di telegiornali;
- non aveva fornito alcuna notizia sulla condotta tenuta dalla sorella la notte del 5 aprile 2009, a nulla valendo quindi tale deposizione ai fini dell'accertamento del nesso causale;
- infine, a dimostrazione di come la sorella e l'amica fossero state tranquillizzate, aveva riferito dell'intervista del sindaco Cialente, senza che vi fosse alcuna corrispondenza al reale contenuto di tale intervista.

Né, a giudizio dell'appellante, poteva condividersi l'assunto del primo giudice secondo cui *"il non particolarmente elevato livello di istruzione della stessa (teste), il suo categorico (e reiterato nel tempo) rifiuto di seguire i mezzi di informazione e la comprensibile genericità dei dialoghi intercorsi con la sorella e l'amica"* giustificerebbero la mancanza di informazioni dettagliate sul contenuto del messaggio propalato dai membri della CGR



Analoghe argomentazioni sono state poi formulate con riferimento alla testimonianza resa da Panella Deborah, figlia di Tomei Ortesia, sia quanto alla genericità delle fonti dalle quali la zia avrebbe appreso le informazioni “tranquillizzanti”, sia quanto all’inesattezza del contenuto dell’intervista rilasciata dal sindaco Cialente.

Quanto, ancora, alla teste Cicino Alessandra, collega di Tomei Ortesia e di Anna Maria Russo, l’appellante ha evidenziato come la stessa avesse precisato che il pericolo di un terremoto non era stato escluso in termini assoluti, circostanza questa del tutto ignorata nella sentenza impugnata.

Da ultimo, con riguardo alla teste Di Virgilio Patrizia, è stato sottolineato che la stessa aveva riferito soltanto di una generica tranquillità delle vittime, senza specificare nulla al riguardo, tanto che la testimonianza non era stata presa dal primo giudice in alcuna considerazione.

Preliminarmente alla disamina degli elementi emersi dalle acquisite prove orali, va rilevato che, come sopra già più volte evidenziato, il fatto che i testi escussi non siano stati in grado di riferire in maniera specifica quali fossero state le fonti d’informazione delle vittime, in particolare di Tomei Paola e Russo Anna Maria, non osta ad un giudizio positivo in ordine alla conoscenza da parte delle stesse dei concetti che furono propalati quali gli esiti della riunione della CGR, essendo nella specie rimasto acclarato che tanto la Tomei quanto la Russo ebbero a farli propri a partire dal 31 marzo 2009 (v. al riguardo le deposizioni rese dalle testi Tomei Ortesia, Panella Deborah e Cicino Alessandra).

Del pari è stato nella specie rimasto acclarato che Tomei Paola e Russo Anna Maria furono tranquillizzate dall’acquisizione degli stessi.

Dalle suindicate deposizioni è infatti emerso con certezza come l’atteggiamento delle predette nei confronti dello sciame sismico in corso mutò radicalmente a seguito della conoscenza dei concetti propalati dall’imputato **De Bernardinis**: dalla iniziale paura che aveva indotto le due donne ad uscire di casa in occasione di ogni scossa ed a trascorrere la notte in macchina, nonostante il disagio costituito dalla presenza di quattro minori, alla tranquillità mostrata subito dopo la conoscenza della riunione tenuta dagli esperti e dei concetti propalati in tale occasione (è risultato, infatti, che già nel gennaio 2009 Tomei

Paola aveva trascorso due notti in macchina con la famiglia nel piazzale della Coop, mentre nel mese di marzo sia Russo Anna Maria con le proprie figlie, sia Tomei Paola e Tomei Ortesia, avevano dormito fuori, sempre nel piazzale della Coop).



Tuttavia, nulla è emerso nel corso del dibattimento sul comportamento tenuto dalle vittime la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, se non quanto riferito dalla teste Panella Deborah, ossia che quella sera la zia Tomei Paola, dopo averla accompagnata a casa intorno alle ore venti, rifiutò l'invito di cenare insieme, informandola che avrebbe spento il cellulare e dicendole che era "*stanchissima*" e che l'indomani avrebbe dovuto recarsi con Russo Anna Maria "*a degli uffici*" (circostanza, quest'ultima, confermata anche da Tomei Ortesia, la quale ha riferito di essere stata a conoscenza che quella sera la sorella avrebbe pernottato a casa dell'amica Russo Anna Maria poiché la mattina seguente avrebbe dovuto accompagnarla presso gli uffici dell'Inps).

Quanto alla notte tra il 5 e il 6 aprile, quindi, sia Tomei Ortesia sia Di Virgilio Patrizia, altra teste escussa, hanno riferito di aver cercato inutilmente di contattare telefonicamente Tomei Paola in quanto il suo telefono era spento.

Alla luce delle suesposte considerazioni non è dunque ricostruibile con certezza il processo motivazionale che quella notte indusse le vittime a rimanere in casa.

È infatti sicuramente possibile e financo probabile che Tomei Paola e Russo Anna Maria si siano a ciò determinate proprio a causa delle notizie rassicuranti propalate quale esito della riunione della CGR, ma in difetto di contatti diretti di chicchessia con le stesse nel corso di detta notte, non solo non può escludersi l'incidenza di fattori causali alternativi nel loro processo decisionale, ma neppure può escludersi che le stesse, nel sonno, non abbiano percepito affatto le due scosse delle 22.48 e 00.39 che hanno preceduto quella distruttiva delle 03.32.

Concludendo, il procedimento dell'eliminazione mentale del giudizio controfattuale non consente di ritenere, con un elevato grado di probabilità logica, che la determinazione delle vittime di rimanere in casa sia riconducibile, in misura esclusiva o prevalente, alla conoscenza da parte di Tomei Paola e Russo Anna Maria dell'esito della riunione della



CGR e che, pertanto, escluso detto fattore, le vittime avrebbero abbandonato la loro abitazione nel corso della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 sino alla scossa delle ore 03.32.

S'impone, pertanto, in riforma *in parte qua* dell'impugnata sentenza, l'assoluzione dell'imputato De Bernardini dal reato a lui ascritto, a norma del 2° comma dell'art. 530 c.p.p., con la formula "perché il fatto non sussiste".

5.4.5) **Parisse Domenico, Parisse Maria Paola.**

Del pari opina la Corte che non possa ritenersi provato il nesso di causalità tra la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis** ed il decesso di Parisse Domenico e Parisse Maria Paola.

L'istruttoria dibattimentale non ha invero provato oltre ogni ragionevole dubbio che se Parisse Giustino, padre dei predetti minori Domenico e Maria Paola, alle cui decisioni gli stessi si sono rimessi, non fosse venuto a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, il nucleo familiare all'atto della scossa delle ore 03.32 del 6 aprile 2009 non si sarebbe trovato all'interno dell'abitazione, ove Parisse Domenico e Parisse Maria Paola trovarono la morte.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis** ha dedotto che, come in altri casi, il primo giudice non aveva valorizzato, o aveva addirittura ignorato, una serie di passaggi fondamentali della deposizione resa dall'unico teste escusso, Parisse Giustino.

In particolare è stato evidenziato che il teste:

- aveva riferito le proprie impressioni in ordine alla assicurazione dei cittadini ma non era stato in grado di indicare il messaggio idoneo a confortare dette impressioni;
- aveva riferito che nell'ambito della propria famiglia gli unici ad essere stati autonomamente informati erano i propri genitori (la cui posizione risulta estranea al processo), senza neppure specificare quali fossero stati le loro fonti ed il loro grado di informazione;

- non era stato in grado di riferire il contenuto delle interviste rilasciate successivamente alla riunione della CGR, avendo indicato solo, e in maniera frammentaria ed imprecisa, talune affermazioni dell'intervista resa dall'imputato **De Bernardinis** prima di detta riunione, asserendo peraltro che la stessa fosse stata rilasciata dopo la riunione e dando atto che questi aveva invitato la popolazione a bere un bicchiere di vino, il che non era avvenuto;
- non era stato presente all'arrivo della CGR;
- non aveva ricordato quando avrebbe veduto l'intervista rilasciata dall'assessore regionale Stati;
- non aveva escluso che le informazioni raccolte dal proprio collega Vittorio Perfetto, cui era stato demandato il compito di seguire l'esito della riunione della CRG, potessero provenire da agenzie di stampa e non dalla diretta percezione del medesimo;
- non aveva approfondito il contenuto della riunione neppure successivamente al terremoto;
- dopo aver riportato solo alcuni passaggi della suindicata intervista, aveva affermato in maniera contraddittoria di essere stato rassicurato dalla CGR, *“ossia da informazioni che aveva ammesso di non aver appreso”*.

L'appellante ha inoltre evidenziato che dalla deposizione resa dal predetto teste era poi emerso un dato di assoluto rilievo consistente nel fatto che anche nel periodo antecedente al 30 marzo 2009 la stampa locale aveva fornito informazioni in ordine alla situazione sismica in atto nell'aquilano attraverso gli esperti dell'I.N.V.G., i quali avevano fornito notizie non allarmistiche, con ciò smentendo quelle deposizioni secondo cui prima di tale data non vi erano state notizie rassicuranti da parte di esperti sulla sequenza sismica in atto.

L'appellante ha poi sottolineato che, successivamente al 1° aprile, nessun articolo di stampa aveva diffuso notizie rassicuranti, né la testata “Il Centro” aveva pubblicato notizie di tale tenore, deducendo che ciò non poteva non ritenersi singolare atteso che il Parisse, capo redattore di detta testata, il quale in aula si era professato assolutamente rassicurato dagli

esperti, non aveva invece pubblicato alcun articolo in cui fosse stata manifestata questa assicurazione.

Ancora, è stato evidenziato come, a prescindere da quanto raccontato dal teste risalente alla propria infanzia, dalla deposizione del medesimo non era emersa l'adozione sistematica di alcuna misura precauzionale durante lo sciame sismico in corso nell'anno 2009: il teste aveva infatti raccontato di essere uscito all'esterno della propria abitazione solo in occasione della scossa del 30 marzo ed il fuoruscire dai luoghi chiusi neppure poteva ritenersi un'abitudine di famiglia se la figlia, Parisse Anna Paola, era ancora all'interno della biblioteca quando il padre ebbe a raggiungerla (*"stava diciamo uscendo"*).

L'appellata sentenza, pertanto, aveva riportato un dato erroneo laddove aveva affermato testualmente che il Parisse *"il 30-3-2009 è fuggito di casa in cerca della figlia e l'ha trovata già all'aperto, in quanto la stessa, applicando la regola cautelare che era divenuta consuetudine familiare, era già uscita di casa"*.

Parisse Anna Paola, peraltro, dopo la seconda scossa succedutasi nella notte tra il 5 e il 6 aprile, neppure si era alzata dal letto, come poteva desumersi chiaramente dalla deposizione del padre che aveva riferito di averla raggiunta nella stanza e di averle rimboccato le coperte.

È stato ancora evidenziato come emergesse chiaramente dal tenore della deposizione in esame che la decisione del nucleo familiare del Parisse di restare in casa la notte tra il 5 e il 6 aprile non potesse riferirsi alla condotta degli imputati (per quanto in questa sede rileva, dell'imputato **De Bernardinis**) ma a quella dello stesso Parisse ed alla sua convinzione che non ci sarebbero state altre scosse: le vittime, infatti, rimasero in casa la notte del sisma in quanto rassicurate dal padre e non dagli esperti che si erano riuniti il 31 marzo 2009, e la assicurazione del padre si basava sul fatto che la scossa precedente a quella distruttiva era stata di lieve intensità.

Concludendo sul punto, l'appellante ha dedotto che la condotta di Parisse Giustino doveva quindi ritenersi l'unico antecedente dell'evento nella misura in cui non emergeva dagli atti utilizzabili per la decisione che le vittime avessero appreso autonomamente e direttamente alcuna informazione assertivamente riconducibile alla riunione della CGR.


Infine, è stato sostenuto che lo stesso teste aveva introdotto una spiegazione causale alternativa in merito al proprio comportamento, costituita dalla circostanza che la propria abitazione non aveva subito danni in seguito alla scossa del 30 marzo.

Ritiene la Corte che la gran parte delle argomentazioni difensive siano agevolmente superabili.

In particolare, in ordine alle deduzioni dell'appellante inerenti le fonti di conoscenza del teste, si rileva che, al di là di alcune incertezze o inesattezze, lo stesso, come la gran parte dei testi escussi e come rettamente evidenziato dal primo giudice, ha fatto evidente riferimento ai concetti di "scarico di energia", di "situazione favorevole", al giudizio di "estrema improbabilità di crescita della magnitudo nell'ambito di uno stesso sciame", concetti propalati, come più volte evidenziato, dall'imputato **De Bernardinis**. E che detti concetti abbiano tranquillizzato il Parisse, emerge chiaro dalla condotta da lui tenuta la notte tra il 5 e il 6 aprile a fronte della scosse, entrambe percepite, così come dal medesimo riferita e di cui non si ha alcun motivo di dubitare.

Che poi sia stato il Parisse, a sua volta, ad indurre i propri figli minori alla tranquillizzazione e, pertanto, a rimanere nel loro letto, non osta certo all'astratta configurabilità della penale responsabilità dell'imputato **De Bernardinis**, trattandosi di raffigurare un ulteriore anello della catena causale che, comunque, ricondurrebbe alla di lui condotta colposa.

Né possono indubbiarsi, a giudizio della Corte, le dichiarazioni rese dal Parisse in ordine ai motivi per i quali, pur essendo lui a conoscenza - in ragione dell'attività professionale - di precedenti assicurazioni provenienti dai tecnici dell'INGV, non ne fosse stato assicurato, mentre lo fu dai concetti espressi dall'imputato **De Bernardinis**, da lui riferiti alla CGR, avendo il Parisse al riguardo fornito una spiegazione specifica ed intrinsecamente logica. È, infatti, condivisibile quanto affermato dal primo giudice sul punto: *"In primo luogo, infatti, è lo stesso Parisse che, rispondendo alle domande di un difensore, ha menzionato l'indiscussa autorevolezza della CGR ed ha chiarito che un conto sono le informazioni assunte telefonicamente dall'esperto di turno all'INGV ("quello che trovi a caso all'INGV"), un conto sono le informazioni provenienti da un organo qualificato come la CGR e che vengono fornite all'esito di una riunione tenuta con il dichiarato intento di fornire alla popolazione "il quadro più aggiornato ed affidabile di quanto sta accadendo".*



Il secondo elemento che consente di escludere che le informazioni assicuranti ricevute dall'INGV prima del 30.3.09 abbiano svolto una qualche influenza sul processo motivazionale di Parisse, deve essere individuato nel fatto (espressamente chiarito dal giornalista) che il 30.3.09, con la scossa di magnitudo 4.1, il quadro della situazione era repentinamente mutato ed aveva smentito, nei fatti, ogni prognosi fausta già formulata dagli esperti dell'INGV occasionalmente interpellati. Parisse, in proposito, ha ricordato che la scossa del 30.3.09 aveva fatto sorgere il dubbio sull'attendibilità di quelle informazioni (aveva istintivamente portato a pensare, delle informazioni precedentemente ricevute, "ma che ci state a racconta?") ed aveva incrementato l'aspettativa per l'esito della riunione della CGR".

Ancora, quella che viene indicata dalla difesa quale "spiegazione causale alternativa", ovvero il fatto che l'abitazione dei Parisse non avesse subito "alcun danno o crepa visibile" a seguito della scossa di terremoto del 30 marzo, non può ritenersi da sé idonea ad escludere l'efficacia del nesso causale tra la condotta tenuta dalle vittime e quella colposa dell'imputato **De Bernardinis**, essendo i due elementi tra loro logicamente connessi.

Sul punto, invero, il Parisse ha chiaramente riferito che *"quello non è un elemento di assicurazione. Prendevo atto che non era successo niente, dico va bene, a posto"*, e, quindi, alla contestazione effettuata dal difensore dell'imputato (*"No le dicevo questo perché lei nel suo verbale di audizione che ha reso in sede di indagini, esattamente il 19 febbraio lei dice mi sembra una cosa parzialmente diversa, e cioè, leggo testualmente: "Anche in ragione del fatto che casa nostra ad Onna in occasione della precedente scossa del 30 marzo non aveva subito alcun danno o crepa visibile, abbiamo così ritenuto che il pericolo alla luce delle assicurazioni, quindi si riferisce alla CGR immagino, non fosse realmente elevato"*), lo stesso ha puntualmente risposto: *"Sì, infatti, è preciso perché allora c'era una scossa di 3.8, non so di quanto era, la casa non ha problemi, la CGR ci dice che scosse più forti non sono previste, io sto tranquillo"*.

Né, da ultimo, può valutarsi dirimente che sul quotidiano "Il Centro" non siano stati pubblicati articoli a contenuto tranquillizzante, successivamente al 31 marzo 2009.

Quella che, invece, a giudizio della Corte, difetta nel caso in esame, è la prova certa in ordine a consolidate abitudini di cautela che avrebbero condotto, con alta probabilità logica,


ad evitare la morte dei minori Parisse Domenico e Parisse Maria Paola se il loro padre non avesse fatto propri i concetti propalati dall'imputato **De Bernardinis**.

Sulla scorta della realtà processuale, non può invero condividersi quanto ritenuto dal primo giudice, e cioè che *“eliminato mentalmente l'antecedente costituito dalla riunione della CGR, dunque, l'evento morte per Parisse Domenico e Parisse Maria Paola non si sarebbe verificato poiché la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, dopo le due scosse delle ore 22.48 magnitudo 3.9 e delle ore 00.39 magnitudo 3.5, tutti i componenti della famiglia Parisse certamente sarebbero usciti di casa, come avevano sempre fatto in precedenza di fronte alle medesime circostanze e in applicazione delle consolidate abitudini di prudenza familiari che li portavano ad abbandonare immediatamente l'abitazione al verificarsi di ogni significativa scossa di terremoto, fino all'esaurimento delle repliche; sicché la scossa delle ore 03.32 magnitudo 6.3, giunta a distanza di meno di tre ore da quella delle ore 00.39, non li avrebbe sorpresi in casa”*.

In particolare, al di là dei ricordi d'infanzia del teste, non è affatto emersa la prova che i componenti della famiglia Parisse, nel corso dello sciame sismico *sub iudice*, abbiano fatto ricorso a regole cautelari costanti e, soprattutto, che si siano mai trattenuti al di fuori della loro abitazione *“fino all'esaurimento delle repliche”*.

Ed invero, differentemente da altri casi sopra esaminati, in cui si è ritenuta comprovata l'esistenza del nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis** e l'evento, essendo anche rimasto dimostrato che le vittime avevano trascorso la notte tra il 30 e il 31 marzo fuori casa, ovvero vi avevano fatto rientro dopo un rilevante lasso temporale, ciò non è accaduto nel caso di specie.

Stando alla deposizione resa dal teste Parisse Giustino, e posto che il medesimo ha chiaramente dato atto di non aver percepito scosse particolarmente allarmanti prima del 30 marzo, non può invero non osservarsi che in detta ultima occasione, nonostante la scossa si fosse presentata in orario diurno ed in un giorno non lavorativo (*“io non ero al lavoro, ero a casa, avevo in gergo giornalistico si chiama il giorno di (corta), cioè il giorno di riposo durante la settimana”*), il Parisse e la figlia Maria Paola, che in quel momento si trovavano il primo in casa e la seconda in un locale adibito a biblioteca poco distante dal corpo principale, ebbero a fuoriuscire dai luoghi chiusi per un limitatissimo lasso temporale ed



ebbero quindi a farvi rientro nonostante neppure vi fossero necessità impellenti (non dirimente ai fini del decidere si appalesa la circostanza se la minore Maria Paola fosse già uscita o si apprestasse ad uscire dal detto locale all'arrivo del padre).

Parisse Giustino ha infatti riferito di essersi intrattenuto fuori dalla propria abitazione *“una mezz'oretta, tre quarti d'ora”* (v. pag. 42 del verbale di trascrizioni relativo all'udienza del 26 novembre 2011). Quindi, alla domanda del difensore dell'imputato **De Bernardinis** sul motivo che indusse lui e i membri della propria famiglia a rientrare in casa (nel frattempo erano sopraggiunti in loco la moglie e il figlio minore del Parisse che già si trovavano fuori), lo stesso ha testualmente risposto: *“beh, il motivo che ci indusse innanzitutto perché non è che uno può stare fuori ... cioè chiaramente mio figlio doveva mangiare, mia moglie doveva fare le sue cose, quindi rientrarono e niente, cioè è normale che in quel momento rientrassero”*, ed ha poi confermato, a seguito di contestazione del difensore dell'imputato **De Bernardinis**, di essersi intrattenuto fuori casa circa una mezz'ora e di avervi fatto rientro anche per il freddo (*“le dico questo perché lei sempre in quel verbale, ovviamente in aiuto alla sua memoria, lei ebbe a dichiarare: ‘rimanemmo fuori a parlare insieme per circa mezz'ora e poi, anche per il freddo, rientrammo a casa”, r.: “si si, certo, perché stando fuori ...”*, v. pag. 121 del citato verbale di trascrizioni).

Le *“due, tre ore”* dopo le quali tutti i componenti della famiglia si ritrovarono in casa, avendo la minore Maria Paola fatto rientro nel locale biblioteca (*“perché c'aveva delle cose da fare”*), ed essendo rimasto ancora un po' fuori casa il Parisse, non possono pertanto coincidere con il lasso temporale di permanenza fuori dai luoghi chiusi a fini cautelari (v. pag. 122 del citato verbale di trascrizioni: *“quindi dentro casa ... diciamo che tutti insieme dentro casa rientrammo dopo due, tre ore, insomma ecco, che ci ritrovammo tutti insieme, ecco per capirci”*).

Né, infine, nel corso della pur lunga e particolareggiata deposizione resa dal teste Parisse Giustino, lo stesso, al di là dell'espressione *“quella notte non invitai né me stesso né i miei familiari ad uscire perché ero sicuro ...”*, ha esplicitato quale sarebbe stata la sua specifica condotta nel caso non fosse stato tranquillizzato dai presunti esiti della riunione della CGR.

Non può pertanto ritenersi certo, dovendosi peraltro al riguardo tenere anche conto del fatto che le scosse percepite tra il 5 e il 6 aprile furono entrambe notturne e di entità inferiore a

quella percepita il 30 marzo, che se il Parisse non avesse recepito quali tranquillizzanti le dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis**, la sua condotta, e, di conseguenza, quella dei suoi figli minori, durante la notte tra il 5 e il 6 aprile sarebbe stata tale da scongiurare la morte di questi ultimi.

5.4.6) Rambaldi Ilaria.


Anche con riferimento al decesso di Rambaldi Ilaria opina la Corte che non possa ritenersene pienamente acclarato il nesso di causalità con la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis**.

L'istruttoria dibattimentale non ha invero provato oltre ogni ragionevole dubbio che se Rambaldi Ilaria non fosse venuta a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, non avrebbe comunque trascorso la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 all'interno della propria abitazione, trovandovi la morte.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis** ha dedotto che, ancora una volta, il primo giudice aveva trascurato di considerare tutta una serie di segmenti dichiarativi delle acquisite deposizioni, la cui corretta valutazione lo avrebbe dovuto indurre ad una pronuncia assolutoria.

Al riguardo è stato in primo luogo evidenziato come dalle dichiarazioni rese dalla teste Piccinini Maria Grazia, madre della Rambaldi, non fosse emerso da quali fonti la figlia avrebbe appreso le dedotte informazioni rassicuranti, avendo la teste fatto riferimento esclusivamente a deduzioni personali.

È stato inoltre evidenziato come la teste Piccinini avesse ammesso che la dettagliata ricostruzione di cui alla denuncia da lei presentata era stata effettuata a posteriori e non costituiva quindi il frutto di quanto direttamente a conoscenza della figlia, ed avesse altresì riferito che la notte tra il 5 ed il 6 aprile molti ragazzi, evidentemente non sentitisi affatto rassicurati, dopo la scossa delle ore 22.48 uscirono dalle rispettive abitazioni e furono indotti a farvi rientro dalle rassicurazioni che pervenivano dalle forze dell'ordine e dai rappresentanti della Protezione Civile presenti sul posto, i quali asserivano che non vi era pericolo.

The page contains two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, appearing to be 'Adh' followed by a stylized name. The second signature is on the right, consisting of a large, fluid, cursive initial or name.

È stato quindi dedotto che la Rambaldi non poteva neppure ritenersi essere stata assicurata da quanto assertivamente era stato l'esito della riunione della CGR, in quanto all'una di notte del 6 aprile aveva chiamato il proprio padre impaurita chiedendogli di andarla a riprendere per portarla a casa, come riferito dalla di lei madre.

Quest'ultima, infatti, aveva dichiarato che la figlia aveva scritto alla sorella su Facebook *“ho chiamato anche papà, ho paura, ho chiamato anche papà e gli ho detto di venirmi a prendere domani mattina”*.

È stato ancora dedotto, quale genesi alternativa della decisione della Rambaldi, che la stessa avrebbe potuto aver deciso di restare in casa la notte del sisma perché il suo fortissimo senso del dovere l'avrebbe indotta a non rinunciare alla frequenza obbligatoria delle lezioni, come testimoniato sia dalla madre, sia dalla sorella, la quale ultima peraltro neppure era stata in grado di riferire se la vittima il 30 marzo si trovasse all'Aquila oppure a Lanciano.

Quanto poi alla deposizione del padre della vittima, Rambaldi Giuseppe, è stato dedotto che lo stesso non era stato in grado di riferire quali fossero stati gli esperti cui si era a sua volta riferita la figlia. Il teste, inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla madre della vittima, aveva dichiarato che la figlia, anche durante i contatti telefonici avuti la notte tra il 5 e il 6 aprile, non voleva che lui andasse a riprenderla, di tal che restava un insanabile contrasto su una circostanza determinante al fine di valutare l'asserita tranquillizzazione della stessa: non poteva in sostanza ritenersi provato che la Rambaldi nella suindicata notte si fosse sentita assicurata tanto da rifiutare l'invito del padre, ovvero non assicurata tanto da chiamare il padre e chiedergli di andare a L'Aquila a prenderla, né poteva considerarsi appagante la motivazione al riguardo del primo giudice, del tutto opinabile.

L'appellante ha poi evidenziato come non spostassero i termini della questione le deposizioni rese dai testi Esposito Valeria e La Rocca Giovanni Luigi.

In particolare la deposizione resa dalla prima (essendo quella resa dal secondo del tutto irrilevante ai fini del decidere) aveva confermato la concreta ipotesi di una spiegazione alternativa dovuta alle preoccupazioni della Rambaldi per l'espletamento dell'attività universitaria. La stessa teste, inoltre, non era stata in grado di indicare le fonti da cui quest'ultima avrebbe tratto i messaggi assicuranti ed aveva ancora riferito che la Rambaldi

dopo la scossa delle ore 22.48 del 5 aprile era uscita di casa insieme al fidanzato, senza neppure essere in grado di specificare quanto tempo gli stessi fossero rimasti fuori, limitandosi sul punto ad asserire che quando lei uscì la Rambaldi si trovava ancora in casa e quando lei tornò la stessa si trovava nuovamente in casa, di talché non poteva ritenersi che questa si fosse sentita così rassicurata dagli esiti di quella riunione né che fosse uscita solo “per qualche minuto” come riferito dalla teste stessa.


In definitiva, quindi, dal compendio probatorio acquisito non poteva ritenersi provato che la Rambaldi nel corso dello sciame sismico non avesse cambiato le proprie abitudini.

L'appellata sentenza presenta in *parte qua* plurimi profili di criticità.

Posto che deve ritenersi provato che la Rambaldi abbia avuto contezza di quelli che furono percepiti come gli esiti della riunione della CGR, essendo dagli atti emerso che la stessa faceva riferimento, nell'immediatezza di detta riunione, proprio ai concetti espressi dall'imputato **De Bernardinis** nella già citata intervista, va in primo luogo rilevato che nonostante il contenuto delle deposizioni rese dalle testi Piccinini Maria Grazie ed Esposito Valeria sul punto specifico della subordinazione da parte della Rambaldi della sua permanenza all'Aquila alle valutazioni che sarebbero state espresse dalla CGR, emergono comunque dagli atti sia il valore fondamentale che la stessa Rambaldi conferiva al conseguimento della tesi di laurea e, pertanto, alla frequenza delle prodromiche ore di laboratorio, per essere stata una studentessa brillante, estremamente responsabile, che, tuttavia, si trovava “indietro” rispetto a detta frequenza, sia la circostanza che l'università non fosse stata chiusa, il che aveva costituito di per sé un autonomo elemento di rassicurazione (un professore, come testimoniato dalla Piccinini, aveva financo invitato gli studenti a non abbandonare l'aula a seguito di una scossa per terminare la lezione).

Al riguardo valgano:

- le dichiarazioni rese dalla madre della vittima, Piccinini Maria Grazia: *“no ma, sai, io ho da fare i laboratori di tesi ... siccome mi hanno detto che oggi ci deve essere una riunione, un qualcosa, chiesta dal Sindaco, con la Protezione civile, con dei professori universitari che devono venire per decidere un po' la situazione com'è, vediamo quello che decidono loro, perché può darsi anche che chiudano l'università”*



...”, “No mamma, io ho già 150 ore di laboratorio obbligatorio, ne devo fare 300, io prima le faccio prima mi libero da questo incubo, perché qui trema sempre, cioè mi voglio liberare”, “quindi l’università non era stata chiusa, tutto proseguiva tranquillamente”, “mamma guarda io devo finire”, “era pronta ad affrontare le scosse quotidiane perché doveva laurearsi, voleva fare il prima possibile per liberarsi di quest’incubo”;

- le dichiarazioni rese dalla teste Esposito Valeria, coinquilina, collega di studi ed intima amica della Rambaldi: “allora, entrambe parlavamo spesso con i nostri familiari che ci esortavano a tornare a casa, però dopo la riunione che ci fu e la scelta che fu presa di non chiudere l’università, decidemmo di rimanere fino alla chiusura delle vacanze pasquali”, “io mi spaventavo però avevamo questo laboratorio di tesi da seguire, firme da mettere e quindi pensavamo: comunque se decidono di lasciare aperta l’università evidentemente magari non è così preoccupante, quindi decidemmo di non ripartire, anche se comunque sia i miei genitori che i genitori di Ilaria insistevano per farci tornare a casa, però noi avevamo le preoccupazioni da studenti, le consegne da preparare, tempistiche da rispettare e quindi ci fidammo di quello che ci fu detto”;
- le dichiarazioni rese da Rambaldi Giuseppe padre di Rambaldi Ilaria: **domanda** : “(Ilaria) ha espresso la volontà di tornare a Lanciano, di lasciare L’Aquila proprio a causa di queste scosse?” **risposta** : “eh avrebbe voluto farlo però c’era l’impegno insomma, stava finendo l’università”, “restava per motivi di studio ... in quello (il laboratorio) era un po’ indietro perché effettivamente il laboratorio doveva essere, se non vado errato, di 300 ore, lei si ritrovava 150 ore e questo avrebbe spostato i tempi”.

Ebbene, non ignora questa Corte che la teste Piccinini abbia chiaramente ricollegato la decisione della propria figlia di rimanere all’Aquila esclusivamente all’esito della CGR e che a quest’ultima abbia fatto pure espresso riferimento la teste Esposito.

Tuttavia deve al proposito rilevarsi non solo che la Piccinini, su contestazione, ha confermato quanto da lei dichiarato in sede di sommarie informazioni, ovvero: “mia figlia non poteva però lasciare L’Aquila in quanto l’università continuava regolarmente, lo



svolgimento delle lezioni, anche in quella settimana proseguiva e Ilaria doveva necessariamente frequentare le lezioni di laboratorio che erano obbligatorie”, pur dando atto che quanto all’epoca riferito doveva essere valutato “nell’ottica di una frequentazione normale” perché se la figlia avesse avuto percezione del “rischio imminente, la necessità si sarebbe spostata di una settimana”, ma altresì che l’Esposito ha fatto espresso riferimento anche alla circostanza che non fu chiusa l’università.

Non può, quindi, escludersi con certezza che la Rambaldi, presa la sua determinazione di permanere a L’Aquila al fine di frequentare le ore di laboratorio all’università che non era stata chiusa, abbia cercato di tranquillizzare la propria madre mediante l’argomentazione dei presunti esiti della riunione della CGR (“*guarda mamma io devo finire e poi hai sentito, si sono riuniti pure i grandi capoccioni per dire che non succede niente. Mo’ tu non puoi credere a me ma credi a loro*”). Né può, comunque, escludersi la prevalenza di detta esigenza rispetto all’asserita tranquillizzazione.

A fronte della forte spinta emotiva della Rambaldi volta a proseguire nei propri studi al fine di conseguire quanto prima il diploma di laurea, non può poi non valutarsi anche la circostanza che a seguito della riunione della CGR e sino alla notte tra il 5 e il 6 aprile seguì un periodo di “calma sismica”.

Alle argomentazioni di cui sopra va aggiunto che neppure può ritenersi certo che quelli che furono propagati come gli esiti della riunione della CGR avessero effettivamente tranquillizzato la Rambaldi.

Sul punto, infatti, l’inconciliabile contraddizione tra le deposizioni rese dal padre e dalla madre della stessa non possono ritenersi composte sulla scorta di quanto sostenuto dal primo giudice, che ha ritenuto di valutare quali veritiere, in quanto diretto interlocutore della figlia, le dichiarazioni rese dal padre della Rambaldi, il quale ha riferito che dopo la scossa delle ore 22.48 del 5 aprile lui insistette molto al telefono per convincere la figlia a tornare a Lanciano dicendole che sarebbe andato a riprenderla (“*sì, volevo andarla a prendere. A mezzanotte gli dissi: ‘ti vengo a prendere non ha importanza l’orario’. sì*”, “*... io insistevo, una telefonata di circa una decina di minuti, io non faccio altro che dire: ti vengo a prendere, ti vengo a prendere*”) e che la figlia gli rispose “*che non era il caso*”, facendo riferimento alla riunione degli esperti che avevano detto che non ci sarebbero stati problemi



nell'immediato.

Al riguardo, infatti, devesi valutare che la teste Piccinini, fornendo la propria versione dei fatti diametralmente opposta a quella resa dal teste Rambaldi, è stata precisa e particolareggiata ed ha riferito della forte paura provata dalla figlia Ilaria all'atto di detta scossa dichiarando che la stessa aveva chiamato telefonicamente il padre affinché questi convincesse il fidanzato Paolo a non tornare a casa e a stare con lei quella notte, come già era accaduto la precedente notte tra il 30 ed il 31 marzo, e dichiarando altresì che nel corso di detta telefonata Ilaria aveva chiesto al padre di andarla a prendere la mattina seguente, precisando che *“questa cosa Ilaria la scrisse anche su Facebook”* alla sorella (*“Ho chiamato anche papà, ho paura, ho chiamato anche papà gli ho detto di venirmi a prendere domani mattina”*).

La teste ha altresì specificato di essere venuta a conoscenza del contenuto di detta telefonata in quanto il padre di Ilaria aveva vissuto fortissimi sensi di colpa per non essersi recato nella notte a riprendere tempestivamente la propria figlia (*“l'ho saputo dopo perché lui ebbe dei grossissimi sensi di colpa per questa cosa, anche se Ilaria non gli disse “vienimi a prendere subito ... Ilaria non glielo disse perché il mio ex marito è cardiopatico, ha avuto due infarti e quindi ... Ilaria non gli avrebbe mai chiesto di mettersi in macchina all'una di notte per andarla a prendere, non lo avrebbe mai fatto... si preoccupava per la salute del padre”*).

Quindi, non solo non può dirsi pienamente provato che Rambaldi Ilaria non sarebbe tornata a L'Aquila prima del 6 aprile qualora non vi fosse stata la riunione della CGR ma neppure che la stessa ne fosse stata così tranquillizzata da non dare peso alla scossa delle ore 22.48 del 5 aprile, non potendosi escludere con certezza, così come fatto dal primo giudice, che la stessa non abbia invece chiesto al proprio padre in occasione di detta scossa di andarla a riprendere.

Ma vi è di più.

A giudizio della Corte neppure può dirsi provato con certezza che la Rambaldi a seguito della riunione della CGR avesse radicalmente mutato le proprie cautele nei confronti delle scosse di terremoto.

Al riguardo va invero evidenziato che emerge dagli atti che la stessa, benché fosse rimasta


fuori dalla propria abitazione qualche ora durante il pomeriggio del 30 marzo, si determinò comunque a trascorrere la notte in casa, e ciò pur non sentendosi affatto tranquilla per il tempo trascorso, tanto da indurre il proprio fidanzato a dormire con lei e farsi aiutare dallo stesso a spostare il letto sotto una trave, come riferito dalla teste Piccinini (*“La cosa che lei faceva era di mettere in atto tutte quelle precauzioni che si sa nel terremoto, mettersi sotto una trave... La sera del 30 marzo mi disse: ‘mamma mi sono fatto aiutare da Paolo, abbiamo spostato il letto l’abbiamo messo sotto la trave’, che poi fu quella che la uccise”*).

Né può dirsi che il ritorno nell’abitazione, come sostenuto dal primo giudice, sia stato determinato dal fatto che fosse trascorso un lasso di tempo sufficiente ad escludere il verificarsi delle cosiddette “repliche”, avendo la teste Esposito chiaramente riferito che una volta fatto rientro in casa lei e la Rambaldi ebbero a percepire un’altra scossa ma che ciò nonostante non fuoriuscirono nuovamente dalla loro abitazione, determinandosi, pertanto, a trascorrervi la notte (domanda: *“e dopo quanto tempo faceste rientro a casa?”*, risposta: *“verso le sei, sei e mezza, le sette. Come rientrammo a casa preparammo la cena e ce ne fu un’altra. Anche in quel caso ci spaventammo un po’ ma non uscimmo di casa”*, domanda: *“la sera sempre del 30 marzo?”*, risposta: *“si siamo rimaste a casa”*, domanda: *“nella scossa successiva siete rimaste a casa?”*, risposta: *“si”*).

Del pari, la notte tra il 5 ed il 6 aprile, a seguito della scossa delle 22.48, la Rambaldi ebbe ad uscire dal proprio appartamento, facendovi peraltro ritorno anche perché *“faceva freddo”* - come comunicato telefonicamente dalla stessa ad una zia della Piccinini dimorante nel comune di Barisciano, sito in provincia di L’Aquila, e da questa riferito alla Piccinini - ed ebbe quindi a convincere il proprio fidanzato, così come fatto tra il 30 ed il 31 marzo, a passare la notte con lei nel letto già sistemato sotto la trave che, cedendo, ne causò la morte.

Non è affatto certo, quindi, che la Rambaldi, ove non avesse avuto contezza di quelli che lei riteneva essere gli esiti della riunione della CGR, si sarebbe trattenuta fuori casa, di notte, per un tempo sufficiente ad evitarne la morte.

Concludendo, le valutazioni sopra esposte, pur non svalutando completamente gli elementi a carico evidenziati dal primo giudice e pur non potendo pertanto indurre ad affermare l’insussistenza del fatto, determinano tuttavia quella situazione di perplessità e di incertezza



costituente il presupposto logico di una pronuncia assolutoria a norma del 2° comma dell'art. 530 c.p.p.

Si impone, quindi, in parziale riforma *in parte qua* dell'appellata sentenza, l'assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste", restando superate le ulteriori argomentazioni e deduzioni difensive.

5.4.7) Hussein Hamade, Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham, Cacioppo Stefania

Ritiene la Corte che, sulla scorta dei suindicati parametri di riferimento, debba ritenersi non provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis** e il decesso di Hussein Hamade (detto "Michelone") nonché tra detta condotta e le lesioni riportate da Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham e Cacioppo Stefania, tutti studenti universitari che alloggiavano presso l'edificio sito in via XX Settembre n. 46-52 (cosiddetta "Casa dello Studente").

Invero, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'istruttoria dibattimentale non ha provato oltre ogni ragionevole dubbio che se Hussein Hamade, Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham e Cacioppo Stefania non fossero venuti a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui alle dichiarazioni dell'imputato, non avrebbero comunque trascorso la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 all'interno della casa dello studente, trovandovi la morte il primo e riportando lesioni gli altri.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede di appello, ha dedotto in primo luogo che non poteva non valutarsi in senso favorevole alla difesa il fatto che in prima battuta la denuncia fosse stata presentata dagli studenti esclusivamente nei confronti dei responsabili dei controlli strutturali e dei soggetti che li avevano rassicurati sulla stabilità dell'edificio, mentre soltanto in un secondo momento, circa un anno e mezzo dopo, le persone offese avevano integrato la denuncia così da estenderla anche nei confronti dei membri della CGR, di talché tale integrazione doveva ritenersi assumere mera natura strumentale.

In merito l'appellante ha ritenuto non convincenti, e comunque prive di qualsivoglia riscontro, le giustificazioni rese dagli studenti in ordine alla tardività dell'integrazione, tutte

ricondotte nell'ambito di un processo interiore di ricostruzione degli eventi, cui avevano contribuito psicologi e terapeuti, come dimostrato dalle loro stesse dichiarazioni di cui sono stati riportati ampi stralci.

L'appellante ha inoltre evidenziato come dalle deposizioni testimoniali di tutti gli studenti escussi emergesse chiaramente l'esistenza di una concreta ipotesi causale alternativa, individuata nel positivo sopralluogo effettuato all'interno dell'edificio della "Casa dello Studente" dall'architetto Sebastiani e da Giancarlo Mancini, responsabili della sicurezza, subito dopo la scossa del 30 marzo 2009 delle ore 15.38, magnitudo 4.1, come parimenti dimostrato dalle loro stesse dichiarazioni di cui sono stati riportati ampi stralci.

Dalle suindicate deposizioni testimoniali emergeva infatti chiaro come tutti gli studenti fossero stati rassicurati, prima ancora che dalle parole degli esperti della CGR, proprio dai tecnici all'esito del sopralluogo del 30 marzo, non potendosi reputare sufficiente ad escludere tale ipotesi causale alternativa l'assunto del primo giudice secondo cui *"l'esito favorevole di tale verifica può aver inciso solo in minima parte sul processo motivazionale degli studenti. Il cambiamento di condotta registrato a partire dal 1.4.09, l'abbandono totale anche delle misure di cautela più elementari e meno impegnative, infatti, non possono trovare giustificazione e fondamento nelle generiche rassicurazioni fornite dall'arch. Sebastiani dopo la sommaria ispezione di alcuni locali della Casa dello Studente"*.

L'appellante, quindi, ha esaminato specificamente la posizione di ogni singolo studente al fine di dimostrare come la sentenza impugnata abbia valorizzato soltanto una parte delle deposizioni rese dagli stessi, omettendo di valutarne una serie di passaggi fondamentali, da cui si evinceva la mancanza di riferimenti, in dette deposizioni, agli *"odierni imputati"* (per quanto in questa sede d'interesse, all'imputato **De Bernardinis**).

Nella specie, con riferimento alla posizione di Fulcheri Ana Paola, l'appellante ha evidenziato:

- che la teste aveva erroneamente ritenuto l'intervista resa dall'imputato **De Bernardinis** corrispondente al resoconto della riunione, essendo stato dimostrato, invece, che l'intervista *de qua* era stata rilasciata antecedentemente alla riunione;



- che la teste, oltre ad essere stata generica in ordine alle fonti di informazione che avrebbero assicurato lei e i suoi amici, non aveva avuto una percezione diretta delle informazioni provenienti dalla C.G.R., sulle quali si era informata solo dopo averle apprese dagli amici (*“Non ricordo. Ricordo che in generale si parlava del fatto che non... che gli esperti ci avevano assicurato quindi era inutile stare lì ad avere paura”*); d.: *“Questo chi lo diceva?”*, r.: *“Io ricordo di averlo letto con Michelone (Hussein Hamade), ricordo in generale se ne parlava, questo ricordo”*);
- che la teste, nel sostenere di essere stata assicurata dalla CGR, aveva fatto riferimento a un'intervista telefonica dell'imputato **De Bernardinis** e trasmessa nel corso della trasmissione “Studio Aperto”, nonostante il concetto dello “scarico di energia” non avesse costituito oggetto di quell'intervista, nel cui corso non erano stati espressi concetti rassicuranti;
- che la teste aveva dichiarato di aver letto tutta l'intervista resa da **De Bernardinis**, quindi implicitamente anche la parte in cui questi invitava a mantenere alta l'attenzione, per poi soffermarsi solo sul “graduale scarico di energia”, e che ciò era sicuramente dovuto al fatto che la stessa, al momento dell'integrazione della denuncia, già conosceva l'ipotesi accusatoria, che si fondava proprio su quel concetto;
- che la teste aveva ammesso di aver avuto paura in occasione della scossa del 5 aprile 2009 delle ore 22.48, così smentendo quanto affermato in precedenza in ordine al fatto che era stata tranquillizzata dai messaggi scientifici della Commissione al punto da cambiare le precedenti abitudini e tornare tranquilla a casa;
- infine, che la teste, su contestazione, aveva ammesso di non aver mai conosciuto il comunicato del Dipartimento della Protezione Civile che illustrava lo scopo della riunione della CGR, nonostante lo avesse integralmente riportato, per il tramite del proprio procuratore speciale, nell'atto integrativo della denuncia.

Con riferimento alla posizione di Di Bernardo Cinzia, l'appellante ha evidenziato:



- che la teste, quanto alle fonti d'informazione, in un primo momento si era limitata a riferire di aver sfogliato genericamente un giornale e solo in un secondo momento

aveva precisato, su domanda suggestiva del Pubblico Ministero, che si trattava del quotidiano "Il Centro" del giorno 1 aprile;

- che la teste non poteva conoscere il reale contenuto delle dichiarazioni degli esperti dal momento che, al fine di dimostrare di essere stata rassicurata, aveva fatto riferimento all'intervista rilasciata dal sindaco Massimo Cialente nonostante questi non avesse mai rassicurato la popolazione (a domanda del Pubblico Ministero sul contenuto della trasmissione di Rete 8 del giorno 1 aprile, in cui detta intervista era stata trasmessa, la Di Bernardo aveva invero risposto "*allora, veniva data la notizia di questa riunione della commissione grandi rischi e in seguito veniva intervistato il sindaco Cialente che affermava di avere acquisito il risultato di questa riunione e quindi che la situazione era favorevole*");
- che la teste ha riferito di aver appreso da alcuni amici di altre interviste in cui la Protezione Civile aveva tranquillizzato la popolazione, in contrapposizione alle tesi allarmistiche di Giuliani, ma anche in questo caso senza conoscerne il reale contenuto, giacché i comunicati invitavano sì a diffidare di qualunque previsione - in quanto scientificamente infondata - ma senza diffondere alcuna rassicurazione sul fatto che non sarebbe accaduto nulla.

Con riferimento alla posizione di Cacioppo Stefania l'appellante, nel definirne la testimonianza quale "*ciclostile*", ha evidenziato:

- che la teste, in merito alle fonti delle informazioni, aveva fornito la medesima versione degli altri testi, ossia di essere stata informata circa l'esito tranquillizzante della riunione della CGR da Hisham Shain e Cinzia Di Bernardo, i quali lo avevano a loro volta appreso da un quotidiano del giorno 1 aprile mentre stavano facendo colazione in un bar vicino, e di aver letto poi lei personalmente due quotidiani, "La Città" e "Il Centro", apprendendo direttamente dell'intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis**, soltanto il successivo 3 febbraio 2011;
- che la teste, a precisa domanda, aveva risposto di essersi ricordata di aver visto i servizi televisivi trasmessi nei primi giorni dell'aprile 2009, relativi alle interviste di **Barberi**, **Cialente** e **De Bernardinis**, soltanto dopo il 3 febbraio 2011;



- che la teste aveva infine negato, smentendo se stessa, che **De Bernardinis** avesse reso interviste (*“De Bernardinis non ha avuto un’intervista, se non mi ricordo male”*).

Con riferimento, infine, alla posizione di Shain Hisham, l’appellante ha in primo luogo evidenziato come le dichiarazioni da questi rese rilevassero - nel senso di escludere la responsabilità degli “odierni imputati” - anche ai fini dell’esame della posizione di Hussein Hamade, deceduto in occasione della scossa delle 3.32 del 6 aprile 2009.

Quindi ha specificato:

- che il teste non poteva conoscere realmente il contenuto delle informazioni inerenti la riunione della CGR, dal momento che aveva sostenuto di aver veduto, insieme con Cinzia Di Bernardo, un’intervista rilasciata dal sindaco Cialente su Rete 8 del giorno 1 aprile 2009, in cui quest’ultimo avrebbe riferito l’esito tranquillizzante della riunione, sebbene Cialente non avesse mai rassicurato la popolazione;
- che il teste aveva ammesso di non ricordare se avesse letto o meno altri articoli e di aver fatto confusione tra quelli assertivamente letti;
- che il teste aveva dichiarato che già nel momento in cui fu presentata la prima denuncia sapeva dell’esistenza di *“altri responsabili”*, seppure non vi fosse nella sua originaria denuncia alcun riferimento in tal senso;
- che il teste aveva confermato di essere a conoscenza delle indagini in corso nei confronti dei membri della CGR già prima di presentare l’integrazione alla denuncia, in data 20 ottobre 2010;
- che il teste non aveva saputo dare una risposta convincente alla domanda su come fosse stato possibile che il trauma subito in occasione della scossa distruttiva del 6 aprile 2009, da un lato, avesse cancellato il motivo di rassicurazione ritenuto dallo stesso più rilevante, ossia le informazioni apprese all’esito della riunione della CGR, e, dall’altro, non avesse invece intaccato il ricordo delle rassicurazioni fornite dai tecnici all’esito del sopralluogo eseguito nella Casa dello Studente il 30 marzo, tanto


che queste erano state riportate dettagliatamente nella denuncia presentata il 18 maggio 2009.

Quanto, da ultimo, alla posizione di Hussein Hamade, l'appellante ha sottolineato che questi era stato indotto a rimanere in casa la notte del 6 aprile dall'amico Shain Hisham, a sua volta rassicurato dai tecnici all'esito del suindicato sopralluogo, e non certo dalle informazioni divulgate all'esito della riunione della CGR.

Tale assunto emergeva da un certificato medico rilasciato a Shain Hisham - il cui contenuto era stato da questi confermato dopo che il Pubblico Ministero ne aveva dato lettura - nel quale era attestato che lo Shain si attribuiva la colpa della morte dell'amico Hussein per averlo tranquillizzato e che i sensi di colpa lo accompagnano continuamente (P.M.: *"Perché lei prima ha riferito che Hussein quando l'ha sentito al telefono era tranquillo. Ora se leggiamo il certificato è scritto: "Hisham ha provato a tranquillizzare Hussein dicendogli di stare tranquillo perché avevano eseguito dei controlli dicendo che la casa dello studente era sicura. Se non fosse stato così non avrebbero permesso loro di restare lì" e poi prosegue, tralascio una parte: "Hisham racconta che dopo quest'ultimo colloquio con il suo amico Hussein è rimasto nella propria camera a dormire e non è andato nella camera di Hisham Hisham continua a sentirsi colpevole della morte del suo amico e i sensi di colpa lo accompagnano continuamente. Si dà la colpa che ha cercato di tranquillizzare il suo amico e che non ci sarebbe stato alcun pericolo"*).

Da ultimo, l'appellante ha dedotto che nel comportamento tenuto dagli studenti nei giorni successivi alla riunione della CGR, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non fosse ravvisabile alcun mutamento di abitudini rispetto al 30 marzo 2009, posto che in tale data, nella quale erano state avvertite scosse allarmanti fino alla mezzanotte, gli stessi dormirono in casa.

Preliminarmente alla disamina degli elementi emersi dalle acquisite prove orali, va rilevato che, sul modello della sentenza impugnata e dell'atto di appello, le vicende relative a Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Cacioppo Stefania, Shain Hisham e Hussein Hamade saranno trattate congiuntamente, non soltanto perché tutti all'epoca dei fatti erano studenti fuori sede che alloggiavano presso l'edificio di via XX Settembre n. 46-52, ma



anche, e soprattutto, perché il contenuto delle deposizioni di ciascuno dei testi escussi ha avuto ad oggetto aspetti comuni alle altre.

Va, in primo luogo, evidenziato come l'integrazione alla denuncia, finalizzata ad estendere l'istanza di punizione anche ai membri della CGR, rilevi ai fini della attendibilità intrinseca delle parti civili, in quanto proposta dopo un anno e mezzo dai fatti (il 20 ottobre 2010), simultaneamente da tutti gli studenti, tramite il medesimo difensore e allorquando gli stessi sicuramente erano al corrente delle indagini in corso nei confronti degli esperti della CGR e delle relative imputazioni, laddove la prima denuncia era stata presentata in data 25 maggio 2009 esclusivamente nei confronti dei responsabili dei controlli strutturali e dei soggetti che avevano assicurato gli studenti sulla stabilità dell'edificio.

Non può pertanto logicamente affatto escludersi che gli stessi, come affermato in sede di appello, abbiano *"scontato inconsapevolmente comprensibili suggestioni"* e che i loro ricordi e le loro deduzioni siano stati condizionati da elementi informativi assunti successivamente ai fatti per cui è processo e dall'inevitabile confronto tra loro.

La genesi di dette denunce, inoltre, tutte ricondotte nell'ambito di un processo interiore di ricostruzione degli eventi, cui hanno per lo più contribuito psicologi e psichiatri, indubbia ancor più il giudizio di attendibilità dei testi.

Valga al riguardo quanto dichiarato dagli stessi testi:

- teste Fulcheri: *"io inizialmente ho concentrato la mia attenzione sul crollo della casa. Dopo ho iniziato a..., facendo queste cure con psicologi e psichiatri mi hanno aiutato a ricostruire gli eventi e io in quel momento ricostruendo gli eventi mi sono resa conto che le responsabilità erano tante e mi sono rivolta al mio avvocato per vedere, perché io volevo che queste altre responsabilità uscissero fuori ... perché allora, quando si fanno delle visite con una psicologa risveglia, dà degli input, e io in quel modo ho iniziato a ricordare le cose, con degli input uno ricorda, inizia ad elaborare i ricordi ... con il tempo ho rielaborato dei ricordi, soltanto con il tempo"* ;
- teste Di Bernardo *"Io all'inizio mi sono focalizzata diciamo sul crollo della casa, l'avevo vissuto in prima persona, e comunque all'inizio cioè avevo difficoltà a ricordare ogni cosa, quindi in seguito grazie anche alle sedute dallo psichiatra ho*


avuto modo di ricordare altre cose che mi sono state utili per farmi capire che c'erano altre responsabilità e quindi mi sono resa conto che c'erano delle responsabilità anche da parte della CGR e mi sono rivolta all'avvocato ... sì, cioè ... i colloqui mi hanno aiutato a ricordare cose che in quel momento non ricordavo precisamente ... cioè io ho subito uno shock, non riesco, cioè non riesco a ricordare subito, immediatamente ogni cosa successa. Cioè, piano piano io ho dovuto impegnarmi a ricordare tutte le cose, mi sono resa conto ... ho ricordato in seguito”;

- teste Shain Hisham, che ha parimenti dato atto di essere stato in cura presso uno psichiatra in Israele e di esserlo ancora presso uno psichiatra di L'Aquila: *“perché io col tempo, pensando e riflettendo, sono riuscito a ricordarmi le cose e ho fatto l'integrazione dopo”.*
- teste Cacioppo: *“Allora, inizialmente l'attenzione si è focalizzata sulla “Casa dello Studente”, poi piano piano ... è stato un processo che mano a mano ho avvertito all'interno di me, cioè ripensando e rimuginando in continuazione”;*

Né al riguardo dell'attendibilità dei testi può sottacersi che le fonti d'informazione, dagli stessi specificatamente indicate, sono a volte risultate prive di riscontri.

Sul punto, in particolare:

- la teste Fulcheri Ana Paola ha richiamato, oltre al quotidiano “Il Centro” del giorno 1 aprile, due servizi della trasmissione televisiva “Studio Aperto” del giorno 1 e del 2 aprile 2009 assertivamente inerenti al concetto dello “scarico di energia”, evidenziando che nel primo di essi vi era stato un collegamento telefonico con l'imputato **De Bernardinis** nel quale *“si contrapponeva la tesi allarmistica di Giuliani alle rassicurazioni, dicendo che non ci sarebbe stato un terremoto forte, che dovevamo stare tranquilli, inutile allarmismo a L'Aquila, quindi che il terremoto non ci sarebbe stato”*, mentre nei servizi di Studio Aperto dei giorni 1 e 2 aprile non si faceva alcun riferimento allo “scarico di energia”;
- la teste Di Bernardo ed il teste Shain Hisham hanno richiamato, oltre all'articolo apparso sul quotidiano “Il Centro” del giorno 1 aprile, un servizio trasmesso il



medesimo giorno dall'emittente televisiva "Rete 8" asserendo entrambi che nel corso dello stesso era stato intervistato il sindaco Cialente che riportava l'esito favorevole della riunione della CGR, il che, del pari, non risponde al vero (*"afferitava di avere acquisito il risultato di questa riunione e quindi che la situazione era favorevole"*, *"Cialente ha detto l'esito della CGR che riferiva che la situazione era tranquilla, che non ci dobbiamo preoccupare"*);


- la teste Stefania Cacioppo ha fatto riferimento, oltre ad un articolo sul quotidiano "La Città", al citato articolo sul quotidiano "Il Centro" e al citato servizio televisivo trasmesso dall'emittente "Rete 8", in cui vennero intervistati Cialente e Barberi, confermando quindi che nella memoria depositata il 3 febbraio 2011 ed allegata al verbale di sommarie informazioni rese in pari data, la stessa aveva indicato esclusivamente il quotidiano "La Città", in cui peraltro l'unico argomento trattato - come più volte da lei ricordato - era *"che non si poteva prevedere il terremoto, forse in contrapposizione appunto a quelle che erano state poco prima le tesi di Giuliani"* e quindi, su specifiche domande al riguardo di detta omissione, ha inopinatamente riferito di essersi ricordata di detti servizi giornalistici successivamente al 3 febbraio 2011 (*"man mano che il tempo passa le cose si fanno più nitide nella mia mente"*, d.: *"quindi lei ha ricordato ... dopo il 3 febbraio 2011?"*, r.: *"sì"*),

Ma pur volendo ritenere provata la conoscenza da parte degli studenti dei concetti che furono propalati quali gli esiti della riunione della CGR, avendo questi fatto riferimento allo *"scarico di energia"* ed alla improbabilità di scosse di magnitudo superiore a quelle già effettuate (concetti espressi dall'imputato **De Bernardinis**), e tenuto altresì conto del continuo scambio di opinioni sull'argomento da parte dei medesimi (circostanza, quest'ultima, che parimenti avrebbe potuto indurli a confonderne le fonti), opina tuttavia la Corte che il fattore condizionalistico alternativo emerso nel corso del dibattimento, di cui appresso, non consenta di ritenere che, con un elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, la loro determinazione di rimanere all'interno della "Casa dello Studente" sia riconducibile, in misura esclusiva o prevalente, alla suindicata conoscenza e che, pertanto, escluso detto fattore, gli stessi avrebbero abbandonato la struttura nel corso della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 sino alla scossa distruttiva delle ore 3.32.

Al riguardo, infatti, la verifica dibattimentale ha dimostrato con certezza come tutti gli studenti in questione fossero stati assicurati dall'esito del sopralluogo positivo effettuato all'interno della "Casa dello Studente" il 30 marzo 2009, subito dopo la scossa di magnitudo 4.1 delle ore 15.38, ed appare non agevole ritenere che, nell'immediatezza dei fatti, tutti i predetti studenti si siano riferiti esclusivamente alla assicurazione derivante da detto sopralluogo e che solo a distanza di un tempo non trascurabile e per lo più mediante l'ausilio di psicologi e psichiatri, tutti abbiano ricordato altresì le assicurazioni loro derivanti dall'asserito esito della riunione della CGR, obnubilate in ragione dello shock subito, ritenendo per di più le stesse causa esclusiva o comunque prevalente della condotta da loro tenuta nel corso della notte tra il 5 ed il 6 aprile.

Sul punto, oltre alle considerazioni già svolte in merito al contenuto della prima denuncia, nella quale si faceva riferimento esclusivamente ai responsabili dei controlli strutturali e ai soggetti che avevano assicurato gli studenti sulla stabilità dell'edificio, si evidenzia quanto emerso dalle deposizioni testimoniali:

- la teste Fulcheri, riferendosi all'arch. Sebastiani ed a Giancarlo Mancini, ha dichiarato che gli stessi *"ci dissero non c'era niente ... cioè l'edificio non aveva subito danni dal terremoto ... dicevano soltanto che potevamo stare, che la casa non aveva subito danni in seguito alle scosse quindi potevamo stare tranquilli ... ci avevano detto che era sicuro l'immobile"*;
- la teste Di Bernardo ed il teste Hisham fecero entrambi controllare da uno dei tecnici, il medesimo giorno del sopralluogo e non sufficientemente appagati dallo stesso (*"non mi sentivo ancora sicura"*), delle crepe presenti sulle mura delle rispettive stanze che creavano in loro preoccupazione, ricevendone assicurazioni (*"mi fu detto che era una crepa di intonaco"*, *"io ho preso uno dei responsabili, perché avevo una crepa nella stanza mia, gli ho fatto vedere la crepa ... lui mi ha detto che questa è una crepa di intonaco"*); la Di Bernardo, inoltre, ha confermato quanto trascritto in sede della prima denuncia da lei presentata, ossia che *"(Mancini) ci assicurava sostenendo che dovevamo stare tranquilli e sereni perché non c'era nulla di cui preoccuparsi in quanto l'edificio era stabile e agibile"*, stigmatizzandone la condotta superficiale (*"Hanno sottovalutato troppo la situazione"*), e ha altresì confermato



quanto contenuto in sede di memoria dalla stessa depositata il 3 febbraio 2011, ossia che all'esito del sopralluogo l'arch. Sebastiani ebbe loro a dire "*Fate sogni tranquilli, questa casa non crolla*";

- la teste Cacioppo ha riferito di essersi recata subito dopo la scossa delle ore 22.48 a piazza Duomo, ove si rivolse direttamente all'arch. Sebastiani per avere maggiori informazioni sul controllo da questi eseguito, ricevendone rassicurazioni ("*mi avvicinai chiedendo se era tutto okay e sorridendo mi disse di sì*"); la teste, inoltre, ha confermato, su specifica domanda, di aver riferito alla propria madre ed ai propri congiunti del colloquio avuto con l'arch. Sebastiani e, in generale, delle rassicurazioni ricevute sulla stabilità dell'edificio;
- il teste Shahin ha confermato il contenuto della memoria da lui presentata il 3 febbraio 2011 in cui testualmente si legge: "*il controllo durò poco tempo, si concluse con un permesso di rientrare, infatti ci dissero che la casa era sicura e anche nel caso di un'eventuale scossa più forte non sarebbe di certo crollata*" e, altresì, che durante la conversazione telefonica intercorsa con l'amico Hussein Hamade subito dopo la scossa delle ore 00.39 del 6 aprile 2009, questi, pur facendo riferimento anche al concetto dello scarico di energia, gli disse: "*tranquillo, tanto non crolla niente. Ci hanno assicurato con i controlli in casa*".

Non può pertanto condividersi l'assunto del primo giudice secondo cui "*l'esito favorevole di tale verifica può aver inciso solo in minima parte sul processo motivazionale degli studenti*", non essendo sufficienti le "*generiche rassicurazioni fornite dall'arch. Sebastiani dopo la sommaria ispezione di alcuni locali della Casa dello Studente*" a giustificare il cambiamento di condotta registrato a partire dal giorno 1 aprile 2009.

A tal fine si fa rilevare come le rassicurazioni *de quibus* - oltre a provenire da soggetti che, quali responsabili dell'area tecnica, conoscevano bene la struttura dell'edificio - fossero molto più "prossime" agli studenti rispetto a quelle provalate dai media sulla CGR, essendo le prime specificamente riferite all'edificio in cui gli stessi abitavano.


A ciò vanno aggiunte le dichiarazioni rese in dibattimento da Piergiorgio Lauri, in servizio alla portineria della Casa dello Studente la notte del 6 aprile 2009, da cui è emerso che la

sera del 5 aprile, subito dopo la scossa delle ore 22.48, lo stesso ricevette diverse telefonate da alcuni responsabili della struttura, in particolare dal coordinatore, Mancini Giancarlo, dal direttore, Valente Luca, e dall'arch. Sebastiani Pietro, i quali gli impartirono precise disposizioni al fine di tranquillizzare gli studenti (*“mi chiamarono dicendomi di stare tranquilli, di tranquillizzare gli studenti”*) e che lui seguì le indicazioni ricevute dai suoi responsabili tranquillizzando gli studenti (*“i ragazzi sono scesi un po' impauriti, e niente, io li ho tranquillizzati dicendo che comunque potevano stare tranquilli visto anche quello che si diceva in televisione”*).

Sul punto non può non rilevarsi che la giustificazione di tali rassicurazioni da parte del Lauri, inerente le informazioni assertivamente propalate dagli esperti della C.G.R., resta fortemente indubbiata dalla circostanza che, invece, come da contestazione, nel verbale di s.i. rese il 5 novembre 2009, e, pertanto in epoca ben più vicina ai fatti, lo stesso aveva riferito dette rassicurazioni esclusivamente alla solidità dello stabile (*“avevano chiamato il posto di guardia loro stessi per avere notizie su eventuali danni e sulle reazioni degli studenti, quindi mi chiedevano di rassicurare gli studenti impauriti circa la solidità dello stabile, ciò al fine di evitare il panico”*).

Inoltre, l'efficacia attribuita alle rassicurazioni provenienti dai tecnici del sopralluogo non appare affievolita neppure dalla circostanza, emersa in dibattimento, che la notte del 5 aprile 2009, dopo la scossa delle ore 22.48, i ragazzi uscirono dalla struttura e si recarono in piazza Duomo, per fare rientro nella casa circa un'ora e mezza dopo, comunque prima della seconda scossa delle 00.39.

Al riguardo, infatti, tutti i testi hanno riferito di essere usciti quella sera soltanto perché chiamati dagli altri ragazzi (a titolo esemplificativo si riportano le dichiarazioni della Fulcheri e della Cacioppo: *“io ero già in pigiama, già mi stavo mettendo a letto ma sentimmo gli altri ragazzi chiamarci e dopo la scossa decidemmo per questo motivo di uscire”*, *“io non sono uscita come tutte le altre volte, con la paura perché mi dovevo per forza ritrovare fuori dall'edificio”*, *“abbiamo sentito gli altri ragazzi che ci chiamavano, ormai uscire era diventato più un modo per stare insieme”*) e di essersi quindi recati in piazza Duomo non per paura, come invece era accaduto il pomeriggio del 30 marzo, ma solo per via delle lamentele di un soggetto dimorante nel fabbricato di fronte alla “Casa



dello Studente” circa il rumore dagli stessi cagionato stazionando in loco, come peraltro confermato dal fatto che gli stessi non ebbero ad uscire nuovamente, dopo aver fatto ritorno presso la “Casa dello Studente”, a seguito della scossa delle ore 00.39, benché da tutti percepita.

Oltre a quanto suddetto, non può non evidenziarsi che, comunque, neppure emergono dagli atti elementi certi da cui ritenere che, in difetto dell’asserita tranquillizzazione, gli studenti si sarebbero intrattenuti in luoghi aperti per un tempo ragionevolmente idoneo ad evitarne il decesso o le subite lesioni.

Alla luce di quanto sopra esposto, non appare pertanto condivisibile l’affermazione del primo giudice per cui in difetto della condotta degli imputati (per quanto ne occupa di **De Bernardinis**) *“la notte a cavallo tra il 5.4.09 e il 6.4.09 gli studenti certamente sarebbero usciti dalla struttura che li ospitava ... sicché la scossa delle ore 03.32 magnitudo 6.3, giunta a distanza di meno di tre ore da quelle delle ore 00.39, non li avrebbe sorpresi nel letto”*.

In definitiva e concludendo sul punto, pur non ignorando affatto questa Corte gli elementi a carico evidenziati dal primo giudice, si ritiene che le considerazioni sopra riportate determinino tuttavia quella situazione di perplessità e di incertezza costituente il presupposto logico di una pronuncia assolutoria a norma del 2° comma dell’art. 530 c.p.p. in ordine alla sussistenza del nesso causale.

Si impone, quindi, in parziale riforma *in parte qua* dell’appellata sentenza, l’assoluzione dell’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”, restando superate le ulteriori argomentazioni e deduzioni difensive.

6) Rigetto degli appelli del Pubblico Ministero e delle parti civili.

Ritiene la Corte, alla luce delle considerazioni svolte, che non possano trovare accoglimento i gravami interposti dal Pubblico Ministero (peraltro limitato all’evento costituito dal decesso di Cicchetti Adalgisa) e dalle parti civili **Giallonardo Franca** e **Giallonardo Corrado** (in ordine al decesso dei genitori **Giallonardo Aurelio** e **Vasarelli Giuseppina**), **Di Pasquale Mario**, **Cosimati Maria** e **Di Pasquale Cristina** (in ordine al decesso di **Di**

Pasquale Alessio), di **Lauri Piergiorgio** (in ordine alle lesioni dal medesimo riportate) e di **Castellano Marco** (in ordine al decesso di Cicchetti Adalgisa).

6.1) Appelli proposti del Pubblico Ministero e della parte civile Castellano Marco (decesso di Cicchetti Adalgisa).


L'appellata sentenza va confermata in punto di nesso di causalità tra la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis** ed il decesso di Cicchetti Adalgisa, non ritenuto comprovato oltre ogni ragionevole dubbio dal primo giudice e costituente oggetto degli appelli proposti dal Pubblico Ministero e dalla parte civile Castellano.

Ricostruite le condotte tenute da Cicchetti Adalgisa sin all'infanzia e, in particolare, in occasione delle notti tra i giorni 11 e 12 marzo, tra il 30 ed il 31 marzo e tra il 5 ed il 6 aprile 2009, il primo giudice ha in sostanza osservato che le risultanze dell'esperita istruttoria dibattimentale non avevano fornito una prova sufficiente in ordine al fatto che la Cicchetti avesse perseverato nella più radicale misura di cautela tradizionalmente seguita in caso di scosse di terremoto, costituita dall'allontanamento dalla propria abitazione in muratura per diverse ore in attesa delle eventuali cosiddette "repliche".

E infatti:

- quanto alla scossa del giorno 11 marzo 2009, era emerso che la Cicchetti si era recata a dormire presso l'abitazione del figlio Castellano Fabrizio, sita nella frazione di Sant'Elia di L'Aquila, ma non che la stessa avesse nell'occasione abbandonato la propria abitazione subito dopo la scossa né che la decisione di recarsi presso l'abitazione del figlio Fabrizio fosse stata spontanea, essendo detta soluzione stata imposta alla Cicchetti da quest'ultimo;
- quanto alla scossa del 30 marzo 2009, era emerso che, benché la Cicchetti fosse uscita immediatamente dalla propria abitazione, ne era rimasta fuori (in piazzetta con altri compaesani) per "poco tempo", circa un'ora e mezza.

Il primo giudice, pertanto, pur valutando certa sia la conoscenza da parte della Cicchetti dell'esito della riunione della CGR, sia la conseguente tranquillizzazione della stessa - che, infatti, come testimoniato dal figlio Castellano Marco, smise di dormire su di una poltrona



ubicata vicino la porta d'ingresso della propria abitazione, riprendendo a dormire nel proprio letto - ha tuttavia rilevato che, non potendosi ritenere che l'allontanarsi dai luoghi chiusi costituisse per la Cicchetti una "misura di cautela consolidata", neppure poteva di conseguenza ritenersi "con alto ed elevato grado di probabilità logica e di credibilità razionale" che la stessa avrebbe reiterato detta ultima condotta la notte a cavallo tra il 5 ed il 6 aprile 2009 se non avesse avuto conoscenza dell'esito della riunione della CGR.

Il primo giudice ha inoltre evidenziato che la misura di cautela in concreto adottata dalla Cicchetti durante lo sciame sismico in corso, consistita nel dormire su di una poltrona nei pressi della porta di ingresso, si era comunque mostrata inadeguata alla luce delle particolari modalità di collasso dell'immobile, e che, pertanto, anche se la stessa non si fosse sentita rassicurata dagli asseriti esiti della riunione della CGR e la notte a cavallo tra il 5 ed il 6 aprile 2009 si fosse sistemata su detta poltrona, sarebbe parimenti deceduta.

In sede del ricorso in appello, il Pubblico Ministero, come già detto, ha sostenuto che, invece, la congiunta valutazione delle acquisite prove orali avrebbe dovuto indurre logicamente a ritenere la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa contestata agli imputati e l'evento.

In particolare, premesse le cautele già adottate dalla Cicchetti antecedentemente allo sciame sismico e nel corso dello stesso e dato atto della certa conoscenza da parte della medesima degli esiti della riunione della CGR e della sua conseguente tranquillizzazione, il Pubblico Ministero ha sostenuto che l'istruttoria dibattimentale aveva fornito elementi certi per la ricostruzione del processo motivazionale della Cicchetti proprio secondo l'astratto schema di accertamento del nesso causale utilizzato dal primo giudice, dovendosi ritenere che la cautela da questa sempre adottata, consistita nell'uscire di casa in occasione di scosse significative e rimanere in strada anche "diverse ore", le avrebbe salvato la vita se non fosse intervenuta la condotta degli imputati, già valutata quale colposa nell'impugnata sentenza.



Nella specie il Pubblico Ministero ha evidenziato che, a seguito della scossa precedente a quella distruttiva, ovvero la scossa delle ore 22,48 del 5 aprile 2009, la Cicchetti era stata rinvenuta nel proprio letto dal figlio Fabrizio, il quale l'aveva invitata a trasferirsi in altra abitazione o a passare la notte in macchina, e che la stessa aveva risposto negativamente all'invito, in quanto "*avevano detto*" che non sarebbe accaduto nulla.

La motivazione assolutoria del primo giudice, fondata sul fatto che la misura di cautela adottata dalla Cicchetti, consistente nel riposare su di una poltrona nei pressi della porta d'ingresso della propria abitazione si sarebbe rivelata comunque inadeguata a salvarle la vita, doveva pertanto giudicarsi "esatta" ma "parziale" atteso che la Cicchetti, se non fosse stata condizionata dagli esiti della riunione della CGR e, in particolare, dalle parole rassicuranti pronunciate dall'imputato **De Bernardinis** in sede della già citata intervista, avrebbe sicuramente adottato misure di cautela ben più consistenti, quale l'uscire dalla propria abitazione e stazionare fuori dalla stessa anche parecchie ore in attesa dell'esaurirsi di eventuali scosse di replica.

Deducco in sostanza gli appellanti che le cautele adottate dalla Cicchetti nel corso dello sciame sismico in questione fossero consistite sia nel dormire, costantemente ed a prescindere da ogni singola scossa, su di una poltrona ubicata a pochi metri dalla porta d'ingresso della propria abitazione, sia, in costanza di scosse, nell'uscire immediatamente fuori dalla propria abitazione, trattenendosi in luoghi aperti "diverse ore" e che, pertanto, la motivazione del primo giudice, incentrata solo sull'efficacia che avrebbe sortito ai fini di salvaguardia della vita detta ultima cautela, debba valutarsi parziale.

Ebbene, pur ritenendo questa Corte che la Cicchetti abbia avuto piena conoscenza, restandone tranquillizzata, di quelli che sono stati propalati quali gli esiti della riunione della CGR e, in particolar modo, del contenuto della già più volte citata intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** a TV1, per averla commentata unitamente al figlio Castellano Marco con particolare riferimento ai concetti dello "scarico di energia" e della "situazione favorevole", non può non osservare che il primo giudice non ha reso affatto una motivazione "parziale".

Lo stesso, invero, oltre ad aver ritenuto che anche se la Cicchetti avesse continuato a dormire sulla suindicata poltrona, così non abbandonando detta propria precedente cautela, sarebbe ugualmente perita in conseguenza delle modalità di collasso del fabbricato ove abitava, ha dato altresì compiutamente atto che non poteva ritenersi provato che l'ulteriore condotta, consistita nell'allontanarsi dai luoghi chiusi a seguito di scosse di terremoto, avesse costituito per la Cicchetti una "misura di cautela consolidata", motivando congruamente al riguardo.



In merito non può che confermarsi:

- che non risulta acclarato che la Cicchetti a seguito della scossa dell'11 marzo 2009 ebbe a fuoriuscire immediatamente dalla propria abitazione, non essendo emersa dalla verifica dibattimentale alcuna informazione sul punto;
- che, se in detta occasione la stessa si recò a dormire presso il figlio Castellano Fabrizio, fu tuttavia quest'ultimo a prendere l'iniziativa (Castellano Marco: *"mi disse che la sera prima era venuta a prenderla mio fratello e l'aveva portata a casa sua Sant'Elia, mi disse: "stanotte mi è venuto a prendere Fabrizio e mi ha portato a Sant'Elia e ho dormito là sul divano, perché stava preoccupato per il terremoto"*; Castellano Fabrizio: *"... ho detto, va bè come stava insomma, capito, e che preferivo che venisse da me"*, d.: *"e sua madre che le ha detto?"*, r.: *"è venuta"*, d.: *"L'ha dovuta convincere o è venuta, diciamo, subito?"*; r.: *"... quando, diciamo, nel rapporto con mia madre gli dico una cosa in modo deciso, poi lei non... cioè insomma come di' ... si adegua, si adeguava)*;
- infine che, a seguito della scossa del 30 marzo, la medesima, pur essendone immediatamente fuoriuscita dalla propria abitazione, non stazionò fuori di essa per "diverse ore", come sostenuto dal Pubblico Ministero, ma per lo più un'ora e mezza, benché la scossa fosse stata percepita nel primo pomeriggio e benché la permanenza fuori casa in orario diurno certamente provoca minori disagi rispetto a quella in orario notturno (*"più di un'ora ... un'oretta ... anche di più ... un'ora, un'ora e mezza ... io credo anche più di un'ora"*).

Non può, pertanto, ritenersi affatto certo che se la Cicchetti fosse uscita dalla propria abitazione nella notte tra il 5 ed il 6 aprile a seguito delle due scosse antecedenti quella distruttiva, non vi avrebbe fatto rientro sino ad oltre il verificarsi di questa.

Ma vi è di più.

Il teste Castellano Marco, che immediatamente dopo la scossa delle ore 22.48 del 5 aprile ebbe a recarsi presso l'abitazione della madre, ubicata a circa cento metri dalla propria, trovatala nel proprio letto, le prospettò un ventaglio di soluzioni tra le quali *in primis* quella di dormire insieme nella casa di lei, di tal che non può neppure ritenersi certo che se la

Cicchetti non fosse stata tranquillizzata dalle parole imprudentemente pronunciate dall'imputato De Bernardinis sarebbe uscita dalla propria abitazione piuttosto che rimanervi unitamente al figlio (*"Ed io le dissi: m , che vogliamo fa'? Mi sto qua insieme a te? Andiamo tutti e due a casetta sotto oppure piglio la macchina, ci mettiamo in macchina? Oppure vuoi andare a Santa Elia da Fabrizio?"*).

Lo stesso Castellano Marco, infine, nel riassumere le abitudini di cautela della propria madre, ha dato atto che la stessa usciva di casa *"se c'era la scossa di giorno"*, nulla riferendo in ordine ad una consolidata abitudine materna di trascorrere la notte fuori casa (*"questo, diciamo, magari se c'era la scossa di giorno, cos  come   stato il 30 marzo,   uscita fuori ed   andata in piazzetta e poi dormiva sulla poltrona a tre metri dall'uscio invece di dormire di l  in camera da letto molto pi  lontana dall'uscio"*).


Da quanto sopra esposto consegue la conferma, *in parte qua*, dell'appellata sentenza.

6.2) Appello proposto dalle parti civili Giallonardo Franca e Giallonardo Corrado (decesso di Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina),

Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina trovarono la morte nel crollo dell'edificio sito in L'Aquila, via Campo di Fossa n. 6/b, ove era ubicata la loro abitazione. Si trattava di un edificio costruito in cemento armato negli anni 1963/1964.

Il Tribunale di L'Aquila ha escluso la sussistenza del nesso di causalit  tra il comportamento assunto dai componenti della CGR e la morte dei predetti sulla base delle considerazioni che seguono:

- se   vero che dall'istruttoria dibattimentale (testimonianze di Giallonardo Franca e Corrado e della vicina di casa Armenuhi Passayan)   emerso che in occasione di terremoti precedenti allo sciame del 2008 i coniugi Giallonardo avevano l'abitudine di adottare misure di cautela (abbandono dell'abitazione),   anche vero, di contro, che non   emersa, con analogo chiarezza, l'abitudine all'adozione di analoghe misure di cautela da parte di Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina nel corso dello sciame sismico del 2008. Non   risultato che i due coniugi uscissero in occasione di singole scosse di tale sciame (ad eccezione, forse, di quanto accaduto il 30 marzo 2009, anche se sul punto le deposizioni dei testi sono state contraddittorie);



- in ogni caso, proprio il giorno 30 marzo, Vasarelli Giuseppina tentò di convincere la figlia Franca a raggiungerla nell'appartamento di via Campo di Fossa perché, essendo un edificio in cemento armato e non in muratura come quello in cui la figlia abitava, era ritenuto più sicuro;
- l'istruttoria ha fornito indicazioni eccessivamente indeterminate sul grado di approfondimento delle notizie relative all'esito della riunione degli esperti della CGR. Le fonti della conoscenza sono state indicate solo con un generico richiamo ai giornali ed ai telegiornali locali, senza alcun riferimento certo a dichiarazioni provenienti dagli imputati, a frasi o ad argomentazioni pubblicate testualmente sui giornali o contenute nelle interviste trasmesse in televisione;
- dopo il 31 marzo 2009, non si registrò alcun significativo mutamento della condotta delle vittime e la decisione di non uscire di casa nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 fu determinata, in maniera preponderante, dal fatto che essi consideravano la loro abitazione un luogo sicuro (non a caso, la sicurezza sulla struttura in cemento armato della propria abitazione fu l'unica argomentazione adottata da Vasarelli Giuseppina il 30 marzo 2009 per indurre la figlia Franca a raggiungerla con i nipoti e la motivazione che spinse Giallonardo Aurelio, dopo la scossa delle ore 22.48 del 5 aprile, a intimare alla figlia di recarsi a via Campo di Fossa).

Ritiene la Corte che il giudizio d'insussistenza del nesso di causalità debba essere confermato anche con riferimento alla singola posizione dell'imputato **De Bernardinis**.

Ed invero, i testi escussi non hanno fatto alcuno specifico riferimento alle imprudenti e non corrette affermazioni fatte dall'imputato nel corso dell'intervista pre-riunione sull'effetto favorevole dello scarico di energia e sull'assenza di ogni pericolo, ma si sono limitati a riferire di una generica rassicurazione, acquisita, peraltro, da un momento precedente agli eventi del 30 e del 31 marzo.

E' indubbio, peraltro, che le argomentazioni attraverso le quali il Tribunale aquilano è pervenuto a formulare il giudizio secondo il quale l'elemento decisivo che indusse i due coniugi a non lasciare l'abitazione fu non tanto la rassicurazione (generica) ricevuta, quanto la ritenuta sicurezza dell'edificio nel quale essi abitavano, siano da ritenere assolutamente

condivisibili. A tale proposito, risulta davvero pregnante il riferimento al profilo di contraddizione rinvenibile tra la volontà di rimanere in casa la sera del 5 aprile 2009 e di farsi raggiungere dalla figlia Franca insieme ai nipoti, facendo riferimento alla sicurezza del proprio appartamento, e la presunta tranquillizzazione derivante dalle notizie ricevute, dal momento che ove i coniugi Giallonardo fossero stati davvero rassicurati, non avrebbero avvertito la necessità di sollecitare la figlia a recarsi in un luogo più sicuro (al riguardo, il marito di Franca – Rinaldo Aristotile - ha riferito che il suocero, il 5 aprile, insistette per farli andare a via Campo di Fossa in quanto la loro casa era in muratura e, dunque, meno sicura, e lui temeva che ci sarebbero state altre scosse.

In definitiva, nel caso specifico, manca, innanzitutto, la prova certa che i coniugi Giallonardo ascoltarono le parole rassicuranti pronunciate da **De Bernardinis** (sul punto essendosi acquisite solo generici riferimenti a notizie non meglio specificate). Inoltre, è emerso che gli stessi rimasero in casa perché convinti del fatto che si trattasse di una struttura sicura, e non perché certi, in ragione delle generiche rassicurazioni, che non vi sarebbe stato alcun pericolo di scosse di magnitudo elevata.

Né le suddette conclusioni trovano smentita nelle argomentazioni svolte in sede di gravame, laddove si fa riferimento alla testimonianza di Ciabrone Ennio, che nulla aggiunge con riferimento alla posizione di **De Bernardinis** e che non sposta i termini della questione relativamente alle ragioni predominanti che, comunque, indussero le vittime a non abbandonare il loro appartamento.

Consegue, a tutto ciò, la conferma della pronuncia assolutoria con riferimento al decesso dei coniugi Giallonardo-Vasarelli, anche in relazione alla sola posizione di **De Bernardinis**.

6.3) Appello proposto dalle parti civili Di Pasquale Mario, Cosimati Maria e Di Pasquale Cristina (decesso di Di Pasquale Alessio)

Di Pasquale Alessio morì nel crollo dell'edificio di via Campo di Fossa n. 6/b di L'Aquila, all'interno del quale era ubicato l'appartamento che egli condivideva con Mariani Guido, quest'ultimo miracolosamente salvatosi.

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che il Di Pasquale era uno studente fuori sede della facoltà d'ingegneria e che solitamente egli trascorreva ad Avezzano (città d'origine) i fine

settimana. Il giorno 5 aprile 2009 (domenica) egli aveva, per l'appunto, fatto rientro a L'Aquila, in previsione della ripresa delle lezioni.

Il padre Di Pasquale Mario, con riferimento alle cautele adottate dal figlio in occasione delle scosse dello sciame 2008/2009, ha riferito che Alessio gli aveva sempre detto che si riparava per qualche istante sotto l'architrave della stanza ove si trovava, per poi riprendere, al termine della scossa, la normale attività. Ma, soprattutto, ha dichiarato che il figlio era tranquillo anche prima del 30 marzo, poiché dava rilievo al fatto che nessun organo istituzionale si era preoccupato fino a quel momento (tanto era tranquillo, Alessio, che, dopo la riunione della CGR, disse al padre le parole *"papà, ecco, te lo dicevo io"*, avendo trovato nell'esito della riunione del 31 marzo una conferma alla propria pregressa, istintiva e autonoma tranquillità).

Di Pasquale Cristina, sorella di Alessio, ha riferito di non avere mai abbandonato il proprio appartamento in occasione delle scosse notturne (e la circostanza è certamente indicativa delle abitudini proprie dei componenti della famiglia).

Di senso diametralmente opposto sono state le dichiarazioni rese in dibattimento da Conti Claudia, fidanzata di Alessio, la quale ha dichiarato che quest'ultimo era molto spaventato dalle scosse e che la loro prima reazione era sempre stata quella di uscire dai luoghi chiusi nei quali si trovavano.

Quanto a Mariani Guido (coinquilino di Alessio), egli ha asserito che fino alla fine del mese di marzo il proprio amico non era spaventato dal susseguirsi delle scosse, avvertite come molto lievi e, dunque, non preoccupanti. La conseguenza di ciò era stata che entrambi non erano mai usciti di casa in occasione delle singole scosse.

Il giudice di prime cure ha posto in chiara evidenza l'assoluto e insanabile contrasto tra le dichiarazioni della Conti e quelle del Mariani (collimanti, sul punto, con quelle del Di Pasquale Mario), contrasto che, in corso di giudizio, si è anche cercato di superare – peraltro inutilmente – attraverso la predisposizione di un confronto. La spiegazione della discrasia è stata rinvenuta dal Tribunale nel fatto che la Conti, molto probabilmente, ha filtrato tale ricordo attraverso il proprio personale stato d'animo nei confronti del terremoto che, rispetto a quello di Alessio, era di maggiore preoccupazione.

Con riferimento alla scossa del pomeriggio del 30 marzo 2009, è risultato che Alessio abbandonò l'università (del resto, le lezioni erano state, quel pomeriggio, sospese) e, dopo essere transitato da casa, rimase a piazza Duomo fino alla sera. Tuttavia, egli, pur avendo avuto un comprensibile senso di timore nell'immediatezza, non visse l'evento in condizioni di forte preoccupazione, per come dimostrato, secondo il primo giudice, dal fatto che egli non chiamò il padre per farsi venire a prendere e che rientrò in casa (dove, peraltro, era già transitato – evidentemente non troppo preoccupato – nel pomeriggio) a seguito di generiche rassicurazioni ricevute da vigili del fuoco.

Relativamente alla conoscenza dell'esito della riunione del 31 marzo 2009, il Tribunale aquilano ha rilevato che *“sicuramente Alessio ebbe conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi ma, per l'estrema genericità delle deposizioni testimoniali assunte, non è chiaro se egli (come Conti Claudia) si informò analiticamente e conobbe con precisione le argomentazioni sostenute nel corso della riunione, se vide la trasmissione delle interviste rese da singoli componenti della Commissione a margine della riunione o se, invece, si limitò a leggere sui giornali o a vedere in televisione servizi riassuntivi e di commento a quanto accaduto”*.

La sera del 5 aprile, in occasione della scossa delle ore 22.48 la vittima ebbe paura e, con l'amico Guido Mariani, uscì dall'appartamento, facendovi rientro solo vero le ore 02.00. Il Mariani ha ricordato che, insieme a Alessio, cenò da alcuni amici che abitavano al pianterreno e che, dopo la scossa delle ore 00.39, entrambi rientrarono in casa, anche perché il giorno dopo avrebbero dovuto seguire le lezioni all'università e non volevano fare troppo tardi.

Alla luce di tali fatti, il Tribunale ha ritenuto non sufficientemente provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte occorso a Di Pasquale Alessio, in primis, perché non sarebbe risultato chiaro se la vittima seguisse misure di cautela e, comunque, quali esse fossero, in secondo luogo per insufficiente chiarezza del contenuto dell'informazione e, infine, perché non sarebbe possibile affermare che Alessio, dopo la riunione del 31 marzo, mutò atteggiamento nei confronti delle scosse di terremoto.

Il compendio probatorio avrebbe, dunque, fornito un risultato ambiguo, insufficiente per poter sostenere, *“con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità*

razionale, che la condotta contestata agli imputati ha influito in senso casualmente rilevante (ed in misura determinante o assolutamente prevalente) sulla decisione di Alessio di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5 aprile 2009 ed il 6 aprile 2009”.

Nell'atto di gravame si è sostenuto, invece, che sarebbe inequivocabilmente emerso il mutamento di condotta di Alessio Di Pasquale dopo le rassicurazioni ricevute dai mezzi d'informazione, continuamente da lui citati nei colloqui con i parenti a conferma dell'inopportunità di eccessive preoccupazioni. E' stato, altresì, evidenziato che la discrepanza tra le dichiarazioni del Mariani e quelle della Conti sarebbe spiegabile col fatto che nel rapporto con la fidanzata Di Pasquale Alessio si mostrava per quel che era (cioè, timoroso degli eventi sismici), mentre con l'amico si sforzava di palesare una maggiore sicurezza di sé.

Orbene, ritiene la Corte che l'appello non possa trovare accoglimento.

La lettura difensiva delle ragioni del contrasto testimoniale tra il coinquilino e la fidanzata di Alessio non può essere condivisa, siccome fondata su deduzioni del tutto indimostrate e frutto di congetture. Al contrario, fermo il giudizio di genuinità delle dichiarazioni testimoniali, è ragionevole ritenere, col primo giudice, che la Conti abbia davvero filtrato il ricordo attraverso il proprio personale atteggiamento nei confronti del terremoto.

Molto più attendibile è la deposizione del Mariani, il quale, dunque, - in ciò confermando quanto dichiarato anche da Di Pasquale Mario - ha escluso che Alessio adottasse qualche forma di cautela in occasione delle scosse. Dunque, non è stato affatto dimostrato che la vittima osservasse precauzioni che, poi, sospese a seguito delle informazioni date da **De Bernardinis** (anche a voler dare per dimostrato, come comunque sembrerebbe in forza delle parole utilizzate dalla Conti, che i discorsi del Di Pasquale ruotavano attorno al concetto dello scarico di energia).

La circostanza, poi, che la persona offesa uscì in occasione della scossa della sera del 5 aprile 2009 sta a dimostrare che egli non era, in quel momento, affatto tranquillizzato, tanto da assumere, nell'immediatezza, un atteggiamento mai adottato in passato, salvo, poi, rientrare nel solco delle abitudini pregresse, consumando una cena da amici al pianterreno e poi rientrando in casa alle 2,00 di notte, spinto anche dal fatto che il giorno seguente

avrebbe dovuto seguire delle lezioni.

Insomma, deve condividersi il giudizio complessivo dato dal primo giudice circa l'inadeguatezza del materiale probatorio acquisito a fondare un giudizio di responsabilità a carico dell'imputato **De Bernardinis**, con conseguente rigetto dell'appello.

6.4) Appello proposto dalla parte civile Lauri Piergiorgio (lesioni dal medesimo riportate)

Lauri Piergiorgio rimase ferito nel crollo dell'edificio sito in L'Aquila, via XX settembre nn. 46/52, che ospitava la "Casa dello Studente" e presso il quale egli svolgeva le mansioni di custode-portiere.

Il primo giudice ha ritenuto che all'esito dell'istruttoria dibattimentale fosse possibile individuare con sicurezza l'incidenza di almeno un fattore condizionalistico alternativo rispetto alla condotta degli imputati, ossia di una motivazione ulteriore che incise in maniera apprezzabile e decisiva sul processo motivazionale che indusse il Lauri a non abbandonare la casa dello studente in occasione delle scosse del 5 e del 6 aprile 2009. Tale fattore è stato individuato nelle indicazioni che la vittima ricevè dall'architetto Pietro Sebastiani (membro dell'Ufficio Tecnico dell'Ente Regionale che aveva in gestione l'edificio di via XX settembre) il quale, dopo la scossa delle ore 00,39, gli disse telefonicamente di tranquillizzare gli studenti perché l'immobile era solido e sicuro.

Il Tribunale ha anche posto l'accento sulla circostanza che in sede dibattimentale il Lauri ha dichiarato che l'architetto Sebastiani, in occasione di quella telefonata, gli aveva indicato (quale argomento per tranquillizzare gli studenti) anche le assicurazioni date dalla CGR, laddove in sede di sommarie informazioni rese il 5 novembre 2009 il medesimo aveva ricostruito il contenuto della telefonata senza fare alcun cenno alle assicurazioni provenienti dalla CGR, specificando che il tema affrontato durante il colloquio era stato soltanto quello relativo alla stabilità della Casa dello Studente, già verificata dal professionista il 30 marzo, dopo la scossa di magnitudo 4.1.

Tale contraddizione sarebbe indicativa del fatto che la cosiddetta assicurazione proveniente dalla CGR non ebbe alcun rilievo nel percorso motivazionale seguito dalla vittima (o, comunque, lo ebbe in maniera del tutto irrilevante), perché, in caso contrario, la circostanza

sarebbe stata ben evidenziata già in occasione del rilascio delle sommarie informazioni.

Peraltro, il fatto che il Lauri avrebbe tranquillizzato gli studenti alloggiati nella Casa dello Studente facendo riferimento, oltre che alle rassicurazioni date dal Sebastiani, anche a quelle provenienti dagli scienziati, non ha trovato conferma alcuna né nelle deposizioni degli studenti stessi, né in quelle del Sebastiani. In particolare, nessuno studente ha riferito che quella sera, diversamente da quanto accaduto in altre occasioni, Lauri non uscì precipitosamente fuori dalla struttura con il telefono in mano ma rimase al proprio posto di lavoro nell'atrio, e nessuno studente, poi, ha riferito che Lauri quella sera tentò di riportare la calma facendo riferimento alle rassicurazioni provenienti dalla CGR.

Nel proprio atto di gravame, il difensore di Lauri Piergiorgi ha evidenziato :

- che le dichiarazioni rese dalla persona offesa al Pubblico Ministero (effettivamente prive di ogni riferimento alla portata rassicurante delle parole degli esperti) furono rilasciate nell'ambito del processo per il crollo della Casa dello Studente, nel quale il Sebastiani era indagato, cosicché sarebbe di tutta evidenza che le domande degli inquirenti fossero rivolte a conoscere il ruolo svolto dall'architetto, senza alcuna considerazione per gli esiti della riunione della CGR;
- che anche prima del 30 marzo 2009 i tecnici incaricati del controllo sulla solidità dell'edificio avevano rassicurato sia gli studenti che i custodi sull'innocuità delle lesioni verificatesi e, ciononostante, la persona offesa aveva conservato quell'atteggiamento di paura che lo aveva caratterizzato fin dall'inizio dello sciame sismico, e ciò a dimostrazione che alcun effetto rassicurante avrebbero avuto su di lui le informazioni ricevute dal Sebastiani.

Orbene, ritiene la Corte che, al di là delle questioni riguardanti le abitudini osservate dal Lauri prima e durante lo sciame sismico e la conoscenza dal medesimo avuta delle parole pronunciate dal De Bernardinis, rimanga del tutto non chiarito il dubbio su quale fu la condotta tenuta dalla parte civile prima della scossa fatale.

Permane, infatti, il contrasto, insuperabile, tra la versione offerta dalla parte civile e confermata dalla fidanzata Francesca Martegiani (secondo la quale il Lauri rimase al proprio posto di lavoro e, anzi, rassicurò gli studenti facendo riferimento, da un lato, a quanto


dettogli per telefono dall'arch. Sebastiani e all'esito dell'ispezione condotta nella struttura il pomeriggio del 30 marzo e, dall'altro lato, ai risultati della riunione del 31 marzo) e quella ricostruita dagli studenti (i quali hanno escluso che il Lauri fece riferimento alla CGR e non hanno ricordato di avere veduto la parte civile al posto di lavoro).

In ogni caso, anche a voler ritenere dimostrato che l'odierno appellante non abbandonò la Casa dello Studente, non vi sarebbe la prova certa che tale condotta fu diretta ed esclusiva conseguenza delle rassicurazioni fornita dal De Bernardinis e non anche delle notizie tranquillizzanti fornite dall'architetto Pietro Sebastiani, col quale, dopo la scossa delle ore 00,39, la persona offesa ebbe un colloquio telefonico.

Sulla divergenza tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rilasciate al Pubblico Ministero, la spiegazione difensiva non è affatto convincente. E infatti, se è vero che le dichiarazioni al magistrato inquirente furono rilasciate nell'ambito del procedimento a carico del Sebastiani, è pur vero che anche in quella sede il dichiarante era stato chiamato a descrivere lo svolgimento dei fatti accaduti quella notte e, dunque, egli non avrebbe mai potuto tacere una circostanza così significativa come quella relativa al fatto di avere utilizzato, nei confronti degli studenti, delle argomentazioni diverse da quelle consistenti nelle rassicurazioni date dall'architetto.

Va, inoltre, considerato che il Lauri, proprio in ragione del lavoro da lui svolto, era stato uno dei diretti fruitori delle rassicurazioni fornite dall'architetto Sebastiani nel corso del sopralluogo del 30 marzo. Il professionista, accompagnato nella circostanza anche da Giancarlo Mancini (coordinatore della cooperativa per la quale lavorava Lauri), disse che *"l'edificio non aveva subito danni dal terremoto"* (deposizione di Fulcheri Ana Paola), che gli studenti potevano *"stare tranquilli e sereni perché non c'era nulla di cui preoccuparsi in quanto l'edificio era stabile e agibile"* e che potevano *"fare sogni tranquilli, perché quella casa non sarebbe crollata"* (deposizione di Di Bernardo Cinzia), che *"la casa era sicura e anche nel caso di un'eventuale scossa più forte non sarebbe di certo crollata"* (deposizione di Shain Hisham).

Non può seriamente dubitarsi del fatto che il Lauri venne a conoscenza dell'esito della verifica e delle conseguenti rassicurazioni (specifiche, perché riguardanti proprio l'immobile nel quale egli lavorava) e, comunque, egli se le sentì ribadire in occasione della



telefonata successiva alla scossa delle ore 00,39.

Dunque, sussiste il dubbio che la decisione di non abbandonare l'immobile prima della scossa decisiva fu indotta dalle dirette rassicurazioni ricevute da parte Sebastiani, ancora dopo la scossa delle ore 00,39.

Quanto al secondo rilievo difensivo (anche prima del 30 marzo 2009 i tecnici incaricati del controllo sulla solidità dell'edificio avevano rassicurato sia gli studenti che i custodi sull'innocuità delle lesioni verificatesi e, ciononostante, la persona offesa aveva conservato quell'atteggiamento di paura che lo aveva caratterizzato fin dall'inizio dello sciame sismico), esso è inconsistente, giacché si fonda su un presupposto che non è stato adeguatamente dimostrato, e, cioè, sul fatto che il Lauri, in occasione dello sciame iniziato nel 2008, ebbe sempre ad abbandonare i luoghi chiusi nei quali si trovava. Infatti, l'unica conferma testimoniale acquisita è quella data dal fratello Fabio, il quale ha riferito in ordine alla condotta tenuta da Piergiorgio il giorno 30 marzo, allorquando la scossa pomeridiana lo sorprese a casa della madre. Orbene, rileva la Corte che si tratta di un precedente in alcun modo significativo, per la ragione che nessuno aveva rassicurato la persona offesa sulla stabilità e solidità dell'edificio nel quale abitava la genitrice, cosicché è ben spiegabile che egli se ne allontanò. Vuole dirsi, cioè, che la condotta di fuga dall'abitazione della madre non costituisce la prova che egli non fosse stato tranquillizzato dalle rassicurazioni ricevute (segnatamente riguardo alla Casa dello Studente) ad opera del Sebastiani ancor prima del 30 marzo 2009. Insomma, non è possibile escludere che il Lauri, ove fosse stato colto dalla scossa del 30 marzo sul posto di lavoro, non sarebbe affatto uscito.

Restano, dunque, a provare le abitudini della persona offesa, solo le laconiche e asciutte sue dichiarazioni, francamente insufficienti a fornire dati di certezza.

Il quadro probatorio acquisito, dunque, non consente, conclusivamente, di fondare un giudizio di penale responsabilità del De Bernardinis con riferimento alla posizione della parte civile Lauri Piergiorgio, il cui gravame deve, quindi, essere rigettato.

7) La commisurazione della pena

Quanto alla dosimetria della pena, reputa la Corte che la stessa vada rideterminata nella misura finale di anni due di reclusione, cui si perviene dalla pena base di anni uno e mesi sei

di reclusione, ridotta per effetto delle già concesse circostanze attenuanti generiche ad anni uno di reclusione ed aumentata ad anni due di reclusione ai sensi del 4° comma dell'art. 589 c.p.

Con riferimento alla pena base, va precisato che la relativa determinazione, in ragione del meccanismo delineato dal combinato disposto dei commi 1° e 4° dell'art. 589 c.p. (integrante un'ipotesi di concorso formale di reati unificati *quoad poenam*), va compiuta in relazione a un solo evento e non, come effettuato dal primo giudice, a tutti gli eventi per i quali è stato ritenuto comprovato il nesso di causalità.

Detta pena va equamente determinata nella misura (ricompresa tra quella minima e quella media edittale) di anni uno e mesi sei di reclusione, tenuto conto:

- quanto alla gravità del reato, sia dell'entità del danno, sia, e di contro, del grado della colpa, sicuramente lieve, così come emerge dalla rivisitazione effettuata sul punto da questa Corte, con conseguente configurabilità dei soli profili di colpa generica inerenti alla comunicazione, *sub specie* della negligenza e dell'imprudenza;
- quanto alla capacità a delinquere dell'imputato, che la stessa deve valutarsi insussistente sulla scorta dei parametri indicati dal 2° comma dell'art. 133 c.p.;
- delle concause, precedente e sopravvenuta, sebbene non da sole sufficienti a determinare l'evento, costituite dalla vulnerabilità degli edifici per fatto illecito altrui e dalla scossa tellurica distruttiva delle ore 03.32 del 6 aprile 2009 (concause rilevanti tanto ai fini della determinazione dell'apporto causale della condotta colposa dell'imputato quanto ai fini della graduazione della pena, ossia del giudizio in ordine alla rimproverabilità della condotta).

Dalla ritenuta insussistenza della capacità a delinquere dell'imputato, logicamente deriva la formulazione di una prognosi positiva a norma degli artt. 164 e 175 c.p., con conseguente concessione al medesimo dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati.



Da ultimo, indipendentemente dall'intervenuta riduzione della pena, vanno eliminate le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena inflitte all'imputato dal primo giudice a norma degli artt. 29, 1° comma, e 32, 3° comma, c.p., atteso che alla loro applicazione osta il disposto dell'art. 33 c.p., sulla cui scorta *"le disposizioni dell'art. 29 e del 2° capoverso dell'art. 32 dello stesso codice non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo"*.

8) Le statuizioni civili e le spese

Non sono state sollevate specifiche questioni, né da parte del difensore dell'imputato **De Bernardinis**, né da parte dell'Avvocatura dello Stato, sulle statuizioni civili, le quali, dunque, vanno confermate, ovviamente con riferimento alle posizioni per le quali è stata riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato.

Quest'ultimo va, poi, condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili che hanno visto riconosciuta la loro istanza risarcitoria.

A tale riguardo, rileva la Corte che in punto di determinazione dei compensi si è tenuto conto dell'importanza e della particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della mole dei documenti da esaminare, dell'impegno richiesto ai difensori nella trattazione del processo, del numero delle udienze.

Inoltre, per ciascun difensore si è considerato il numero delle parti difese.

In forza dei suddetti parametri, ritiene la Corte che le spese sostenute delle parti civili possano essere così quantificate:

- quanto a Cinque Teobaldo, Cinque Federica, Bastida Maria Luisa, Giordani Linda Giuseppina, De Rubeis Giovanna, Vittorini Paolo, Vittorini Andrea e Vittorini Stefano, tutti difesi dall'avv. **A. Cecchini**, complessivi € 7.800 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Cinque Massimo, Cinque Roberta, Visione Pierpaolo, Visione Remo, Vittorini Vincenzo, Vittorini Federico, De Lauretis Nisii Angela, Spaziani Alessandro, difesi dall'avv. **A. Colagrande**, complessivi € 7.800 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;

- quanto a Liberati Elisabetta, difesa dall'avv. **F. Rosettini**, complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Liberati Marianna, difesa dall'avv. **B. Ciucci**, complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Liberati Riccardo, difeso dall'avv. **A. Ciuffetelli**, complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Tassoni Enrico, difeso dall'avv. **C. Verini**, complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Tassoni Carlo, difesi dall'avv. **V. Calderoni**, complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Placentino Donato, Ricci Giuseppina, Placentino Rossella e Placentino Lucia, difesi dall'avv. **E. Leonardi**, complessivi € 5.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Cora Maurizio, difeso dall'avv. **G. Iadecola**, complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Carosi Paolo e Tomei Fiorella, difesi dall'avv. **A. Valentini**, complessivi € 3.900 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Carosi Ilaria, difesa dall'avv. **F. Valentini**, complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto al Comune dell'Aquila, in persona del Sindaco pro-tempore, difeso dall'avv. **D. De Nardis**, complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.



PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza in data 22 ottobre 2012 del Tribunale di L'Aquila, appellata dagli imputati **Barberi Franco, De Bernardinis Bernardo, Boschi Enzo, Selvaggi Giulio, Calvi Gian Michele, Eva Claudio e Dolce Mauro**, dal Procuratore della Repubblica, dalle parti civili Lauri Piergiorgio, Castellano Marco, Di Pasquale Mario, Cosimati Maria, Di Pasquale Cristina, Giallonardo Franca e Giallonardo Corrado, nonché dal responsabile civile Presidenza del Consiglio dei Ministri,

visto l'art.530 c.p.p., assolve **Barberi Franco, Boschi Enzo, Selvaggi Giulio, Calvi Gian Michele, Eva Claudio e Dolce Mauro** dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste;

visto l'art.530 II comma, c.p.p., assolve **De Bernardinis Bernardo** dal reato ascrittogli limitatamente al decesso di Bernardini Giovanna, Giugno Francesco, Giugno Luigi, Bonanni Anna Berardina, Fioravanti Claudio, Ianni Franca, Tomei Paola, Russo Anna Maria, Germinelli Chiara Pia, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela, Germinelli Rosa, Parisse Domenico, Parisse Maria Paola, Rambaldi Ilaria, Hamade Hussein e alle lesioni di Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham e Cacioppo Stefania perché il fatto non sussiste;

ridetermina la pena per **De Bernardinis Bernardo** per la residua parte dell'imputazione in anni due di reclusione; concede al medesimo il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati;

elimina le pene accessorie;

conferma nel resto e condanna **De Bernardinis Bernardo**, in solido con il responsabile civile -Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore- a rifondere alle parti civili le spese di patrocinio del grado che liquida come segue:

- quanto a Cinque Teobaldo, Cinque Federica, Bastida Maria Luisa, Giordani Linda Giuseppina, De Rubeis Giovanna, Vittorini Paolo, Vittorini Andrea e Vittorini

- Stefano, difesi dall'avv. **A. Cecchini**, in complessivi € 7.800 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Cinque Massimo, Cinque Roberta, Visione Pierpaolo, Visione Remo, Vittorini Vincenzo, Vittorini Federico, De Lauretis Nisii Angela, Spaziani Alessandro, difesi dall'avv. **A. Colagrande**, in complessivi € 7.800 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
 - quanto a Liberati Elisabetta, difesa dall'avv. **F. Rosettini**, in complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
 - quanto a Liberati Marianna, difesa dall'avv. **B. Ciucci**, in complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
 - quanto a Liberati Riccardo, difeso dall'avv. **A. Ciuffetelli**, in complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
 - quanto a Tassoni Enrico, difeso dall'avv. **C. Verini**, in complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
 - quanto a Tassoni Carlo, difesi dall'avv. **V. Calderoni**, in complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
 - quanto a Placentino Donato, Ricci Giuseppina, Placentino Rossella e Placentino Lucia, difesi dall'avv. **E. Leonardi**, in complessivi € 5.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
 - quanto a Cora Maurizio, difeso dall'avv. **G. Iadecola**, in complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
 - quanto a Carosi Paolo e Tomei Fiorella, difesi dall'avv. **A. Valentini**, in complessivi € 3.900 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
 - quanto a Carosi Ilaria, difesa dall'avv. **F. Valentini**, in complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;



- quanto al Comune dell'Aquila, in persona del Sindaco pro-tempore, difeso dall'avv. **D. De Nardis**, in complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;

Riserva il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

L'Aquila, udienza del 10 novembre 2014.

I Consiglieri estensori

(Carla De Matteis)




(Marco Flamini)



II Presidente estensore

(Fabrizia Francabandera)



INDICE

	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	LA SENTENZA DI PRIMO GRADO	Pag. 16
	LE IMPUGNAZIONI	Pag. 61
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
1	PREMESSA	Pag. 165
2	LA RIUNIONE DEL 31 MARZO; LA POSIZIONE DEGLI IMPUTATI BARBERI, BOSCHI, CALVI, EVA, SELVAGGI E DOLCE	
2.1	LA NATURA E LE FUNZIONI DELLA CGR	Pag. 176
2.2	LA VALUTAZIONE SCIENTIFICA EFFETTUATA NEL CORSO DELLA RIUNIONE	Pag. 183
2.3	INSUSSISTENZA DEI PROFILI DI COLPA	Pag. 198
3	LA CONDOTTA DI INFORMAZIONE	Pag. 215
4	LA DIFFUSIONE SUI MEDIA DELLE NOTIZIE RIGUARDANTI LA RIUNIONE	Pag. 222
5	LA POSIZIONE DELL'IMPUTATO DE BERNARDINIS	
5.1	PROFILI DI COLPA	Pag. 233
5.2	IL NESSO DI CAUSALITA'	Pag. 270
5.3	CASI DI INDIVIDUAZIONE DEL NESSO DI CAUSALITA'	
5.3.1	CAROSI CALUDIA	Pag. 278
5.3.2	LIBERATI VEZIO E CIANCARELLA ELVEZIA	Pag. 286
5.3.3	VISIONE DANIELA, CINQUE DAVIDE, CINQUE MATTEO	Pag. 292
5.3.4	MASSIMINO PATRIZIA, CORA ALESSANDRA, CORA ANTONELLA	Pag. 302
5.3.5	PLACENTINO ILARIA	Pag. 308
5.3.6	SPAZIANI CLAUDIA E VITTORINI FABRIZIA	Pag. 313
5.3.7	ALLOGGIA SILVANA	Pag. 316
5.4	CASI DI MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL NESSO DI CAUSALITA'	
5.4.1	BERARDINI GIOVANNA, GIUGNO LUIGI, GIUGNO FRANCESCO	Pag. 320
5.4.2	BONANNI ANNA BERARDINA	Pag. 326
5.4.3	FIORAVANTI CLAUDIO, IANNI FRANCA	Pag. 332
5.4.4	TOMEI PAOLA, RUSSO ANNA MARIA, GERMINELLI ROSA, CHIARA, GIUSEPPINA E MICHELA	Pag. 338
5.4.5	PARISSE DOMENICO, PARISSE MARIA PAOLA	Pag. 342
5.4.6	RAMBALDI ILARIA	Pag. 349
5.4.7	HUSSEIN HAMADE, FULCHERI ANA PAOLA, DI BERNARDO CINZIA, SHAIN HISHAM, CACIOPPO STEFANIA	Pag. 356
6	RIGETTO DEGLI APPELLI DEL PUBBLICO MINISTERO E DELLE PARTI CIVILI	
6.1	APPELLO PUBBLICO MINISTERO E CASTELLANO MARCO	Pag. 369
6.2	APPELLO GIALONARDO FRANCA E GIALONARDO CORRADO	Pag. 373
6.3	APPELLO DI PASQUALE MARIO, COSIMATI MARIA, DI PASQUALE CRISTINA	Pag. 375
6.4	APPELLO LAURI PIERGIORGIO	Pag. 379
7	LA COMMISURAZIONE DELLA PENA	Pag. 382
8	LE STATUZIONI CIVILI E LE SPESE	Pag. 384
9	DISPOSITIVO	Pag. 386